

**SEGRETERIA COMMISSIONE**

**GIUSTIZIA SENATO**

**AUDIZIONI**

**SUL DISEGNO DI LEGGE**

**N. 1612 (D.L. 132/2014 - NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCESSO  
CIVILE)**

**CONTRIBUTI DEGLI AUDITI**

24 e 25 SETTEMBRE 2014

## INDICE

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO.....	3
ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA ITALIANA .....	10
UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI.....	19
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE .....	22
DOTT.SSA GLORIA SERVETTI - IX SEZIONE TRIBUNALE CIVILE MILANO .....	25
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE.....	31
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI .....	114
ADR CENTER.....	133
ADR RAPPORTO SENATO FRANCESE.....	139
CONFINDUSTRIA .....	150

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132

*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi  
per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*

(G.U. n. 212 del 12-9-2014)

**CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO**

1. Il Consiglio nazionale del notariato ringrazia il presidente della commissione Giustizia del Senato della Repubblica e la commissione tutta per l'invito alla presente audizione. A norma dell'art. 2 l. 3 agosto 1949, n. 577 (Istituzione del Consiglio nazionale del notariato), *“Il Consiglio nazionale del notariato: a) dà parere sulle disposizioni da emanarsi per quanto concerne l'ordinamento del notariato e su ogni altro argomento che interessi la professione notarile, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia; b) presenta al Ministro per la grazia e giustizia, o alle altre autorità competenti, le proposte che ritenga opportune in materia di notariato o altrimenti in relazione all'attività notarile”*<sup>1</sup>.

Pertanto, secondando l'invito ricevuto, il Consiglio nazionale del Notariato si pregia di contribuire allo svolgimento dell'istruttoria legislativa inerente alla conversione in Legge del Decreto-Legge n. 132/2014 con la presente relazione che vuol porsi come un'analisi di impatto della regolamentazione di cui alla l. n. 50/1999<sup>2</sup>. Il decreto in conversione è finalizzato alla eliminazione dell'arretrato civile mediante un complesso di misure di smaltimento dell'arretrato e di degiurisdizionalizzazione. Il Consiglio nazionale avverte il dovere di esprimere a tal riguardo il suo pieno sostegno all'azione intrapresa dal Ministero della Giustizia e dall'intero Governo nell'interesse del paese, sottolineandone l'importanza ai fini del rilancio degli investimenti, anche stranieri, e per la ripresa economica.

---

<sup>1</sup> Si tratta di norma che trova corrispondenza in omologhe previsioni (es., per il C.S.M., art. 10, 2° c., l. 24 marzo 1958, n. 195) le quali entrano a comporre un genere normativo che, seppur anteriore all'introduzione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) per l. 8 marzo 1999, n. 50 (art. 5), ne configura -secondo quanto già autorevolmente sostenuto- tipi particolari *ante diem*, consentendo specialmente a soggetti istituzionalmente deputati all'amministrazione di ordini -e così depositari di informazioni, esperienze e competenze specialistiche e peculiari- di esprimere valutazioni sull'impatto di normative sopravvenienti nel settore di elezione.

<sup>2</sup> A norma del citato art. 5, c. 2, l. n. 50/1999, *“Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione contenente l'AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria legislativa”*.

2. Come noto, gli artt. 2 > 11 del D.L. n. 132/2014 disciplinano la “*Procedura di negoziazione assistita da un avvocato*”; in particolare l’art. 5 regola l’evento della conclusione della procedura in questione mediante “*l’accordo raggiunto a seguito della convenzione*” e, con l’idoneità a fungere da titolo esecutivo, attribuisce al documento formato la funzione altresì di titolo per la “*trascrizione*”.

Il testo della disposizione reca:

“1. *L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.*

2. *Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.*

3. *Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.”.*

Scopo dichiarato della disciplina è di promuovere una tecnica di sedazione delle liti civili che, sulla soglia di ingresso nel sistema della giurisdizione statale, consenta a ciascuna delle parti in conflitto sopra diritti disponibili di superare tale conflitto, grazie all’assistenza dei rispettivi avvocati, per pervenire a una situazione (più) accettabile in termini negoziali e (comunque) di utilità non inferiore (e auspicabilmente equivalente) all’attribuzione che ne potrebbe derivare per via giudiziaria.

Il carattere di equipollente sostitutivo della decisione giudiziaria rappresenta, dunque, elemento essenziale dell’atto conclusivo della *procedura* siccome la possibilità di escludere il ricorso all’A.G. -così seriamente deflazionando l’accesso alla giurisdizione- non può che dipendere dalla anteriore possibilità che la parte sia posta in condizione di conseguire altrimenti le utilità corrispondenti a quelle ottenibili con la sentenza.

Del resto, come per via giudiziaria la parte va sempre soggetta ai limiti “[*de*]le norme imperative e [*de*]ll’ordine pubblico” e non potrebbe lì ottenere l’*enforcement* di un accordo che li violasse, così la stessa parte, all’esito della *procedura* di autonomia assistita, deve in ogni caso poter ottenere un titolo *enforceable* sì negli stessi limiti, ma non oltre: *...tutto quello e proprio quello*, si potrebbe dire con Chiovenda, che la parte potrebbe conseguire dal

Giudice, l'ordinamento -se realmente vuole sgravare di un carico altrimenti obbligato l'A.G. (i.e. *degiurisdizionalizzazione*)- deve assicurare che la medesima parte ottenga per via della *procedura di negoziazione assistita da un avvocato*.

Se così non fosse, la stessa condizione di procedibilità alla quale può andare incontro la parte *tenuta* all'esperimento della procedura di negoziazione assistita recherebbe vulnerazione al principio di immediata accessibilità della sede di giustizia e di tutela effettiva del diritto individuale poiché la parte riuscirebbe distolta dal Giudice senza poter conseguire intanto una protezione (sì alternativa, ma comunque) piena e adeguata della posizione soggettiva.

3. Della serie delle utilità conseguibili, allora, per via di sentenza come di *accordo raggiunto a seguito della convenzione* di negoziazione fa parte, naturalmente (di là della spendibilità quale titolo esecutivo), l'attitudine alla "trascrizione" (*genus* al quale si rapportano le *species* della iscrizione e dell'annotazione e, fuori della pubblicità immobiliare e commerciale, anche della inserzione), cioè la modalità di rendere pubblici tali atti per regolarne l'effetto anche riguardo ai terzi una volta che gli stessi risultino da titolo idoneo (art. 2657 c.c.), e cioè da atto pubblico (come la sentenza, appunto) ovvero da scrittura privata con sottoscrizione autenticata (come il *processo verbale di accordo* di cui all'art. 5 D.L. n. 132/2014).

Questo criterio di tendenziale -ma anche, *ob Constitutionem*, necessaria- equipollenza delle utilità garantite ai diritti disponibili per via di sentenza o dell'accordo di cui all'art. 5 cit. costituisce guida interpretativa prioritaria della disposizione che, infine, pone all'attenzione dell'interprete l'individuazione delle norme veramente attinte dal rinvio *apparentemente* operato *soltanto* agli "atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile".

4. Non è certo per la prima volta che si viene ponendo il tema della modalità di rinvio, più o meno selettivo, alle *norme sulla trascrizione*: esempio sopra tutti, per risalenza e importanza, è quello relativo alla tecnica adottata da una delle disposizioni di principio del Codice di procedura civile, l'art. 111 c.p.c. Ed è noto che dalla consistenza del rinvio fatto lì alle "norme sulla trascrizione" dipende l'ambito di applicazione, se ridotto al minimo ovvero assai più esteso, del perimetro operativo della disciplina della "successione a titolo particolare nel diritto controverso".

A quel riguardo, la dottrina si è autorevolmente divisa tra chi ha difeso la posizione che lascia precipitare dalla salvezza delle “norme sulla trascrizione” *en bloc* il rinvio a una disposizione soltanto (art. 2653, nn. 1 e 2, c.c.) e chi, viceversa, ha argomentato diversamente e concluso che la salvezza delle “norme sulla trascrizione” va estesa anche agli artt. 2652 e 2653, nn. 3 e 4, c.c., dove pure si riconosce che “il legislatore ha poi fissato ulteriori condizioni” (Verde, *Profili del processo civile*, I, Zanichelli, 2012, 208).

Da tale osservazione precipita in prima approssimazione l’idea che il sistema della trascrizione, quando attinto da un rinvio che al complesso dispositivo venga fatto, può richiedere, di là della tecnica di *drafting* normativo volta per volta impiegata, una selezione additiva e minuta a cura dell’interprete, essendosi sperimentata come ardua la possibilità di optare per forme di rinvio direttamente selettive in guisa di elenco legislativo chiuso per l’alta densità delle interrelazioni tra le disposizioni che formano il tessuto organico della trascrizione.

Allora, come l’esperienza non conduce allo scarto pregiudiziale dell’ipotesi che il richiamo in blocco di tutte le “norme sulla trascrizione” possa implicare, in effetti, il rinvio finanche a *una* disposizione soltanto (*genus pro specie, totum pro parte*), così -all’inverso- non deve estromettersi dal novero dell’interpretazione che il rinvio a una disposizione, com’è nella specie quella all’art. 2643 c.c. (la prima con la quale si apre il Libro VI e il Titolo I del Codice sostanziale), venga a configurarsi come tipica sineddoche (*species pro genere*) o metonimia (*pars pro toto*).

5. La norma dell’art. 5, comma 3, D.L. n. 132 cit., per vero, trova un corrispondente recente nell’ art. 11, comma 3, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali): “3. *Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.*”.

Ora, con riguardo a quest'ultima norma -largamente riprodotiva delle medesime ragioni fondanti l'omologa scelta compiuta in ambito di negoziazione assistita (è questa opinione unanime: sul punto v. Consolo, *Un d.l. processuale in bianco e nerofumo sullo equivoco della "degiurisdizionalizzazione"*, in corso di pubblicazione in *Corr. giur.*, consultato per la cortesia dell'A.)- si è registrata una larga prevalenza interpretativa nel senso che “quanto agli atti soggetti a trascrizione, la disposizione evoca solo quelli ‘previsti dall’art. 2643 c.c.’, ma non vi sono difficoltà nel ritenere che la medesima disciplina vada estesa a tutti gli altri atti soggetti a trascrizione (ad esempio quelli degli artt. 2645, 2645-bis, 2645-ter, 2647, 2648, 2649 c.c.)” (Tiscini, *La mediazione civile e commerciale*, Giappichelli, 2011, 259).

Soltanto così, invero, si “evita [...] l'interruzione della catena di certezze fondate sull'asse atto autentico – pubblicità legale, ricavabile dal combinato disposto degli articoli 2699, 2700, 2657, 2436 (e dalle altre disposizioni di legge sugli adempimenti pubblicitari)” (E. Fabiani – M. Leo, *Prime riflessioni sulla “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” di cui al d.lgs. n. 28/2010*, in *Riv. notariato*, 2010, 923), il che implica di dover necessariamente “**assegnare al richiamo operato dall’art. 11 d.lgs. 28/2010 all’art. 2643 c.c. il significato di rinvio all’intero sistema della pubblicità dei registri immobiliari**” (Fabiani, Leo, *op. cit.*, 931).

6. Sennonché, a dispetto della convergente posizione di taluni autori, consta l'incertezza che la previsione limitativa del richiamo al solo art. 2643 c.c. ha talora suscitato, e segnatamente la incertezza incontrata anche dai Conservatorie dei registri immobiliari a leggervi un riferimento a tutti gli “atti soggetti a trascrizione”, nonostante che nella stessa (micro-)sistemica “della trascrizione” non si presenti scindibile lo stesso art. 2643 c.c. dalle previsioni concernenti gli “altri atti soggetti a trascrizione”, dal momento che a questa va pure soggetto “ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'articolo 2643” (art. 2645). Cosicché il richiamo del solo articolo 2643 del codice civile è stato inteso da altri addirittura come limitativo della idoneità della convenzione in materia di media-conciliazione a costituire titolo per l'esecuzione di formalità nei registri immobiliari alle sole ipotesi contemplate nello stesso articolo 2643 aa. vv., Cenni – Fabiani - Leo, (a cura di), *Manuale della mediazione civile e commerciale*, Napoli, 2012, pp. 327 ss.).

Sintomatica della difficoltà di risalire al vero termine *ad quem* del rinvio normativo è anche la giurisprudenza formatasi in tema di c.d. convenzione di usucapione: proprio in

quanto la mediazione non può avere il medesimo effetto della sentenza in quanto non riesce possibile trascrivere il negozio di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione, è stato prima enunciato in guisa di principio che "la mediazione è da ritenere non necessaria nei casi in cui non sia configurabile un accordo che possa evitare la lite" (Trib. Palermo-Bagheria, 30-12-2011, in *Corriere merito*, 2012, 465, n. Scarantino; *Giur. merito*, 2012, 1078 (m), n. Masoni; *Obbligazioni e contratti*, 2012, 604, n. Reppucci); quindi (T. Castrovillari, 29-05-2012), affermato che "l'eventuale accordo raggiunto in tale sede, non genera un titolo idoneo alla trascrizione".

7. Anche in considerazione dei superiori rilievi appare, all'interno del panorama legislativo, che le difficoltà connesse al *drafting* migliore per rinviare alle norme sui pubblici registri consigliano di rivolgersi al modello prescelto dall'art. 825 c.p.c., quando novellato per d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. Il relativo comma 1° recita, a proposito dell'*exequatur* riservato al lodo, che "il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto".

Proprio questo controllo contenutistico, *ratione obiecti*, è perfettamente complementare al profilo funzionale del pubblico ufficiale che interviene con l'autenticazione delle sottoscrizioni. Difatti, la previsione fondamentale circa i titoli trascrivibili nei pubblici registri, identificati soltanto con atto pubblico e scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale (mentre le particolari ipotesi di attestazione di identità, di autografia etc. confidate funzionalmente ad altri professionisti istituzionalmente legati alla cura di interessi di parte - come avviene all'interno delle previsioni dello stesso D.L. n. 132 in analisi- non vengono mai dotate di idoneità alla spendita diretta nei pubblici registri), implica, appunto, la qualità massima del controllo preventivo del pubblico ufficiale (almeno autenticante), in coerenza con il suo "habitus" professionale. E questi soltanto può assicurare che il rischio di introdurre nel circolo pubblicitario dati impropri sia estremamente basso considerando che -a far tempo dalla modifica dell'art. 28 della Legge notarile [per l. 28 novembre 2005, n. 246]- il controllo di legalità formale e sostanziale del notaio viene a svolgersi anche in relazione agli atti di cui egli non è redattore ma ai quali concorre soltanto per l'autentica delle sottoscrizioni (cfr. anche gli artt. 48 e 42 dei Principi di deontologia professionale), e specialmente quando - come nel caso di scritture private destinate a trascrizione o iscrizione per fini di "pubblicità immobiliare o commerciale" (art. 72, 3° c., Legge notarile)- il pubblico ufficiale deve farsi

anche depositario dell'esemplare per, così, dare ingresso nel circuito pubblico all'atto di conio privato. Tant'è vero che si va isolando in dottrina una sorta di *genus tertium* tra atto pubblico e scrittura privata autenticata, quello -appunto- delle scritture private soggette a pubblicità immobiliare o commerciale in quanto singolarmente destinate non a restituzione alle parti ma all'inserimento nella raccolta del notaio e peculiarmente indagate da lui in termini. Va poi sottolineato che il notaio è tra i soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica ai fini dell'antiriciclaggio, mentre da tali obblighi sono stati esentati nell'ambito della negoziazione assistita di cui al presente decreto gli avvocati che assistono le parti. Cosicché la previsione dell'intervento del notaio in sede di autentica consente anche di provvedere a tali controlli, che sono prescritti da direttive comunitarie in via generale.

8. E' sulla base di queste ragioni, osservazioni e rilievi, che il C.N.N.:

a) in primo luogo esprime piena condivisione per la scelta del Governo e, in particolare, del proprio Ministro vigilante di prevedere la necessità dell'autenticazione del notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile, in quanto tale scelta si pone in coerenza con gli interessi generali sottesi ai principi codicistici che demandano ai suddetti pubblici ufficiali competenze finalizzate al miglior funzionamento dei registri di pubblicità immobiliare e commerciale. Ed è appena il caso di rammentare che nell'ambito dei paesi OCSE l'Italia ha conseguito secondo i rapporti delle istituzioni finanziarie internazionali (fonte: Banca mondiale, *Rapporto Doing business*) uno dei posizionamenti migliori con riferimento a costi, tempistica ed efficienza nei trasferimenti immobiliari;

b) sottopone alla Commissione, al fine di superare le segnalate possibili incertezze interpretative e, quindi, al fine di una migliore attuazione delle disposizioni del decreto in conversione, l'opportunità di precisare la portata dell'art. 5, comma 3, D.L. n. 132/2014 con riferimento ai registri di pubblicità in generale piuttosto che alle sole ipotesi di cui all'articolo 2643, codice civile.

c) rinnova la propria disponibilità, già rappresentata al Ministero della Giustizia durante la consultazione pubblica che ha preceduto l'emanazione del decreto in conversione, a contribuire, nei modi che il Parlamento ed il Governo riterranno opportuni, all'eliminazione dell'arretrato civile ed al processo di degiurisdizionalizzazione in corso.

### **La riforma della giustizia civile.**

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura, richiamato il proprio deliberato del 12 settembre 2014 ed a corredo del medesimo, esprime, qui di seguito, una più compiuta valutazione del D.L. n. 132/2014 e degli ulteriori interventi sul processo civile preannunciati dal Governo.

Premesso e confermato il giudizio positivo sul riconoscimento del ruolo dell'Avvocatura sia in sede di preparazione del D.L., con le ripetute audizioni della medesima, unitamente alle altre componenti della giurisdizione, sia per la soluzione delle controversie fuori e dentro il processo civile, l'OUA ritiene di evidenziare alcuni aspetti dell'intervento – parte dei quali non affrontati in sede di concertazione – che meritano ulteriore approfondimento e modifica in sede di conversione del D.L. e di esame parlamentare del ddl.

### **I ARBITRATO E NEGOZIAZIONE ASSISTITA – INCENTIVI**

A) Se scopo della riforma è quello di smaltire l'arretrato e di rendere celere il processo, l'Avvocatura teme di essere poco seducente nei confronti dei propri clienti per orientarli a scegliere l'arbitrato traslativo, ossia la possibilità di trasferire in sede arbitrale il contenzioso in atto in sede giudiziale, ovvero la negoziazione assistita, in assenza di rilevanti agevolazioni fiscali e tributarie che pur nel corso del dibattito ministeriale erano state prospettate.

Sicuramente, anche in un'ottica sanzionatoria, potranno rivelarsi efficaci le condanne alle spese, che dovranno conseguire alla novella dell'art. 92 cpc. ed alla stretta tipizzazione dei casi di “compensazione” delle medesime, nonché l'automatica equiparazione degli interessi legali a quelli bancari e commerciali e l'applicazione di penali per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza alla condanna. Ma si tratta di misure che, soprattutto per processi avviati da tempo ed il cui esito si riveli comunque incerto, appaiono insufficienti a rendere effettivamente conveniente per le parti processuali l'abbandono del giudizio in favore di una soluzione della controversia devoluta ad arbitri (da pagare separatamente ed in aggiunta al già corrisposto contributo unificato).

Non appare, poi, condivisibile l'attribuzione del potere di individuazione dell'arbitro al Presidente dell'Ordine Distrettuale nell'ipotesi di cause pendenti, per l'appunto, in Corte di Appello. Quand'anche si ritenesse di mantenere tale competenza, nei casi in cui la causa penda in appello, il Presidente dell'Ordine Distrettuale dovrà individuare l'arbitro, attingendo agli iscritti a tutti gli albi del Distretto, in possesso dei requisiti indicati dalla norma in commento, e non soltanto a quelli appartenenti all'Ordine Distrettuale.

Appare, infine, opportuno indicare espressamente l'incompatibilità fra la funzione di consigliere dell'Ordine e l'incarico arbitrale ed estenderla anche ai consiglieri uscenti per almeno un'intera consiliatura successiva alla fine del loro mandato.

B) Va, altresì, ribadito che, nonostante il provvedimento normativo (onde il ricorso alla decretazione di urgenza) si ponga dichiaratamente l'obiettivo di ridurre l'arretrato (addirittura di dimezzarlo in un anno, secondo le dichiarazioni del Ministro e del Premier alla stampa), quello della devoluzione ad arbitri – di cui si è già rappresentata in più occasioni la scarsa efficacia e capacità attrattiva per le parti – è l'unico

strumento sostanzialmente messo in campo, il che rende anche obiettivamente forzato l'utilizzo dello strumento del decreto legge.

C) Per ridurre efficacemente l'arretrato, l'OUA già in passato ha segnalato la necessità di procedere: a) ad un reclutamento straordinario di magistrati togati ed onorari (questi ultimi adeguatamente selezionati e retribuiti) e dell'affidamento a questi della funzione esclusiva di decidere i processi pendenti da più di tre anni; b) alla tipizzazione di best practices utilizzate da numerosi tribunali (in primis quello di Torino), con cui si è affrontato e risolto il problema dell'arretrato, senza intervenire sulla struttura del processo, ma utilizzando strumenti, quali quello della comparizione personale delle parti finalizzata alla conciliazione, già presenti nel codice di rito.

C) Ulteriore perplessità si pone in relazione al fatto che il tentativo di negoziazione assistita sia previsto come obbligatorio per alcune materie.

Incentivare il ricorso agli adr attraverso la previsione della loro obbligatorietà in alcune materie ha già mostrato i suoi limiti con la mediazione, i cui risultati a distanza ormai di alcuni anni dalla sua introduzione sono tutt'altro che incoraggianti.

L'utilizzo degli ADR deve essere sentito dagli avvocati e soprattutto dai cittadini come strumento efficace e rapido per la soluzione delle controversie e giammai come un ostacolo all'accesso diretto alla giustizia. Perché si formi una "cultura della mediazione e della negoziazione", dunque, non occorre – ma anzi è improduttivo – il ricorso a posticce condizioni di procedibilità, ma occorre semmai incentivarne il ricorso attraverso tangibili vantaggi di ordine fiscale. Del resto, se fosse vero che la rapida definizione del contenzioso renderebbe il nostro Paese attrattivo per gli investimenti stranieri e potrebbe addirittura aumentare di un punto percentuale il PIL, il piccolo sacrificio che deriverebbe dagli sgravi fiscali indicati, sarebbe ampiamente compensato dall'aumento della base imponibile.

In ogni caso, dovrebbe essere evitato che in alcune delle materie indicate dall'art. 3, la condizione di procedibilità sia duplicata, persistendo quella derivante da altri speciali procedimenti di conciliazione e mediazione (art. 3, comma quinto).

Dovrebbe, invece, prevedersi espressamente che esperito infruttuosamente il tentativo di definizione del contenzioso attraverso il procedimento di negoziazione assistita, le parti fossero abilitate all'accesso alla giurisdizione senza ulteriori costosi ed inutili passaggi intermedi e, quindi, che quel procedimento sia sostitutivo dell'obbligo di mediazione e/o conciliazione nelle materie previste. A che pro caricare le parti di ulteriori costi se le stesse hanno già verificato che non ci sono gli elementi per un'intesa? Sarebbe, pertanto, auspicabile estendere l'ambito di obbligatorietà del tentativo di negoziazione assistita a tutte le materie per le quali vige, come condizione di procedibilità, l'obbligo di esperire la procedura di media-conciliazione, lasciando alla parte la decisione su quale delle due procedure utilizzare.

Particolarmente rilevante è la questione dei termini di procedibilità per la negoziazione, ove, come nel caso della RCA, sono già previsti termini perentori dal codice delle assicurazioni per attribuire alle compagnie assicuratrici lo "*spatium deliberandi*" per decidere se definire bonariamente il sinistro (cfr.: art. 145, Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209). Nella R.C.A., infatti, per cui non è prevista la mediazione obbligatoria, è invece, previsto espressamente come condizione di procedibilità il nuovo istituto della negoziazione assistita.

In definitiva, si propone: 1) che il termine di cui all'art 3. commi 1 e 2, per le materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorra unitamente ai primi; 2) che l'autenticazione della sottoscrizione dell'assistito da parte del proprio difensore possa essere rimandata al momento dell'accettazione del tentativo di accordo e non al momento dell'invito in quanto esistente già il rapporto fiduciario tra assistito e avvocato.

D) Altrettanto non condivisibile è la previsione di cui all'art. 5 comma 3, a norma della quale, per gli accordi aventi ad oggetto diritti soggetti a trascrizione è necessario l'intervento del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In pratica, se all'avvocato è richiesto di assumersi la responsabilità di dichiarare che quanto oggetto dell'accordo è conforme alle norme imperative ed all'ordinamento, e quindi di assumere funzioni "certificative e di pubblico ufficiale", anche attraverso l'autentica delle sottoscrizioni, tale previsione si giustifica solo nell'ottica di continuare a mantenere privilegi per alcune categorie che ormai esistono solo in Italia e in pochi altri paesi.

Una norma di tal fatta, inoltre, appare in contrasto con il dettato costituzionale (in particolar modo con l'art. 3) e, soprattutto, con la normativa comunitaria, perchè una volta riconosciuta all'avvocato le funzioni di cui innanzi, ben difficile sarebbe giustificare l'esclusione della mera facoltà di procedere alla trascrizione dell'accordo, che, come è noto, non ha effetti costitutivi ma meramente pubblicitari.

E) Va salutata con favore la previsione che consente la possibilità di conciliare le controversie di lavoro dinanzi agli avvocati delle parti, suggerita dall'Avvocatura associata.

## **II SEPARAZIONI E DIVORZI**

A) Per quanto attiene, invece, la possibilità di definire in negoziazione assistita le separazioni tra coniugi, l'OUA esprime perplessità sul fatto che tanto sia possibile solo per procedimenti nei quali la controversia riguardi coniugi senza figli minori, portatori di handicap ovvero maggiorenni non autosufficienti. Trattasi, infatti, di procedimenti numericamente molto limitati (10% del totale delle separazioni), rispetto a quelli che vedono coinvolti coniugi con figli minori. Dunque, l'effetto deflattivo del contenzioso sarebbe estremamente limitato.

Se l'ottica è quella di diminuire il carico e di lasciare al Giudice solo le questioni che davvero meritino il proprio intervento, dal momento che queste ipotesi costituiscono la maggioranza, ben si potrebbe estendere la negoziazione assistita anche ad esse, subordinandone l'efficacia al parere del P.M., che si dovrà considerare positivo ove non pervenga entro un certo termine, con l'ulteriore previsione che, soltanto in caso di parere negativo espresso del PM, il verbale di negoziazione assistita sarà soggetto all'omologa del Presidente del Tribunale.

B) In ogni caso appare spropositata ed immotivata - anche perché non prevista né in passato, né attualmente nessuna analoga sanzione a carico del cancelliere, né dell'ufficiale di stato civile che riceve l'atto - la sanzione prevista a carico dell'avvocato che non esegua o esegua con ritardo (anche in considerazione della ristrettezza del termine) la trasmissione di copia dell'accordo all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Si propone, pertanto, lo stralcio della norma (art. 6, comma 1), ovvero la sua modifica con l'aumento del termine per l'esecuzione dell'incombenza almeno a gg. 20 ed una congrua riduzione della sanzione (non più di 500 euro nel massimo). La norma, poi, appare incompleta in quanto non indica quale sia la P.A. competente ad irrogare la sanzione e le modalità di contestazione.

C) Estremamente pericolosa, anche dal punto di vista sociale è la banalizzazione del procedimento di separazione e di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, che si realizza con la mera comparizione dei coniugi, senza l'assistenza dell'avvocato, dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile.

E' pur vero che oggi la parte può comparire, sia pur soltanto in alcuni tribunali, dinanzi al Giudice senza l'assistenza tecnica, ma è altresì vero che il Tribunale e il P.M. esercitano una sostanziale funzione di tutela delle parti e dei minori, valutando l'ammissibilità e l'equilibrio dei patti, cosa che l'Ufficiale di Stato Civile non può e non è chiamato svolgere.

Appare evidente che consentire tale possibilità metterebbe a rischio il coniuge (economicamente o psicologicamente) più debole, inducendolo ad accettare rinunzie (totali o parziali) a propri diritti, soprattutto se, mancando l'obbligo di assistenza tecnica, lo stesso non fosse messo in condizione di apprezzare compiutamente se e quali diritti avrebbe potuto fare valere.

Senza dire che la possibilità di svincolarsi sic et simpliciter del vincolo matrimoniale eliminerebbe in radice (ed a prescindere da ogni valutazione di ordine religioso o morale, pure rilevanti) ogni solennità al matrimonio, al quale i futuri coniugi si accosterebbero senza l'opportuna riflessione che una simile scelta deve comportare. Il che comporterebbe costi sociali ed anche demografici (se non hai figli sciogli più facilmente il vincolo in via meramente amministrativa) non indifferenti.

A) Come già anticipato nel corso dei lavori ministeriali, appare inutile la previsione, poi recepita all'art. 14 del decreto-legge, di passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione, essendo già presenti nel nostro ordinamento gli strumenti che consentono al Giudice di ordinare l'immediata trattazione della causa e di definire con sentenza a motivazione abbreviata la controversia.

Peraltro, attesa l'attuale struttura del processo di cognizione e la facoltà consentita alle parti di integrare le proprie difese ed istanze istruttorie fino allo spirare dei termini di cui all'art. 183 comma VI, c.p.c., dovrebbe, quanto meno, prevedersi che il Giudice possa esercitare la facoltà indicata dall'art. 14, soltanto dopo lo spirare di quel termine.

In alternativa, si propone la modifica come segue della parte finale primo comma dell'art. 14: “(Il Giudice) *Se richiesto, ~~può~~ fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria*”.

B) Positivo è, invece, il giudizio sull'introduzione nel nostro ordinamento di strumenti di velocizzazione della fase istruttoria (affidavit, art. 15), sebbene sia richiesto al Magistrato una maggiore prudenza nell'esame e nella valutazione del materiale così acquisito, soprattutto in presenza di circostanziate contestazioni della controparte, a tutela del contraddittorio.

La norma, tuttavia, appare imprecisa nel momento in cui chiede al difensore una non meglio specificata attestazione di autenticità, per cui la stessa va riscritta con la precisazione che l'attestazione deve essere limitata alla provenienza delle dichiarazioni dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione, che è stato previamente identificato dallo stesso avvocato, ai sensi dell'art. 252 CPC. Viceversa, va lasciato al Giudice l'apprezzamento circa la sussistenza o meno di ipotesi di incapacità a testimoniare del dichiarante.

#### **IV LE NOVITA' NEL PROCESSO ESECUTIVO**

A) Seppur meritevole di rilevanti correttivi, estremamente interessante è la parte del decreto legge che si occupa di rendere efficace e fruttuoso il procedimento di esecuzione civile, a suo tempo fortemente censurato dalla Banca Mondiale nel suo report “Doing Business in Italy”.

Vene finalmente razionalizzata ed estesa la possibilità del creditore di avvalersi di tutte le banche dati pubbliche esistenti per la ricerca dei beni del debitore e si crea un sistema di esecuzione del pignoramento, sia mobiliare che immobiliare potenzialmente più efficace, anche grazie all'intervento degli avvocati, ulteriormente chiamati a dare collaborazione all'attività dell'ufficio.

B) Tuttavia, la previsione d'incentivi agli ufficiali giudiziari che la svolgono, appare incomprensibile (trattandosi di pubblici dipendenti già retribuiti dallo Stato e dalle parti, per lo svolgimento di quella specifica attività).

In ogni caso, appare spropositata la premialità prevista a vantaggio dei medesimi (e non chiare le modalità con le quali la stesse dovrà essere versata oltre che il suo regime fiscale), che svolgono attività di mera e semplice ricerca informatica dei beni da aggredire, in ipotesi di esecuzione fruttuosa: il 6% sul ricavato sino a € 10.000,00; 4% sino a € 25.000; 3% sull'importo superiore.

Occorrerebbe procedere ad un corposo, generale, ribasso delle indennità e, in ogni caso, introdurre ulteriori scaglioni di valore superiore ad €. 25.000,00, con conseguente graduale diminuzione della percentuale dell'indennità inversamente proporzionale all'aumento del valore.

C) E se si considera la delicatezza delle condizioni economiche di molte imprese italiane e il fatto che normalmente le procedure possono essere anche decine e nella stessa giornata, non è chi non veda come tale *aggio* sia del tutto eccessivo e spropositato (ben superiori a quelli riconosciuti ex lege ad Equitalia in ambito fiscale, che già fanno tanto discutere).

D) Tra l'altro, ci si chiede se, con indubbi benefici per la collettività, non sia opportuno consentire lo svolgimento di tali funzioni direttamente da parte degli avvocati.

Invero, le medesime attività di accesso alle banche dati, accompagnate da regolamentazione che consenta di registrare gli accessi, verificare l'esistenza delle condizioni che legittimano l'accesso medesimo, e sanzionare penalmente e deontologicamente ogni abuso, potrebbero essere svolte dagli avvocati direttamente senza il filtro dell'ufficiale giudiziario, anche in considerazione del fatto che l'atto di pignoramento è soltanto formalmente atto dell'ufficiale giudiziario, essendo lo stesso (quanto meno nell'esecuzione immobiliare e in quella presso terzi) redatto direttamente dall'avvocato e meramente sottoscritto dall'ufficiale giudiziario.

A tal fine sarebbe opportuno coinvolgere nel servizio e nell'esecuzione dei controlli il Consiglio dell'Ordine di riferimento, prevedendo il solo modesto rimborso delle spese relative all'accesso telematico, evitando in tal modo il notevole aggravio dei costi della procedura esecutiva di cui sarebbe onerato il debitore.

E) In ogni caso, farraginoso e inutile è la necessità di rivolgersi previamente al Presidente del Tribunale. Tale procedura ingolferà gli uffici dei Presidenti di Tribunale di numerosissime richieste, con il rischio di distrarli da compiti più urgenti e rilevanti, determinando, soprattutto nei tribunali più grandi, perdite di tempo che potrebbero pregiudicare l'efficacia del tentativo di esecuzione.

La norma, peraltro, pare escludere ogni discrezionalità del Presidente del Tribunale, che dovrebbe limitarsi a verificare l'esistenza di un valido titolo esecutivo, verifica che comunque compete anche oggi all'ufficiale giudiziario prima di eseguire il pignoramento.

F) Inoltre, si suggerisce l'opportunità di prevedere che anche il pignoramento degli automezzi avvenga nelle forme del pignoramento dei mobili registrati, già previste per i natanti e gli aeromobili, mediante trascrizione presso il PRA, con contestuale diffida al debitore a indicare il luogo in cui si trova il bene, a non disporre del bene medesimo e a non utilizzarlo.

G) Per quanto attiene alla previsione di cui all'art. 18, si segnala la difformità di trattamento fra l'obbligo di consegna del processo verbale di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto posto a carico all'ufficiale giudiziario in modo del tutto generico ("*senza ritardo*") e lo stringente termine (*10 giorni*)

imposto al creditore per l'iscrizione a ruolo. Tale termine va quantomeno aumentato fino a trenta giorni, tenuto conto altresì della necessità dell'avvocato di consultare il proprio assistito per decidere, in caso di pignoramento soltanto parzialmente fruttuoso, se proseguire l'esecuzione o meno.

## **V LA RIDUZIONE DELLA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI E DELLE FERIE DEI MAGISTRATI**

L'OUA e l'intera Avvocatura hanno più volte affermato e qui intendono ribadirlo che la riduzione della sospensione feriale dei termini, che non equivale, se non per facile quanto errata, semplificazione giornalistica, a "*chiusura dei Tribunali*" (che restano aperti tutto l'anno) non ha e non potrà determinare alcuna efficacia sulla velocizzazione dei processi e sull'incremento dell'efficienza, anche perché dovrà scontare la necessità di consentire a Magistrati, personale di cancelleria e ufficiali giudiziari di godere delle ferie. Sicché, vi sarà il forte rischio che l'attività, per quanto ufficialmente non sospesa, resti, di fatto, paralizzata per l'assenza o la non sufficiente presenza negli uffici del personale.

Durante la sospensione, è sempre stato garantito il disbrigo degli affari urgenti – alcuni anche mediaticamente di grandissimo richiamo – persino dalla S.C. di Cassazione.

Ciononostante, l'Avvocatura, responsabilmente, ritiene possibile farsi carico dell'esigenza del Paese di ripartire e, quindi, sacrificare due settimane di sospensione, nel momento in cui il Governo ha richiesto un analogo sacrificio ad altre categorie, compresa quella dei Magistrati.

Tuttavia, ragioni di equità e di organizzazione degli studi legali (anche gli avvocati hanno dipendenti - spesso soltanto, non sostituibile - che vanno in ferie ad agosto), impongono che la sospensione operi per tutto il mese di agosto dall'1 al 31, così realizzando ispo facto una sostanziale parificazione – seppure parziale, considerando i giorni festivi - con la durata delle ferie dei Magistrati, come ridotta dall'art. 16.

L'Avvocatura ritiene condivisibile l'ipotesi di consentire che, durante il periodo di ferie dei Magistrati, vengano sospesi i termini di deposito dei provvedimenti giurisdizionali, invitando, tuttavia, gli ispettori ministeriali, i Consigli Giudiziari ed il CSM ad eseguire un più rigoroso esame del rispetto di tali termini nel corso dell'intero anno ed a sanzionare ogni abuso. A tal fine, si ribadisce la richiesta di estendere le facoltà degli avvocati componenti dei Consigli Giudiziari, consentendo agli stessi di interloquire anche in merito alla valutazione della professionalità dei magistrati anche togati.

## **VI BREVI CONSIDERAZIONI SUL DDL DELEGA DI RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE**

A) Il vero tallone d'Achille del processo civile, al quale, peraltro, seppur timidamente, la commissione Berruti, che ha predisposto il disegno di legge delega di riforma complessiva, ha cominciato a porre mano, rimane quello del controllo della qualità e della quantità dei provvedimenti giudiziari, figli anche del controllo sull'effettiva qualificazione e competenza dei giudicanti.

L'argomento dialettico, ripetutamente utilizzato dalla Magistratura associata, secondo cui i Magistrati italiani sarebbero ai vertici delle statistiche europee di efficienza, va, peraltro, contestato, con la considerazione che in quella statistica rientrano una miriade di provvedimenti giurisdizionali (decreti di archiviazione in penale, decreti di omologa di separazioni e divorzi, sentenze in ambito previdenziale, verbali di conciliazione, soprattutto in ambito lavoristico), seriali, che presentano gradi di difficoltà

pressoché inesistenti. Peraltro, spesso la quantità dei provvedimenti si scontra inevitabilmente con la qualità dei medesimi.

Emblematica, in proposito, è quella parte della predetta relazione della commissione Berruti, in cui espressamente si riconosce che la Corte di Cassazione è composta ormai da un “*numero intollerabilmente elefantiaco*” di consiglieri, selezionati in modo para-automatico in base “*all'anzianità salvo demerito*” e non in base alla effettiva competenza, essendo necessaria una “*radicale revisione dei criteri di nomina degli incarichi da parte dell'organo di autogoverno che conduca finalmente ad una autentica e non spartitoria selezione di uomini, compiuta sulla base di accertate professionalità*”. Si tratta di concetti ripetutamente affermati dall'Avvocatura.

B) Prima di approfondire l'esame del ddl delega, appare opportuna la considerazione generale che lo stesso appare estremamente generico, tale da lasciare al Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, un ambito di manovra esageratamente ampio, il tutto in violazione del precetto dell'art. 76 Cost.

C) Opportuna è la proposta, contenuta nel disegno di legge delega della commissione Berruti, di revisione e/o abolizione di alcuni principi formalistici (ad esempio quello della cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione, che imponeva la trascrizione nel ricorso del contenuto dei documenti ritenuti essenziali ai fini della riprova della tesi auspicata, confliggente, sovente, con il principio della brevità degli atti) che hanno condotto, di frequente, ad odiose dichiarazioni di inammissibilità di ricorsi sulla base di vizi formali, determinando la sostanziale perdita della funzione nomofilattica della S.C., la cui esistenza è condizione imprescindibile di certezza del diritto, nonché di riduzione del contenzioso: chi preventivamente è in grado di conoscere la debolezza della propria tesi è spesso incentivato a soluzioni transattive e a non alimentare inutili contenziosi.

D) Nel disegno di legge delega, poi, sono affrontate due questioni estremamente delicate: quella dell'ampliamento di competenza del cosiddetto Tribunale delle imprese e, dall'altro, quello della istituzione del Tribunale della famiglia.

Per quanto attiene al primo, si osserva: a) la migliore efficienza del Tribunale delle imprese rispetto a quello ordinario, posta alla base della previsione di ampliarne le competenze, non è supportata da alcun dato statistico, né relativamente alla durata dei procedimenti, né tanto meno alla resistenza delle decisioni di primo grado, sicché il suggerito ampliamento si fonda su dati meramente empirici; b) vi è il serio pericolo che l'ampliamento di funzioni possa trasformare le sezioni specializzate (tali sono nella sostanza i Tribunali delle imprese) in veri e propri giudici speciali, contrari al dettato costituzionale; c) la volontà del governo di aumentare le competenze del Tribunale delle imprese rischia di far decadere o quanto meno annacquare il livello di competenze specialistiche dei magistrati che, invece, l'istituzione del Tribunale delle imprese intendeva garantire; d) la delega non prevede alcun intervento sul contributo unificato per i procedimenti innanzi il Tribunale delle imprese, che, come è noto, è previsto in misura doppia rispetto a quello ordinario, il che renderebbe ancor più arduo l'accesso alla giustizia, non soltanto dei cittadini, ma anche delle imprese, aggiungendosi alla maggiore distanza dal territorio di provenienza, il che appare gravissimo soprattutto perché le “nuove competenze” includono cause/procedimenti di minor rilievo, per le quali il pagamento di un contributo unificato elevato appare francamente odioso.

E) Relativamente al Tribunale della Famiglia, la delega, così come anche la relazione che accompagna il ddl, non brilla per chiarezza.

In particolare, se appare chiaro che le sezioni specializzate faranno parte del Tribunale ordinario a livello circondariale e a livello distrettuale (in questo caso acquisendo anche competenze oggi proprie del Tribunale per i Minorenni), non appare chiaro se, come auspicato dalla maggioranza delle associazioni forensi, oltre che dall'OUA, sia finalmente prevista – ma obiettivamente ciò non sembrerebbe – la definitiva eliminazione dei Tribunali per i Minorenni ed il recupero del relativo personale (togato e non) all'interno della giurisdizione ordinaria.

Molta attenzione, inoltre, meritano le modalità con le quali dovrà essere disciplinato lo “*ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza*”, non potendosi negare che l'utilizzo di tali figure nei Tribunali per i Minorenni è stato spesso fonte di abusi e di gravi ingiustizie.

F) Il ddl, per quanto attiene alla struttura del processo civile, appare piuttosto preoccupato di ridurre i tempi iniziali del giudizio – ricorrendo nella relazione anche a forzature, come quelle inerenti alla possibilità che l'attore utilizzi ben più dei 90 giorni del termine a comparire concessogli (e perché mai dovrebbe?) o che per la soluzione della prima fase occorra più di un anno prima che il Giudice possa provvedere sulle prove – che non di occuparsi del vero problema, che è quello della fase di decisione della causa.

A tal fine si osserva che l'anticipazione del deposito delle difese conclusionali rispetto al momento dell'assunzione a riserva della causa, non ha granché di risolutivo, perché, anzi può accadere che le parti predispongano le proprie difese per poi trovarsi di fronte ad un rinvio di ufficio dell'udienza, o, peggio, con il Giudice che rinvii per più volte la riserva, perché oberato da altre riserve decisorie o istruttorie, ritenute più meritevoli.

Il che può determinare nelle parti l'esigenza di tornare a redigere le difese (così venendo meno al principio di contenimento del numero e della lunghezza degli scritti difensivi), perché, magari, nelle more (spesso si può trattare di anni) sono cambiati gli orientamenti giurisprudenziali o, addirittura, la normativa di riferimento.

Parimenti, se può apparire utile ridurre il numero di memorie istruttorie attualmente disciplinate dall'art. 183, comma sesto, non ha molto senso intervenire sulla riduzione dei termini, posto che, se la fase iniziale durasse di meno, ciò non garantirebbe che la decisione arrivi in tempi più ridotti se il giudice non è comunque in grado di smaltire le decisioni. Viceversa, dovrebbe essere eliminata l'udienza successiva al deposito delle memorie istruttorie, che si risolve spesso nella mera acquisizione del fascicolo da parte del Giudice per la riserva.

G) Preoccupante, per eventuali abusi che potrebbero derivarne, è l'incentivazione all'uso della proposta di conciliazione, alla quale dovrebbe pervenirsi soltanto dopo che l'istruttoria è terminata e la causa è ritenuta dal giudice matura per la decisione, anche quale alternativa alla possibilità di applicazione dell'art. 281 sexies e 186 quater CPC; piuttosto, andrebbe stimolato e monitorato un efficace uso dei poteri di direzione del giudizio che già ora spettano al giudice, sia nel sanzionare i ritardi degli ausiliari (i consulenti tecnici in particolare), sia nel ridurre le liste di testi, sia nel revocare/modificare le ordinanze istruttorie, ogni qual volta si ritenga che la causa sia matura per la decisione.

H) Per quanto attiene l'appello, se può salutarsi con favore la previsione di eliminazione del c.d. filtro, che ha dimostrato tutta la sua iniquità ed inefficacia, come ampiamente previsto dall'OUA, preoccupano innovazioni che incidono esageratamente sulla forma dell'atto di appello, tali da attribuire ai giudici una notevole discrezionalità nel sanzionare con l'inammissibilità il gravame, con contemporaneo aumento dei casi di responsabilità professionale dell'avvocato.

La struttura del giudizio di appello dovrebbe essere snellita, con l'anticipazione della precisazione delle conclusioni alla prima udienza, il che consentirebbe anche di ridurre l'abuso del ricorso all'inibitoria, che dovrebbe restare riservato soltanto a situazioni di effettiva urgenza ed indifferibilità della sospensione della decisione impugnata e senza punitive sanzioni economiche.

I) Non si comprende bene la ragione d'introduzione della previsione dell'immediata provvisoria esecutorietà delle sentenze di primo grado, che è già prevista, a meno che non si voglia includere in questa previsione anche le sentenze di natura costitutiva, che, secondo la migliore giurisprudenza, sono le uniche che si sottraggono – peraltro per condivisibili ragioni di natura sostanziale e non processuale – alla previsione medesima. Anche su questo punto sarebbe necessario un chiarimento.

L) Preoccupa, inoltre, la possibilità di adozione di modelli di motivazione sintetici da parte della Cassazione (sperando che gli stessi non si trasformino in veri e propri moduli prestampati, a cui aggiungere solo il nome delle parti in causa e gli estremi della sentenza impugnata) e la possibilità di fruire della collaborazione di giovani laureati, che se può avere un senso in Tribunale, appare particolarmente pericolosa innanzi alla S.C., vista l'intangibilità delle relative decisioni.

M) Contrarietà totale si esprime, infine, rispetto all'introduzione del principio di sinteticità degli atti, soprattutto se allo stesso dovesse accompagnarsi, in sede di esercizio della delega, la previsione di possibili declaratorie di nullità o inammissibilità degli atti processuali. Non potendosi intervenire in dettaglio nel delineare il principio di sinteticità, si correrebbe il serio rischio di attribuire alla discrezione del singolo Magistrato la valutazione circa l'effettivo superamento o meno della lunghezza massima di un atto, con rischio evidente di abusi e ingiustizie.

## UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI

Osservazioni sul D.L. 12 settembre 2014 n. 132

1) **art. 1**

Pieno consenso vi è sull'istituto della "**translatio iudicii**" in sede arbitrale.

Con la precisazione che **così come la norma è stata formulata, l'istituto non è "appetibile"** ed è quindi facile prevedere che sarebbe l'ennesima occasione sprecata.

- a) **In primo luogo** non si può infatti dimenticare che, nel momento in cui dovrebbe operare la translatio, le parti hanno già sostenuto tutte le spese del giudizio richieste dallo Stato (pagamento dei contributi unificati, marche, etc.). Con il passaggio all'arbitrato le medesime parti dovrebbero sobbarcarsi un ulteriore e non indifferente costo aggiuntivo, costituito dal compenso del Collegio Arbitrale. E' necessario prevedere quindi (come peraltro preannunciato dal Ministro della Giustizia), benefici fiscali che potrebbero consistere nell'esonero dell'imposta di registrazione del lodo e in crediti di imposta per il compenso pagato agli arbitri.
- b) In secondo luogo l'arbitrato intanto sarà "appetibile" in quanto gli arbitri, a cui verrà devoluto il giudizio, siano tecnicamente preparati ed assolutamente terzi ed imparziali. L'attuale meccanismo (pur emendato rispetto al progetto iniziale) non fornisce ancora tali garanzie. Innanzitutto deve essere assolutamente privilegiata la scelta consensuale delle parti e deve divenire meramente residuale l'ipotesi in cui l'arbitro sia designato da un soggetto terzo (solo nel caso in cui le parti non trovino l'accordo).
- c) Non è dato poi capire quali garanzie possa offrire un elenco composto da avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo e che non hanno riportato condanne disciplinari definitive, né quale sia il senso della limitazione della scelta agli iscritti a quell'ordine circondariale, quando invece, l'arbitro può essere opportuno che non sia "contiguo", anche dal punto di vista territoriale.
- d) Inoltre (anche per ridurre i costi della procedura arbitrale ) le parti devono essere libere se scegliere di nominare un collegio o un singolo arbitro.

- e) Le parti devono altresì essere libere di scegliere se nominare direttamente gli arbitri o demandare la procedura ad un organismo arbitrale, che provveda in tal senso (come le Camere arbitrali presso i COA, la Corte Nazionale Arbitrale dell'UNCC, etc.,).
- f) Appare poi incongrua la previsione che nei giudizi d'appello il procedimento arbitrale si debba concludere con la pronuncia del lodo entro 120 giorni, pena l'obbligo di riassunzione avanti al giudice di appello.  
Il termine di 120 giorni può essere assolutamente insufficiente, particolarmente ove il collegio debba espletare adempimenti istruttori, e comunque, la scelta di devolvere in arbitri la controversia deve essere definitiva e non più soggetta ad un ritorno alla giurisdizione statale.
- g) Infine, se si vuole dare uno stabile sbocco all'istituto (e non limitarlo all'attuale contingenza), del comma 1 si dovrebbe estendere l'applicabilità della "translatio" anche ai giudizi iscritti a ruolo successivamente al decreto legge.

2) Per quanto concerne la Convenzione di negoziazione assistita, (capo II - art. 2/12) l'Unione Nazionale delle Camere Civili è pienamente favorevole e non potrebbe essere altrimenti, dal momento che la prima proposta di legge è stata avanzata dalla nostra Unione Nazionale, unitamente all'Unione Regionale dei COA del Triveneto e ad AIAF.

- a) Anche in questo caso, però, come per la translatio, l'"appetibilità" dell'istituto è notevolmente ridotta, in carenza di incentivi fiscali e ciò rappresenta anche un'iniqua e ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei procedimenti di mediazione.
- b) Modificando quanto previsto nell'art.3, comma 4, andrebbe stabilito che la procedura di negoziazione assistita è, in ogni caso, alternativa alla mediazione, anche obbligatoria.
- e) Aberrante è la previsione dell'art 6, comma IV, in forza della quale, ove l'avvocato non trasmetta entro 10 giorni all'ufficiale dello stato civile l'accordo in materia di separazione e divorzio, dovrebbe essere applicata dal Comune una sanzione amministrativa da € 5.000,00 ad €50.000,00.

### 3) Art. 12

Decisa contrarietà si esprime in merito alle previsioni dell'art. 12. Non è pensabile che i coniugi, senza l'assistenza tecnica dei difensori e neppure la presenza di magistrati, possano concludere innanzi all'ufficiale dello stato civile, un accordo di separazione personale o di

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. La norma deve essere soppressa o, quantomeno, prevista l'assistenza obbligatoria dell'avvocato.

#### 4) Art 14

Notevoli perplessità erano state sollevate e tuttora vengono ribadite in relazione all'introduzione dell'art 183 bis c.p.c., che prevede che il giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, possa disporre con ordinanza la trasformazione del processo dal rito ordinario al rito sommario.

Tale disposizione richiederebbe innanzitutto che il giudice conosca perfettamente il processo (cosa per verità oggi molto rara) e vi è poi il rischio di automatismi o di provvedimenti che dalla discrezionalità potrebbero scivolare nell'arbitrarietà.

#### 5) Art 15

L'art 257 ter, che si vorrebbe introdurre, prevede la facoltà delle parti di produrre dichiarazioni di terzi di cui il difensore dovrebbe attestare l'autenticità.

Si tratta di un problema di grande "delicatezza", sul quale l'Unione Nazionale delle Camere Civili e ANM hanno già espresso forti riserve. L'istruzione probatoria è il momento centrale del processo e le testimonianze devono quindi essere assunte nel contraddittorio delle parti, alla presenza del giudice.

Non si può consentire che, al solo scopo di cercare di ridurre i tempi del giudizio, vengano meno certe garanzie essenziali, che potrebbero profondamente "inquinare" l'esito del processo.

#### 6) Art 16

La previsione dell'art. 16, contenente la riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati, ha un evidente carattere demagogico ed è necessario quindi avere presente che, nella realtà dei fatti, è destinata a creare più problemi di quanti non ne risolva.

Se tuttavia si vuole intendere come segnale "simbolico", l'UNCC non si oppone a tale modifica (pur certamente gravosissima per l'avvocatura, perché la scadenza di atti giudiziari nei primi giorni di settembre costringerà gli avvocati a predisporre tali atti nella seconda metà del mese di agosto).

Quanto meno, però, il periodo feriale dovrebbe essere ricompreso sì 1 al 31 agosto.

7) Art 17

Certamente bene per quanto riguarda l'aumento del tasso di interesse, sul quale l'UNCC aveva molto insistito.

8) Artt 18/20

Per le norme successive, concernenti il processo esecutivo, si esprime in linea di massima consenso, salvo un più approfondito esame che, in questa sede, non può essere compiuto e con la precisazione che non appare ragionevole la disposizione del novellato art 557 cp.c che prevede che il creditore debba depositare nella cancelleria dell'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo entro 10 giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. A tacere della brevità del termine, tale disposizione, obbligando all'immediata iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, rende più difficili gli accordi che spesso intervengono subito dopo l'esecuzione del pignoramento, aggravando il carico delle spese ed in contraddizione con i dichiarati intenti deflattivi.

Parma - Roma, 24 settembre 2014

Avv. Renzo Menoni

## **ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE**

Il direttivo nazionale ANF

- Riunito in data 17 settembre 2014;
- Esaminato il *decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 denominato "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione in materia di processo civile"*

RITIENE POSITIVO

il metodo di confronto con le Associazioni e le Istituzioni Forensi inaugurato dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando, che segna una netta discontinuità con l'operato dei suoi predecessori

## AUSPICA

che tale metodo possa, per il futuro, essere assunto come regola per consentire il fattivo contributo dei protagonisti della giurisdizione

## RITIENE

nell'ottica di tutelare al meglio le esigenze della collettività, delle quali l'avvocatura si fa carico quotidianamente e di collaborare costruttivamente alla efficacia ed effettiva incidenza dei provvedimenti assunti, di segnalare le numerose criticità che il decreto legge presenta, nella convinzione che alle stesse potrà agevolmente porsi rimedio nel corso dell'iter di conversione, mediante la presentazione e

l'approvazione di emendamenti che, si auspica, trovino il consenso del Governo.

- Preliminarmente, si rileva che le misure adottate in tema di giustizia seguendo l'iter della decretazione d'urgenza si sono sostanzialmente sempre rivelate poco efficaci, in virtù della disorganicità degli interventi; il che fa ragionevolmente supporre che anche le misure urgenti oggi proposte rischino di sortire il medesimo risultato.
- Le modifiche contenute nel decreto legge risultano in diversi passaggi incongruenti con il procedimento di riscrittura delle norme processuali-civilistiche avviato dalla 'commissione Berruti', dal cui elaborato trae origine il D.D.L delega sulla riforma del processo civile, pure presentato in Consiglio dei Ministri alla fine dello scorso mese di agosto.
- L'esistenza del procedimento di legislazione delegata sui temi processuali avrebbe più opportunamente potuto consegnare alla decretazione d'urgenza altre esigenze, quali la immediata e tempestiva copertura dei vuoti nella pianta organica della magistratura e del personale amministrativo degli uffici giudiziari; con ciò verrebbe, tra l'altro, favorito l'ingresso nei ruoli del personale della giustizia di forza lavoro giovane, ontologicamente più adatta a gestire i nuovi strumenti tecnici del processo, in primis il processo civile telematico ( l'età media del personale di cancelleria in servizio è, attualmente, di oltre 50 anni; solo il 12% *dei* magistrati attualmente in servizio ha meno di 40 anni) e a offrire quindi maggiore efficienza e produttività
- Con riferimento al contenuto del D.L., si rileva che, pur in presenza di talune positive novità (quali la validità degli accordi patrocinati da avvocati nella materia giuslavoristica, l'affidamento agli avvocati che presentino determinate caratteristiche dei procedimenti di

separazione e divorzio, il nuovo regime delle spese e degli interessi in caso di ritardato pagamento) il provvedimento si presenta piuttosto lacunoso, e comunque mancante della necessaria sistematicità con riferimento all'impianto generale della giurisdizione statale. Si è scelto di radicare nel sistema mezzi alternativi di risoluzione delle controversie, senza un preventivo serio riparto dei diritti tutelabili e per *di più* presentandoli come la soluzione all'annoso problema dell'arretrato, senza comprendere che, in mancanza di adeguati incentivi ed agevolazioni, anche e soprattutto di natura fiscale e tributaria, tali mezzi rivestono scarsissimo *appeal* per il cittadino;

- Analogamente, vengono inseriti istituti mutuati da altri ordinamenti ( come ad esempio *Vaffidavit*), senza considerare il diverso *humus culturale* nel quale vengono calati e le conseguenze che possono provocare, in mancanza di adeguate misure di bilanciamento;
  - L'istituto della negoziazione assistita, che pure l'avvocatura ha sempre considerato positivamente, tanto da farne espressa richiesta in una mozione approvata nell'ultimo Congresso Nazionale di Bari del 2012, presentato come obbligatorio, in aggiunta e non in alternativa alla conciliazione obbligatoria, e per materie diverse, sortisce l'effetto di porre a rischio improcedibilità almeno l'80% del contenzioso probabile, senza nel contempo dare effettive garanzie di successo. Il suo ambito di applicazione, inoltre, risulta ingiustificatamente ridotto ( ad esempio, per quanto riguarda le separazione e i divorzi);
- Notevoli perplessità suscita poi la previsione che consente ai coniugi la separazione e il divorzio consensuali, mediante presentazione personale davanti all'ufficiale dello stato civile negli stessi casi in cui è consentita la negoziazione assistita, poiché la delicatezza delle problematiche di diritto di famiglia fa presagire un aumento del contenzioso avente ad oggetto gli accordi raggiunti senza l'assistenza del difensore , soggetto tecnicamente affidabile, consapevole e competente;
- Quanto alle novità nella materia della esecuzione forzata, il provvedimento disegna un processo esecutivo connotato dalla persistente macchinosità e burocratizzazione tipica del procedimento pubblico, oltreché da un sistema di compensi per gli ufficiali giudiziari che viene a gravare, unicamente e ingiustificatamente, sul creditore procedente, con un ingente aumento di costi per quest'ultimo;
- Nell'ottica della diffusione culturale degli strumenti alternativi, sarà opportuno prevedere la volontarietà della negoziazione assistita, in linea con la obbligatorietà a termine della conciliazione ex D.Lgvo 28/2010.

**DOTT.SSA GLORIA SERVETTI - IX SEZIONE TRIBUNALE CIVILE MILANO**

**DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 132**

*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato  
in materia di processo civile*

(G.U. n. 212 del 12.09.2014)

Nell'impossibilità di accogliere il gradito invito per un'audizione personale in Commissione Giustizia del Senato mi permetto di trasmettere all'attenzione degli Illustri Componenti le seguenti brevi e schematiche

OSSERVAZIONI
--------------

a) **SULL'ART. 6** (*CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO PER LE  
SOLUZIONI CONSENSUALI.....*)

1 - La previsione di nuovo conio riguarda indistintamente le separazioni consensuali e le declaratorie di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quanto a dire situazioni fra loro profondamente differenti: la separazione personale non incide sullo status di coniuge, non produce effetti irreversibili e infatti può, per sua natura, essere privata di ogni efficacia in conseguenza di un atto personalissimo quale la riconciliazione tra le parti

(riconciliazione della quale si *può*, ma non necessariamente si deve, chiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio).

La differenza sostanziale tra i due istituti giuridici è stata ben colta dal Legislatore della Novella n. 74/1987 che, nel prevedere l'innovativa fattispecie del divorzio su domanda congiunta, non ha adottato uno schema processuale analogo a quello previsto per la separazione (verbale sottoscritto innanzi al presidente e decreto di omologazione da parte del tribunale in composizione collegiale) ma ha continuato a prevedere l'emanazione di una sentenza (collegiale), ancorché su ricorso congiunto, proprio perché nell'ordinamento le statuizioni sullo *status* personale (a titolo esemplificativo, il disconoscimento o la dichiarazione giudiziale di paternità, l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ecc.) sono assoggettate alla forma di sentenza e acquistano efficacia al relativo passaggio in giudicato.

Consentire la regolamentazione/modificazione dello *status* in forma convenzionale costituisce un *unicum* nel sistema, difficilmente armonizzabile con tutte le altre previsioni di legge.

2 – La valenza pubblicistica propria anche degli istituti della separazione personale e del divorzio comporta l'intervento necessario del Pubblico Ministero, anche nei casi in cui non vi sia presenza di figli minori della coppia separanda o divorzianda (art. 70, primo comma, c.p.c., laddove al n. 2 è previsto detto intervento, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, “*nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi*”). In mancanza di modifica legislativa della norma richiamata, la nuova previsione di convenzione all'esito di negoziazione assistita darebbe origine a una significativa aporia interna al sistema.

3 – La nuova disposizione esclude il ricorso alla fattispecie convenzionale solo in presenza di figli minori (o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, quanto a dire di quei figli che già la legge n. 54/2006 ha equiparato ai minori di età) o di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, mentre lascia del tutto aperto lo spazio della regolamentazione pattizia, comprendendo anche trasferimenti patrimoniali e determinazione

di assegni periodici per il coniuge. Da qui un dubbio sulla portata precettiva della norma, atteso che non è chiaro se la negoziazione assistita debba vedere la presenza di un difensore per ciascuna parte (come lascerebbe intendere l'adozione del termine stesso "negoziazione" che richiama un concetto di bilateralità) o se sia sufficiente l'intervento di un solo avvocato (come parrebbe desumersi dal singolare adottato nel testo). Già molti rappresentanti del Foro si sono posti simile interrogativo, non mancando di rilevare come un'effettiva tutela del coniuge economicamente più debole potrebbe risultare, almeno in linea di principio, compromessa dalla possibile mancanza di un proprio difensore.

4 – Una volta raggiunto l'accordo, e redatta la convenzione, è previsto l'obbligo (sanzionabile) a carico dell'avvocato di "trasmettere" entro dieci giorni copia, dal medesimo autenticata, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto: seria fonte di equivoci è la mancanza di specificazione in ordine alle modalità di trasmissione, non essendo chiaro se debba trattarsi di una notificazione, di una più semplice comunicazione o, persino, di una comunicazione mediante posta elettronica certificata. Essenziale appare altresì chiarire che il Comune deve essere quello in cui il matrimonio è stato celebrato e in cui, quindi, per primo l'atto è stato iscritto o trascritto, così da evitare che il legale opti, erroneamente, per il Comune di seconda o terza trascrizione.

5 – Il verbale di separazione e la sentenza di divorzio costituiscono titoli esecutivi, sì che è ragionevole inferire che analogo valore debbano avere le convenzioni redatte all'esito della procedura di negoziazione assistita, posto che altrimenti la garanzia per le parti verrebbe in larga misura meno. Poiché il terzo comma dell'art. 6 prevede l'obbligo dell'avvocato di trasmettere all'ufficiale dello stato civile "copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'art. 5" e l'art. 5 a sua volta stabilisce che l'accordo "*costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale*", è consequenziale ritenere che il titolo, composito, sia costituito dall'accordo-convenzione e dalla sua trascrizione.

Dovrà il legale conservare l'originale, sarà possibile dare impulso a un'azione esecutiva utilizzando lo stesso come titolo o dovrà esservi allegata prova dell'avvenuta trascrizione? A chi competerà rilasciare ulteriori copie esecutive? Il regime dei titoli esecutivi nell'ordinamento è alquanto rigoroso, mentre affidare totalmente la relativa gestione all'avvocato (o all'ufficiale dello stato civile) potrebbe produrre non pochi effetti preoccupanti, come ad esempio nel caso di cessazione dell'attività da parte dell'avvocato, per la mancanza di un archivio generale e di previsioni analoghe a quelle in vigore per la professione notarile.

6 – Nei procedimenti, consensuali o contenziosi, innanzi al giudice è previsto, in via preliminare, l'espletamento di un tentativo di conciliazione che ha finalità diverse rispetto alla “consensualizzazione”: detto tentativo officioso viene, di necessità, a mancare nella procedura di negoziazione assistita e in quella che vede il solo intervento dell'ufficiale di stato civile. Una tale differenza potrebbe profilare una disparità di trattamento, al punto che se non venisse abrogata la norma che prevede in giudizio l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione non sarebbero esclusi profili di incostituzionalità.

b) **SULL'ART. 12** – *LA PROCEDURA CONSENSUALE INNANZI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE*

Ancora maggiori perplessità si profilano con riguardo alla procedura del tutto innovativa (procedura che si può definire puramente amministrativa, estranea alla maggior parte dei Paesi europei e da tempo in essere solo in Danimarca) che investe l'ufficiale di stato civile di rilevanti competenze; oltre a quanto già in precedenza osservato si presentano, infatti, ulteriori problematiche:

1 – Se viene interessato l'ufficiale del Comune di residenza (di almeno uno dei coniugi), sarà il medesimo chiamato a effettuare le comunicazioni ad altro Comune, cioè a quello in cui il matrimonio è stato celebrato, per le annotazioni a margine (oggi gli uffici giudiziari

effettuano le comunicazioni direttamente al Comune competente per il luogo di celebrazione del matrimonio).

2 – La norma indica che l'ufficiale *riceve* personalmente da ciascuna delle parti la dichiarazione di volersi separare o vedere cessati gli effetti civili del matrimonio o dichiarato lo scioglimento dello stesso: ricevuta la dichiarazione, l'atto contenente l'accordo (anche le *condizioni* dell'accordo) viene *compilato e sottoscritto* immediatamente dopo, il che sembra comportare che della redazione e predisposizione dell'atto debba farsi carico l'ufficiale stesso. Sarà questi, dunque, a intervenire con il compito di dare forma giuridicamente corretta all'accordo dei coniugi, i quali possono a ciò essere del tutto impreparati per carenza di conoscenze ecc. Il compito demandato all'ufficiale si presenta, quindi, alquanto gravoso ed è inevitabile ipotizzare un non breve percorso di formazione.

3 – In tema di divorzio i controlli demandati sono, poi, molteplici e delicati: tra questi, la verifica del decorso del termine di ininterrotta separazione, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, l'importanza della data dell'udienza *ex art. 708 c.p.c.* nel caso vi sia stata successivamente trasformazione del rito da giudiziale a consensuale ecc., profili tutti che sottendono un buon livello di conoscenza di elementi di diritto.

4 – Nulla è previsto sulla possibilità per l'ufficiale di *rifutare* di concludere la procedura, nel caso in cui non ritenga (giustamente o per errore) sussistenti i presupposti: in tal caso, quale rimedio può essere messo a disposizione dei coniugi? Debbono impugnare il diniego, ove formalizzato, oppure possono optare senza indugio per l'instaurazione del procedimento innanzi al tribunale? O, ancora, può essere loro concesso di avanzare identica richiesta a diverso ufficiale dello stato civile, presso un altro Comune comunque competente *ex art. 12*? Qualsiasi, per quanto eventuale, ipotesi analoga al c.d. *forum shopping* dovrebbe essere a priori scongiurata.

5 - Il terzo comma dell'art. 12 prevede che l'accordo concluso dinanzi all'ufficiale dello stato civile “*non può contenere patti di trasferimento patrimoniale*”, ma oscuro è il significato

sostanziale del divieto. Certamente non possono essere contemplati trasferimenti immobiliari, né con effetto traslativo né con meri effetti obbligatori, ma dubbi si presentano con riguardo alla c.d. *una tantum* sostitutiva dell'assegno periodico divorzile (una somma capitale sembra poter essere ricondotta alla nozione di trasferimento di natura patrimoniale) e, persino, relativamente (secondo una lettura rigorosa già da taluno avanzata) agli assegni di mantenimento o di divorzio. Appare, allora, assolutamente necessario un chiarimento normativo sul punto, essendovi il rischio, almeno nella prima fase di applicazione, di interpretazioni amministrative diversificate e, nel dubbio, del formarsi di una tendenza ad accettare solo istanze consensuali in cui i coniugi si dichiarino economicamente autosufficienti.

Ringraziando per l'attenzione

dott. Gloria Servetti

*Tribunale di Milano*

Milano, 24 settembre 2014



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio Studi*

## **Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132**

***recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri  
interventi per la definizione dell'arretrato in materia di  
processo civile»***

*Scheda di analisi a prima lettura  
con quadro sinottico delle modifiche apportate al codice  
civile, al codice di procedura civile e alle disposizioni  
attuative al medesimo*

*Roma, 16 Settembre 2014*

***Dossier di documentazione n. 11/2014 a cura  
dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense***

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio Studi*

## INDICE

1.	I contenuti	p.	1
2.	Capo I: Eliminazione dell'arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti (art. 1)	p.	2
3.	Capo II: Procedura di negoziazione assistita da un avvocato (artt. 2- 11)	p.	4
3.1.	Negoziazione volontaria e obbligatoria	p.	4
3.2.	La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per la soluzioni consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6)		
3.3.	Obblighi, doveri deontologici e garanzie dell'avvocato	p.	6
		p.	7
4.	Capo III: Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio (artt. 12)	p.	8
5.	Capo IV: Altre misure per la funzionalità del processo civile di cognizione (artt. 13-15)	p.	8
6.	Capo V: Altre disposizioni per la tutela del credito nonché per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali (artt. 16-19)	p.	9
6.1.	Oneri a carico degli organi delle procedure concorsuali (art. 19)		
		p.	11
7.	Tabella sinottica relativa agli interventi sul codice civile, sul codice di procedura civile e sulle disposizioni attuative al medesimo	p.	12
8.	Testo del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, pubblicato nella G.U. 12 settembre 2014, n. 212	p.	32



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA *Ufficio studi*

**Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 recante misure urgenti di  
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell' arretrato in**

***materia di processo civile***

**Scheda di analisi a prima lettura con quadro sinottico delle modifiche apportate al codice civile,  
al codice di procedura civile e alle disposizioni attuative al medesimo**

(15 settembre 2014)

**SOMMARIO:** **1.** I contenuti – **2.** Capo I: Eliminazione dell'arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti (art. 1). – **3.** Capo II: Procedura di negoziazione assistita da un avvocato (artt. 2-11). – 3.1. Negoziazione volontaria e obbligatoria. – 3.2. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per la soluzioni consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6). – 3.3. Obblighi, doveri deontologici e garanzie dell'avvocato. – **4.** Capo III: Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio (artt. 12). – **5.** Capo IV: Altre misure per la funzionalità del processo civile di cognizione (artt. 13-15). – **6.** Capo V: Altre disposizioni per la tutela del credito nonché per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali (artt. 16-19). – 6.1. Oneri a carico degli organi delle procedure concorsuali (art. 19). – **7.** Tabella sinottica relativa agli interventi sul codice civile, sul codice di procedura civile e sulle disposizioni attuative al medesimo. – **8.** Testo del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, pubblicato nella G.U. 12 settembre 2014, n. 212.

## **1. I contenuti**

Il decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014, pubblicato in gazzetta ufficiale nella stessa data, si compone di 7 capi e introduce istituti eterogenei volti, come recita la stessa intitolazione del provvedimento, alla c.d. «degiurisdizionalizzazione» del contenzioso civile. Vengono, in primo luogo, introdotte misure che facilitano l'accesso a strumenti alternativi di risoluzione della controversia prima dell'introduzione del processo ovvero a processo pendente. Accomunate da tale *ratio* sono le disposizioni contenute nei primi tre capi del provvedimento. Il Capo I, prevede, difatti, la possibilità di un **trasferimento del giudizio pendente** in primo grado o in appello **in sede arbitrale** (Capo I, art. 1) Il Capo II (artt. 2-11) introduce la **procedura di negoziazione assistita da un avvocato**, utilizzabile non soltanto in materia di diritti disponibili ma anche per la separazione personale dei coniugi e il divorzio; rispetto alle proposte dell'Avvocatura, il procedimento si arricchisce dell'immediata efficacia ed esecutività dell'accordo raggiunto senza necessità di omologazione giudiziale. Anche innanzi **all'ufficiale dello stato civile** (Capo III, art. 12) sarà possibile concludere accordi finalizzati alla «Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle

\* Il presente dossier è stato redatto da Silvia Izzo, con la supervisione di Giuseppe Colavitti. Il par. 6.1. è stato redatto da Gianluca Bertolotti.





# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA *Ufficio studi*

condizioni di separazione o di divorzio» sia pur senza che essi possano includere «patti di trasferimento patrimoniale».

Vi sono, in secondo luogo, misure tendenti più in generale a garantire una maggiore efficienza e celerità ai processi di cognizione ed esecuzione.

Più in particolare, il Capo IV contempla «altre misure per la funzionalità del processo civile di cognizione» consistenti in un irrigidimento della disciplina della **compensazione delle spese processuali** (art. 13), nella c.d. **“passerella” tra rito ordinario di cognizione e rito sommario** di cognizione (art. 14), nell’introduzione di un nuovo mezzo di convincimento giudiziale, quello delle **«dichiarazioni rese al difensore»** (art. 15), nella **riduzione del periodo di sospensione dei termini feriali** (art. 16).

Il Capo V (artt. 17-20) introduce disposizioni eterogenee in materia di “tutela del credito” incidendo, perciò, sia sulla disciplina delle procedure esecutive individuali sia concorsuali.

L’art. 21 (Capo VI) reca disposizioni circa i «tramutamenti successivi dei magistrati» in ottica di «miglioramento dell’organizzazione giudiziaria».

Chiudono il provvedimento le disposizioni in materia finanziaria (art. 22) e sull’entrata in vigore (art. 23), fissata nel giorno successivo alla pubblicazione in G.U (salvo specifiche previsioni, di volta in volta segnalate).

## **2. Capo I: Eliminazione dell’arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti (art. 1)**

L’art. 1 prevede la possibilità – con istanza congiunta delle parti – di trasferire il contenzioso civile relativo a diritti disponibili (con esclusione della materia del lavoro e previdenziale) in sede arbitrale. L’istanza può essere proposta con riferimento alle cause «non assunte in decisione» pendenti in primo grado ovvero in grado di appello. Il contenzioso proseguirà innanzi a un collegio arbitrale (è esclusa, dunque, la devoluzione ad un arbitro unico) composto da avvocati nominati congiuntamente dalle parti ovvero dal Presidente del Consiglio dell’Ordine del circondario in cui ha sede l’ufficio giudiziario competente per la causa, scegliendo tra quanti «prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso» (comma 2). E’ necessario che gli avvocati abbiano anzianità di iscrizione di almeno 3 anni e che non abbiano riportato condanne disciplinari definitive<sup>1</sup>.

Con riferimento al compenso dovuto agli arbitri il quinto comma dispone che possano essere stabilite riduzioni dei parametri con decreto regolamentare del Ministro della giustizia. Ne consegue la piena applicabilità dei parametri forensi finché l'eventuale d.m. non venga adottato. Viene esclusa l'applicazione dell'art. 814, primo comma, secondo periodo a tenore del quale «Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro», con la conseguenza che l'obbligazione di pagamento graverà singolarmente su ciascuna parte. »

<sup>1</sup> Non è, dunque, necessaria la formazione di un albo tenuto dal COA. Nulla osta, tuttavia, a che il medesimo sia formato in modo da rendere più trasparente la procedura e rendere operativamente più efficace il meccanismo della *translatio*.

Dossier n. 11/2014 -

2-

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA *Ufficio studi*

Per quanto riguarda le regole applicabili all'arbitrato, il comma 1 rimanda all'intero Titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile, con la conseguenza che sembrerebbe possibile anche procedere secondo le forme dell'arbitrato irrituale (art. 808-ter). Tuttavia, il richiamo agli «effetti di sentenza del lodo» e all'impugnazione per nullità del medesimo ex art. 830 c.p.c., sembrano, opportunamente, limitare il riferimento all'arbitrato rituale.

La durata massima della procedura è individuata in 120 giorni dall'accettazione «del collegio»<sup>2</sup>. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria e, come detto, «il lodo ha gli stessi effetti della sentenza». E' specificato che le decadenze e le preclusioni intervenute nel giudizio togato restino ferme nel procedimento arbitrale<sup>3</sup>. Come anticipato, gli arbitri decidono con lodo impugnabile per nullità, come si evince dal richiamo all'art. 830 c.p.c. (art. 1, comma 4).

La "*translatio*" non preclude un nuovo trasferimento della lite in sede giudiziaria, possibile in più casi.

In particolare le parti debbono riassumere la causa di fronte al giudice originariamente competente (art. 1, comma 4):

- a) nel caso di trasmissione di causa pendente in grado di appello ove il lodo non venga pronunciato nel termine di 120 giorni è onere delle parti riassumere la causa nei successivi 60 giorni pena l'estinzione del processo e l'applicazione dell'art. 338<sup>4</sup>. Di conseguenza, in tale caso, passerà in giudicato la sentenza pronunciata in primo grado «salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto», ossia con lodo parziale o non definitivo (su questione preliminare di merito, ad esempio).
- b) entro 60 giorni dalla sentenza della Corte di appello che abbia dichiarato la nullità del lodo pronunciato entro il termine;
- c) «o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione». Tale ultima fattispecie non è chiarissima. L'inciso potrebbe essere riferito all'ipotesi in cui il lodo di "primo grado" sia stato pronunciato nel termine di 120 giorni. In tale ipotesi potrebbe trovare applicazione l'onere di riassunzione entro sessanta giorni disposto espressamente per il lodo che fa luogo alla sentenza di appello. Ne conseguirebbe un regime omogeneo per gli esiti del giudizio arbitrale a seguito di *translatio* in primo e in secondo grado, ovvero: onere di riassunzione in sede giudiziaria per i giudizi arbitrali che non si concludono nel termine di 120 giorni (fattispecie sottratta al regime ordinario di impugnabilità disposto dall'art. 829, n. 6<sup>5</sup>); riassunzione a seguito di vittorioso esito dell'impugnazione per nullità negli altri casi.

<sup>2</sup> *Rectius*, dall'ultima accettazione nel caso la stessa – com'è probabile – non pervenga congiuntamente da parte di tutti i componenti del collegio.

<sup>3</sup> Circostanza che consentirebbe di escludere la possibilità di celebrare un arbitrato di equità.

<sup>4</sup> La riassunzione impedisce una successiva pronuncia del lodo.

<sup>5</sup> A tenore del quale il lodo è impugnabile per nullità se pronunciato oltre il termine a condizione che « [...] la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza» (art. 821).

Dossier n. 11/2014 -

3-



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA *Ufficio studi*

Nelle ipotesi sub b) e sub c) non sono specificate le conseguenze della mancata riassunzione: sia pur con qualche perplessità<sup>6</sup>, potrebbe trovare applicazione anche in questo caso la disciplina contemplata per l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 310 ovvero 338 a seconda del grado della trasmissione.

### **3. Capo II- Procedura di negoziazione assistita da un avvocato (artt. 2- 11).**

Viene introdotto il procedimento di negoziazione assistita da un avvocato in una triplice forma: a) volontaria (art. 2, comma 1); b) obbligatoria (art. 3); c) «per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio» (art. 6). Si tratta di «un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati». La comunicazione dell'invito a concluderla ovvero la sottoscrizione della convenzione producono sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale e impediscono, per una sola volta, lo spirare della decadenza (art. 8<sup>7</sup>). Le parti devono individuare la durata massima della procedura la quale non può essere comunque inferiore ad un mese.

La soluzione negoziale della lite raggiunta deve essere conclusa in forma scritta; gli avvocati la sottoscrivono, ne garantiscono la conformità «alle norme imperative ed all'ordine pubblico» e certificano le sottoscrizioni apposte dalle parti sotto la propria responsabilità. L'accordo concluso costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione della ipoteca giudiziale senza bisogno di alcun procedimento di omologazione giudiziaria (art. 5). «Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato» (art. 5).

#### **3. 1. Negoziazione volontaria e obbligatoria.**

##### a) Negoziazione volontaria (art. 2).

La procedura di negoziazione volontaria deve essere preceduta dalla conclusione, in forma scritta, di una apposita convenzione. Oggetto della stessa possono essere esclusivamente diritti disponibili, ivi compresi quelli del lavoratore derivanti da

<sup>6</sup> Si tratta di lacuna importante atteso che le ipotesi di estinzione non dovrebbero essere applicabili in via analogica.

<sup>7</sup> «[...] ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati».





# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA *Ufficio studi*

disposizioni inderogabili<sup>8</sup>. La stessa deve precisare un tempo massimo, non inferiore ad un mese, per l'espletamento della procedura di negoziazione. La convenzione deve essere stipulata con l'assistenza degli avvocati, i quali «certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale» (comma 6).

La convenzione può essere stipulata anche aderendo alla proposta («invito») della controparte, come può dedursi dalla disciplina dell'art. 4.

«L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile»<sup>9</sup>.

Se ben si intende, allora, oltre a poter costituire elemento valutabile ai fini della responsabilità aggravata per le spese, il rifiuto o il silenzio di fronte all'invito potrebbero impedire la concessione della provvisoria esecuzione *ex lege* del decreto ingiuntivo. La mera formulazione dell'invito consente l'interruzione – istantanea e permanente – della prescrizione e gli effetti sulla decadenza di cui all'art. 8 di cui si è sopra riferito. Non vi sono, al contrario, conseguenze per il caso di mancato accordo in esito allo svolgimento del procedimento di negoziazione, in quanto l'unica previsione dedicata alla fattispecie è quella relativa alla certificazione che deve essere redatta all'uopo dagli avvocati designati<sup>10</sup>.

## b) Negoziazione obbligatoria (art. 3)

La negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per una serie di materie. La relativa eccezione può essere sollevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza. Di conseguenza il giudice assegnerà un termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito e l'udienza successiva non prima di un mese (rinvio all'art. 2, comma 3). Un uguale rinvio sarà concesso in caso la procedura sia si cominciata ma non conclusa.

L'esperimento della procedura non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

La condizione di procedibilità si intende comunque avverata «se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo» fissato dalle parti.

<sup>8</sup> In tal caso l'accordo gode della previsione dell'art. 2113 c.c. e risulta, dunque, sottratto al regime di impugnativa ivi previsto.

<sup>9</sup> La previsione sembra avere portata generale e, dunque, non limitata alle ipotesi di negoziazione obbligatoria. Tale lettura appare opportuna in quanto consente di presidiare con apposite sanzioni anche la negoziazione volontaria. L'interpretazione proposta trova conferma nella circostanza per cui l'art. 4 richiama

l'art. 642, comma 1, ossia il procedimento per ingiunzione, espressamente escluso dall'ambito di applicazione della forma obbligatoria.

<sup>10</sup> Il comma 3 non vi estende le conseguenze di cui al comma 1.

Dossier n. 11/2014 -

5-

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA *Ufficio studi*

Per quanto attiene le materie in cui essa è prevista a pena di improcedibilità, il comma

I dell'art. 3 richiama le controversie «in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti» senza limiti di valore, nonché le domande di pagamento «a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquatamila euro». Tuttavia, la previsione va interpretata unitamente alle diverse clausole di specialità contemplate dal medesimo art. 3. In particolare, riguardo alle azioni di condanna, il comma 1 fa salve le previsioni dell'art. 5, comma 1-*bis* del d.lgs. n. 28/2010, ossia quelle collegate a materie per le quali debba obbligatoriamente esperirsi il procedimento di mediazione. La medesima disposizione sancisce l'esclusione delle «controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori».

Il 5 comma, inoltre, fa salve «le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati». Inoltre vanno escluse dal novero tutte le controversie in cui la parte può stare in giudizio personalmente (comma 7).

L'esperimento della negoziazione non è necessario a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; d) nei procedimenti in camera di consiglio; e) nell'azione civile esercitata nel processo penale (comma 3).

Il successivo art. 4 disciplina, come visto, la «mancata accettazione dell'invito» e il «mancato accordo» (cfr. *supra*, *sub* lett. a).

Viene espressamente escluso il ricorso all'istituto del patrocinio a spese dello Stato (comma 6), a differenza di quanto previsto per la mediazione obbligatoria. La disposizione è destinata ad entrare in vigore decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (art. 3, comma 8).

### **3.2. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per la soluzioni consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6).**

Il procedimento di negoziazione assistita da un avvocato può essere utilizzato anche al fine di raggiungere «una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio»<sup>11</sup>, alle condizioni e nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legislazione in materia, nonché per la

<sup>11</sup>In relazione al quale sia «stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero [...] omologata la separazione consensuale ovvero [...] intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata».

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA *Ufficio studi*

modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio. Il ricorso all'istituto è precluso in presenza di figli minorenni, incapaci o portatori di handicap gravi. Alla relativa convenzione possono ritenersi applicabili, in quanto compatibili, le previsioni generali di cui all'art. 2 del medesimo D.L., con riferimento alla forma, alla durata, agli obblighi di informativa, e dell'art. 7 con riferimento ad eventuali diritti connessi prescrivibili. Non sembrano compatibili con la materia le disposizioni relative al silenzio o al rifiuto di aderire alla procedura di cui all'art. 4.

L'accordo concluso produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti oggetto di applicazione senza bisogno di omologazione giudiziale e in base ad essi verranno effettuate le dovute annotazioni negli atti di matrimonio (art. 6, comma 5). E' fatto obbligo all'avvocato di «trasmettere, entro il termine di 10 giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni» relative all'autografia delle circoscrizioni e alla conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. La violazione dell'obbligo è assistita da una sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquantamila euro irrogata dal Comune competente per il registro.

### **3.3. *Obblighi, doveri deontologici e garanzie dell'avvocato***

Le disposizioni del Capo II introducono due prescrizioni deontologiche per gli avvocati: quello di «informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità (n.d.r.: o dell'obbligo) di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita» (art. 2, comma 7); il divieto di assistere la parte nell'impugnare l'accordo alla cui redazione si è partecipato (art. 5, comma 4).

L'art. 9 prevede un'incompatibilità tra l'aver assistito le parti nel corso della procedura di negoziazione assistita e l'ufficio di arbitro in relazione a controversie aventi il medesimo oggetto od oggetto connesso. Gli avvocati sono gravati da un obbligo di lealtà e riservatezza. Gli stessi (come pure le parti e chiunque partecipi al procedimento) non possono essere chiamati a testimoniare sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso della procedura e ai medesimi si applicano le norme sul segreto professionale (art. 200 c.p.p.) e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili (garanzie di libertà del difensore). L'avvocato è altresì esentato dagli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio (d.lgs. n. 231/2007) con riferimento alle informazioni che riceve dall'assistito od ottiene riguardo allo stesso nel corso della procedura (art. 10). La previsione appare in linea con quanto a suo tempo osservato circa la cd. esimente dell'esame della posizione giuridica del cliente dall'obbligo di segnalazione, il cui ambito materiale corrisponde all'intera area della consulenza ed assistenza legale stragiudiziale.

L'art. 11 prevede che gli avvocati trasmettano al COA (di sede nel luogo di raggiungimento dell'accordo) gli accordi di negoziazione conclusi. **Spetta al Consiglio nazionale forense**



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA *Ufficio studi*

**provvedere al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e trasmettere i relativi dati al Ministero della giustizia.**

#### **4. *Capo III: Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio (art. 12)***

Un «accordo di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio»<sup>12</sup>, nonché per la modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio può essere ottenuto anche attraverso separate dichiarazioni dei coniugi rese all'ufficiale dello stato civile<sup>13</sup>. Il ricorso all'istituto è ammesso, sia pur in mancanza di espressa previsione della legge, alle condizioni e nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legislazione in materia. Tale modalità è preclusa in presenza di figli minorenni, incapaci o portatori di handicap gravi ovvero non autosufficienti economicamente. Inoltre con esso non possono essere conclusi «patti di trasferimento patrimoniale» (art. 12, comma 3). Ricevute le dichiarazioni l'accordo viene immediatamente compilato dallo stesso ufficiale giudiziario. Il medesimo accordo produce i gli effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti oggetto di applicazione senza bisogno di omologazione giudiziale e in base ad essi verranno effettuate le dovute annotazioni negli atti di matrimonio.

#### **5. *Capo IV: Altre misure per la funzionalità del processo civile di cognizione (artt. 13-15)***

**L'art. 13** modifica il secondo comma dell'art. 92 c.p.c con riferimento alla disciplina della compensazione delle spese processuali. Oltre che nel caso di soccombenza reciproca, difatti, la compensazione potrà essere disposta nel caso specifico «di novità della questione trattata o (di) mutamento della giurisprudenza» e non già al ricorrere delle più generiche «altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione» previste dal testo attualmente in vigore. La disposizione è destinata ad entrare in vigore decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

**L'art. 14** prevede, a norma dell'introducendo art. 183-bis, la possibilità per il tribunale in composizione monocratica di disporre d'ufficio la conversione del rito ordinario in rito sommario di cognizione. La decisione deve essere assunta nel contraddittorio delle parti «anche mediante trattazione scritta», nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria. La conversione è disposta con ordinanza non impugnabile. Nella medesima ordinanza, emessa in udienza, il giudice «invita le parti ad

<sup>12</sup> In relazione al quale sia «stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero [...] omologata la separazione consensuale ovvero [...] intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata» (art. 3, comma 1, n. 2, lett. b, legge 10 dicembre 1970, n. 898, e ss. mod.).

<sup>13</sup> Anche di Comune diverso da quello in cui sia stato celebrato il matrimonio.





# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA *Ufficio studi*

indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria». Tuttavia su istanza di parte (e presumibilmente nelle ipotesi in cui si riserverà la decisione sulla conversione) «può fissare una nuova udienza e (concedere) un termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria». La disposizione è destinata ad entrare in vigore decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

**L'art. 15** introduce un nuovo mezzo di prova, ovvero «le dichiarazioni rese al difensore». A tenore dell'introducendo art. 257-ter «La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252 (c.p.c.), ne attesta l'autenticità». Il riferimento all'attestazione di autenticità, nonostante il tenore fortemente equivoco della disposizione, non può comprendere certamente l'intrinseco della dichiarazione ma solamente l'estrinseco dell'atto che il difensore procede a formare.

Il terzo potrà essere comunque essere chiamato quale testimone in giudizio, come si evince dagli avvertimenti dovutigli dal difensore (che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone).

**L'art. 16** riduce il periodo di sospensione feriale dei termini attualmente decorrente «dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno» per portarlo «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno» (modificando all'uopo la l. 7 ottobre 1969, n. 742). Di conseguenza si riducono le ferie dei magistrati e degli avvocati e dei procuratori dello Stato ad un mese (modificando la l. 2 aprile 1979, n. 97).

Tali disposizioni acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015.

## **6. Capo V: Altre disposizioni per la tutela del credito nonché per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali (artt. 17-20)**

Di rilievo la previsione dell'art. 17 « Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti», che, in mancanza di determinazione convenzionale del saggio, eleva **la misura degli interessi legali sui crediti litigiosi**<sup>14</sup> parificandolo a quello previsto dalla legislazione speciale in materia di ritardo nei pagamenti delle transazioni giudiziali. Per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2014 lo stesso è pari all'8,15%<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> Quelli per i quali sia cominciato un processo giurisdizionale o arbitrale.

<sup>15</sup> Come risulta dal comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2014 che ha fissato il saggio di cui all'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002.





# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA *Ufficio studi*

La disposizione è destinata ad entrare in vigore decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Molte le disposizioni di dettaglio relative al processo di esecuzione. Tra le più significative possono essere segnalate:

a) in materia di pignoramento:

i) L'introduzione di un art. 492-*bis* relativo alla «ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare»<sup>16</sup>, meccanismo utilizzabile in caso di incapacità del debitore su richiesta del creditore<sup>17</sup>, autorizzazione del giudice e delegata all'ufficiale giudiziario<sup>18</sup>. In caso di esito fruttuoso della ricerca, l'ufficiale giudiziario procede al pignoramento con modalità differenti a seconda dei beni rinvenuti. Nel caso gli stessi non si trovino in luoghi rientranti nella sua competenza, sarà il creditore, debitamente informato, a doversi attivare presso l'ufficiale giudiziario competente<sup>19</sup>.

La disposizione è destinata ad entrare in vigore per i processi iniziati decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

ii) Vengono apportate modifiche alla disciplina del pignoramento presso terzi, riformato da ultimo nel 2012. L'intervento più rilevante riguarda l'unificazione della disciplina della dichiarazione del *debitor-debitoris*, che avverrà sempre tramite raccomandata a/r ovvero tramite pec<sup>20</sup>.

La disposizione è destinata ad entrare in vigore per i processi iniziati decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

iii) L'introduzione di un foro generale per l'espropriazione presso terzi individuato presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore. Se debitore è una PA datore di lavoro competente è al contrario il tribunale di sede del terzo debitore (art. 19, introducendo un art. 26-*bis*).

La disposizione è destinata ad entrare in vigore per i processi iniziati decorsi 30 giorni

dall'entrata in vigore della legge di conversione.

<sup>16</sup> Tale modalità è utilizzabile altresì dall'autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, nonché nell'ambito dei procedimenti in materia di famiglia e «di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui» (art. 18 ultimo comma, novellando l'art. 7, comma 9 del DPR n. 605/1973 (*Disposizioni relative all'anagrafe tributarla e al codice fiscale dei contribuenti*)).

<sup>17</sup> Tenuto a pagare il contributo unificato, all'uopo anticipato, contestualmente alla richiesta.

<sup>18</sup> L'ufficiale giudiziario è invece retribuito in via aggiuntiva con compenso posto a carico delle spese dell'esecuzione ovvero del creditore nelle ipotesi di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo (art. 19, comma 5, lett. a) Il creditore può comunque partecipare alla ricerca secondo le modalità disposte dall'art. 165 disp. att. c.p.c (ex art. 19, comma 2, che introduce un art. 155-ter alle medesime).

<sup>19</sup> Entro dieci giorni dalla notizia, pena «l'inefficacia della richiesta».

<sup>20</sup> Ovvero uniformando il trattamento dei crediti di lavoro subordinato o parasubordinato rispetto a quelli "generici", modificando all'uopo l'art. 543 Il quale si arricchisce altresì dell'avvertimento dovuto al terzo secondo il quale «[...] in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparando in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione».

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA *Ufficio studi*

**b)** L'introduzione dell'istituto della «chiusura anticipata del processo esecutivo» (ex art. 164-*bis*, disp. att. al c.p.c.) prevista ove risulti impossibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese creditorie anche bilanciandolo con i costi della procedura e con altri indici (Art. 19, comma 2, lett. b).

La disposizione è destinata ad entrare in vigore per i processi iniziati decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

**c)** La previsione dell'obbligo di iscrivere «a ruolo il processo esecutivo di espropriazione» entro dieci giorni dalla ricezione del processo verbale di pignoramento delle copie di titolo esecutivo e precetto da parte dell'ufficiale giudiziario a pena di inefficacia del pignoramento<sup>21</sup> (art. 19).

La disposizione è destinata ad entrare in vigore per i processi iniziati decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

## **6.1.- Oneri a carico degli organi delle procedure concorsuali (art. 20).**

Come è noto il comma 3 dell'art. 13 bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 221 del 2012, (rubricato «obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali» ) prevede che «nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1<sup>22</sup> si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario».

L'art 20 del decreto modifica il menzionato art 16 *bis*, ponendo a carico del curatore, del commissario giudiziale e del professionista delegato a norma dell'art. 591 bis del cpc, l'obbligo di redigere rapporti riepilogativi sull'attività svolta che devono essere depositati secondo modalità telematiche.

<sup>21</sup> In forma esclusivamente telematica a partire dal 31 marzo 2015 ai sensi dell'art. 17, comma 4 che

<sup>22</sup> Il comma 1 del citato art 16 bis prevede che il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei

modifica all'uopo il D.L. 179/2012. <sup>22</sup> Il comma 1 del citato art 16 bis difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.

Dossier n. 11/2014 -  
11-



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

## **7. Tabella sinottica relativa agli interventi sul codice civile, sul codice di procedura civile e sulle disposizioni attuative al medesimo.**

3/9/2014

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE PREVISTE DAL DECRETO LEGGE N. 132/2014</b>
<b>Codice civile</b>	<b>Codice civile</b>
<b>Art. 2113 Rinunzie e transazioni</b>	<b>Art. 2113 Rinunzie e transazioni</b>
Le rinunzie e le transazioni , che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile.	Le rinunzie e le transazioni , che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile <b>o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato.</b>
<b>Art. 1284 Saggio degli interessi</b>	<b>Art. 1284 Saggio degli interessi</b>





# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

<p>Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.</p> <p>Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto ; altrimenti sono dovuti nella misura legale.</p>	<p>Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.</p> <p>Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.</p> <p><b>Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione</b></p>
<p><b>ART. 26</b></p> <p><b>Foro dell'esecuzione forzata</b></p>	<p><b>ART. 26</b></p> <p><b>Foro dell'esecuzione forzata</b></p>

<p>1. Per l'esecuzione forzata su cose mobili [c.p.c. 513] o immobili [c.c. 2861, 2890, 2891; c.p.c. 16, 480, 482, 484, 492, 519, 548, 555, 792] è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'articolo 21.</p> <p>2. Per l'esecuzione forzata di crediti</p>	<p>1. Per l'esecuzione forzata su cose mobili [c.p.c. 513] o immobili [c.c. 2861, 2890, 2891; c.p.c. 16, 480, 482, 484, 492, 519, 548, 555, 792] è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'articolo 21.</p> <p>2. Per l'esecuzione forzata degli obblighi di</p>
--	---

Dossier n. 11/2014 -

13-

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA *Ufficio studi*

~~[c.p.c. 543] è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore.~~

a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

3. Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare [c.p.c. 612] è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto [c.c. 2931, 2933]



## Art. 492

### Forma del pignoramento

1. Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi [c.c. 2912].

2. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni

fare e di non fare [c.p.c. 612] è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto [c.c. 2931, 2933]

#### **Art. 26-bis**

#### **(Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti)**

**1. Salvo quanto disposto dalle leggi speciali, per l'espropriazione forzata di crediti delle amministrazioni pubbliche indicate dall'articolo 413, quinto comma, è competente il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.**

**2. Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.**

1. Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi [c.c. 2912].

2. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA *Ufficio studi*

3. Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

4. Quando per la soddisfazione del creditore precedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.

5. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il

3. Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

4. Quando per la soddisfazione del creditore precedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.

5. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA *Ufficio studi*

pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.

6. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.

~~7. In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.~~

8. Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, **negli stessi casi di cui al settimo comma e**

previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un

pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti. 6. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.

7. Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui

Dossier n. 11/2014 -16-

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA *Ufficio studi*

avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.

9. Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma.

all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.

8. Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma

## «Art. 492-bis

**(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)**

**Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di**

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

posta elettronica certificata.  
Con l'autorizzazione di cui al primo comma  
il presidente del tribunale o un giudice da  
lui delegato dispone che l'ufficiale  
giudiziario acceda mediante collegamento  
telematico diretto ai dati contenuti nelle  
banche dati delle pubbliche

amministrazioni o alle quali le stesse  
possono accedere e, in particolare,  
nell'anagrafe tributaria, compreso

l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico  
registro automobilistico e in quelle degli enti  
previdenziali, per l'acquisizione di tutte le  
informazioni rilevanti per l'individuazione di cose  
e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese  
quelle relative ai rapporti intrattenuti dal  
debitore con istituti di credito e datori di lavoro  
o committenti.

Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario  
redige un unico processo verbale nel quale indica  
tutte le banche dati interrogate e le relative  
risultanze. Se l'accesso ha consentito di  
individuare cose che si trovano in luoghi  
appartenenti al debitore compresi nel territorio  
di competenza dell'ufficiale giudiziario,  
quest'ultimo accede agli stessi per provvedere  
d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517,  
518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel  
territorio di competenza di cui al periodo  
precedente, copia autentica del verbale è  
rilasciata al creditore che, entro dieci giorni dal  
rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la  
presenta, unitamente all'istanza per gli  
adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520,  
all'ufficiale giudiziario territorialmente  
competente.

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una  
cosa individuata mediante l'accesso nelle  
banche dati di cui al

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA *Ufficio studi*

secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e

dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

**Art. 518**

**Forma del pignoramento**



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA *Ufficio studi*

L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.

Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.

Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.

Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate. Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

~~Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal~~

L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.

Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.

Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.

Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate. Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

**Compite le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo**





# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

<p><del>compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.</del></p> <p>Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.</p>	<p>esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore.</p> <p>Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.</p>
<p><b>Art. 530</b></p> <p><b>Provvedimento per l'assegnazione o per</b></p>	

<p>1. Sulla istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti [c.p.c. 485].</p> <p>2. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle [c.p.c. 617, 619].</p> <p>3. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza [c.p.c. 487] l'assegnazione o la vendita [c.c. 2795, 2798, 2825, 2919; disp. att. c.p.c. 162, 164].</p> <p>4. Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.</p>	<p>1. Sulla istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti [c.p.c. 485].</p> <p>2. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle [c.p.c. 617, 619].</p> <p>3. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza [c.p.c. 487] l'assegnazione o la vendita [c.c. 2795, 2798, 2825, 2919; disp. att. c.p.c. 162, 164].</p> <p>4. Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.</p>
---	---



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

<p>ricorso, il giudice dell'esecuzione provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell'articolo 525.</p> <p><del>6. Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.</del></p> <p>7. In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.</p>	<p>ricorso, il giudice dell'esecuzione provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell'articolo 525.</p> <p>6. Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.</p> <p>7. In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o</p>
<b>Art. 543</b>	

<p>1. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi [c.c. 2912, 2917; c.p.c. 513, 545], si esegue mediante atto notificato <del>personalmente</del> al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti [c.p.c. 546].</p> <p>2. L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto [c.p.c. 474, 480];</li> <li>2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice;</li> <li>3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il</li> </ol>	<p>. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi [c.c. 2912, 2917; c.p.c. 513, 545], si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti [c.p.c. 546].</p> <p>2. L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto [c.p.c. 474, 480];</li> <li>2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice;</li> <li>3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione</li> </ol>
---	---

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA *Ufficio studi*

~~4. la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza [c.c. 43] del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori [c.p.c. 544], con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore precedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata.~~

3. Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.

~~4. L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314.~~

4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore precedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione; Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore. 5. Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
*Ufficio studi*

	<p>l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è</p> <p>notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.»;</p>
<b>Art. 547 Dichiarazione del terzo</b>	<b>Art. 547 Dichiarazione del terzo</b>
<p><del>1. Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di porta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna [c.p.c. 553].</del></p> <p>2. Deve altresì specificare i sequestri [c.p.c. 670] precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni [c.c. 1264] che gli sono state notificate o che ha accettato [c.p.c. 550].</p> <p>3. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante [c.p.c. 269] nel termine perentorio fissato dal giudice [c.p.c. 630].</p>	<p>Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.</p> <p>2. Deve altresì specificare i sequestri [c.p.c. 670] precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni [c.c. 1264] che gli sono state notificate o che ha accettato [c.p.c. 550].</p> <p>3. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante [c.p.c. 269] nel termine perentorio fissato dal giudice [c.p.c. 630].</p>
<b>Art. 548</b>	

<p><del>1. Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il</del></p>	<p>1. Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparando, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o</p>
--	---

Dossier n. 11/2014 -  
24-

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA *Ufficio studi*

~~giudice provvede a norma degli articoli 552 e 553.~~

~~2. Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.~~

3. Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

## Art. 557

### Deposito dell'atto di pignoramento

~~L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il~~

6182

il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di

assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553. 2. Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

## Art. 557

Deposito dell'atto di pignoramento Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro dieci giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di cui all'art. 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.

## Art. 560

all'esecuzione

**Modalità di nomina e revoca del custode.**

### Modo della custodia

Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.

Ad essi e' fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando ~~provvede all'aggiudicazione e all'assegnazione dell'immobile.~~

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione,

all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità

## Art. 609

**Provvedimenti circa i mobili estranei**

## **Art. 560**

### **Modalità di nomina e revoca del custode.**

#### **Modo della custodia**

Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.

Ad essi e' fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando **autorizza la vendita.**

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA *Ufficio studi*

~~1. Se nell'immobile si trovano cose mobili [c.c. 812] appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, può disporre la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo.~~

~~2. Se le cose sono pignorate o sequestrate [c.p.c. 513, 670], l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode [c.p.c. 66].~~

1. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.

2. Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

3. Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile,

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.

4. Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto.

5. Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.

6. In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.

7. Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA *Ufficio studi*

**Disposizioni di attuazione al c.p.c. (Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)**

**al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.»**

**Disposizioni di attuazione al c.p.c. (Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)**

**«Art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari)**

**1. Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.**

**Art. 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche)**

**1. La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo 492-bis del codice ha luogo a norma dell'articolo 165 di queste disposizioni.**

**2. Nei casi di cui all'articolo 492-bis, settimo e ottavo comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al**

**creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale**

**giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.**

**Art. 155-quater (Modalità di accesso alle banche dati)**

**Il Ministro della giustizia individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà**

Dossier n. 11/2014 -29-

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati. Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

E' istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.

L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni.

**Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori)**

Sino all'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 155-quater, primo comma, di queste disposizioni e, in ogni caso, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.».

Art. 159-bis (Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione). La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.»

«Art. 164-bis (Infruttuosità

dell'espropriazione forzata)

1. Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole

soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.»

**GAZZETTA**



**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**UFFICIALE**

**LE**

**PARTE PRIMA**

**Roma - Venerdì, 12 settembre 2014**

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA - AMMINISTRAZIONE PRESSO L' ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO

PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta

da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132.

Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00147) .. Pag.

1

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (14G00149) . . .

Pag. 11

DECRETO 24 luglio 2014, n. 134.

Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti diretti amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (14G00140) .....

Pag. 65

**DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE**

**MINISTERIALI** Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 10 giugno 2014.

Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni. (14A06940) Pag. 70

jj'AÉtEhs

Dossier n 11 2014^^vrif^'



-32- t- \_ 'm=fisr

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132

**Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di degiurisdizionalizzazione e adottare altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, nonché misure urgenti per la tutela del credito e la semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata;

Considerata la finalità di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile mediante le predette urgenti misure;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E MANA

il seguente decreto-legge:

## Capo I

E LIMINAZIONE DELL'ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI

### Art. 1.

#### *Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria*

1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto

3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l'articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell'articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.

## Capo II

### P ROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO

#### Art. 2. *Convenzione di*

##### *negoziiazione assistita da un avvocato*

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

2. La convenzione di negoziazione deve precisare:

a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;

b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.

3. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a)

4. La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta.

5. La convenzione è conclusa con l'assistenza di un avvocato.

6. Gli avvocati certificano l'autografia e delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.



Dossier n 11 2014;j; ^{Sf}! -33-  
M,\*v^t^m!

7. È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

### Art. 3.

#### *Improcedibilità*

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1 *-bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;

b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696 *-bis* del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

d) nei procedimenti in camera di consiglio;

e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

4. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.

6. Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle di-

sposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorso novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

#### Art. 4. *Non accettazione*

##### *dell'invito e mancato accordo*

1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

2. La certificazione dell'autografi e della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.

3. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.

#### Art. 5.

##### *Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione*

1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

2. Gli avvocati certificano l'autografi e delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.


3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

#### Art. 6.

##### *Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.*

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scio-



2

Dossier n 11 2014IU--r'=SH;fi.ir.

p ^mi,c'.4,u>-r^

-34-

glimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modificazioni delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definirebbero, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modificazioni delle condizioni di separazione o di divorzio. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, secondo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera: «g -bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;»;

b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera: «g -bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modificazioni delle condizioni di separazione o di divorzio.»;

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera: «d -bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;».

#### Art. 7.

##### *Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro*

1. All'articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole "del codice di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato».

#### Art. 8. Interruzione della

##### *prescrizione e della decadenza*

1. Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

#### Art. 9. Obblighi dei difensori e

##### *tutela della riservatezza*

1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.

2. È fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.

3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.

4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.

#### Art. 10.

##### *Antiriciclaggio*

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento,» sono inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ai sensi di legge.».

#### Art. 11.

##### *Raccolta dei dati*

1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmettere copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di nego-

ziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.

3

ajjUslfn: ' \_\_\_\_\_ u

Dossier n 11 2014llLi«ííV\*¿'r^



-35-

### Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO

#### Art. 12.

*Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficio civile dello stato civile.*

1. I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficio civile dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L'ufficio civile dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definirebbero, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certa nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficio civile dello stato civile.».

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g -bis), è aggiunta la seguente lettera: «g -ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficio civile dello stato civile;»;

b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera: «g -ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficio civile dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d -bis), è aggiunta la seguente lettera: «d -ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficio civile dello stato civile;».

6. Alla Tabella D) , allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11 -bis) Il diritto di essere sentito da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegata A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

#### Capo IV

ALTRE MISURE PER LA FUNZIONALITÀ  
DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE

#### Art. 13. Modifiche al regime

##### della compensazione delle spese

1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

#### Art. 14.

##### Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione

1. Dopo l'articolo 183 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione). — Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702 -ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4



Dossier n 11 2014\_\;f1:r-

-36-

sa-s; jEaE5

### Art. 15. Dichiarazioni

#### *rese al difensore*

1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 257-*bis* è aggiunto il seguente:

«257-*ter* (*Dichiarazioni scritte*). — La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità.

Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.»

### Art. 16.

*Modifi che alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato.*

1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno».

2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-*bis* (*Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato*) . — Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.»

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015.

4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.

### Capo V

ALTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL CREDITO NONCHÉ PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA E DELLE PROCEDURE CONCORSALE

### Art. 17. Misure per il contrasto

#### *del ritardo nei pagamenti*

1. All'articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

«Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.»

2. Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 18.

*Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione*

1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente:

«Compiute le operazioni, l'ufficio ciale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficio ciale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.»;

b) l'articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente:

«Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficio ciale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia

quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»;

c) l'articolo 557 è sostituito dal seguente:

«Art. 557 (*Deposito dell'atto di pignoramento*). —

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficio ciale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro dieci giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.».

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 159 è inserito il seguente:

«Art. 159-bis (*Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione*). — La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle parti, nonché le

5

Üv.Λj -tTZ  
-fcrllVfr". S. -

Dossier n 11 2014

-37-



generalità e il codice fi scale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.»;

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. All'articolo 16-*bis*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-*bis*.».

#### Art. 19.

##### *Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo*

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 26, secondo comma, è abrogato;

b) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-*bis* (Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti). — Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»;

c) all'articolo 492 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il settimo comma è abrogato;

2) all'ottavo comma, le parole «negli stessi casi di cui al settimo comma e» sono soppresse;

d) dopo l'articolo 492 è inserito il seguente:

«Art. 492-*bis* (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). — Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione

dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficio postale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminata le operazioni l'ufficio postale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficio postale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro dieci giorni dal rilascio

a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficio postale giudiziario territorialmente competente.

L'ufficio postale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficio postale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficio postale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

6

Dossier n 11



2014i^lîsi^.

-38-

Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.»;

e) all'articolo 543 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, la parola "personalmente" è soppressa;

2) al secondo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore precedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione»;

3) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Quando procede a norma dell'articolo 492-bis

l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore precedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.»;

f) all'articolo 547, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore precedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.»;

g) all'articolo 548, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è abrogato;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver

ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi

non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.»;

h) all'articolo 560, terzo comma, le parole «provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti «autorizza la vendita»;

i) l'articolo 609 è sostituito dal seguente:

«Art. 609 (*Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione*) . — Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.

Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono

conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.

Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto.

Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.

In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.

7



Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'uffi ciale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.»;

2. Alle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 155 sono inseriti i seguenti:

«Art. 155-*bis* (*Archivio dei rapporti fi nanziari*). — Per archivio dei rapporti fi nanziari di cui all'articolo 492-*bis*, primo comma, del codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Art. 155-*ter* (*Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche*). — La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo 492-*bis* del codice ha luogo a norma dell'articolo 165 di queste disposizioni.

Nei casi di cui all'articolo 492-*bis*, sesto e settimo comma, l'uffi ciale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'uffi ciale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.

Art. 155-*quater* (*Modalità di accesso alle banche dati*) — Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-*bis* del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l'uffi ciale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.

Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

È istituito, presso ogni uffo ciale giudiziario, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.

L'accesso da parte dell'uffo ciale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-*bis* del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche

all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-*quinquies* di queste disposizioni.

Art. 155-*quinquies* (*Accesso alle banche dati tramite i gestori*) . — Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficio giudiziale alle banche dati di cui all'articolo 492 -*bis* del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155 -*quater* , primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492 -*bis* , primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155 -*quater* di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.».

b) dopo l'articolo 164 è aggiunto il seguente: «Art. 164-*bis* (*Infruttuosità dell'espropriazione forzata*) . — Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 1 -*quater* è inserito il seguente:

«1-*quinquies* . Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492 -*bis* , primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30»;

b) all'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis* . La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492 -*bis* , primo comma, del codice di procedura civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.»;

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 107, secondo comma, dopo le parole «sono addetti» sono aggiunte le seguenti:

« il verbale di cui all'articolo 492 -*bis* del codice di procedura civile»;

b) all'articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492 -*bis* del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli uffici giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell'esecuzione:

a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore;

b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei



crediti pignorati ai sensi degli articoli 492 *-bis* del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.

In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera *a*) ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata.

In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore precedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.

In ogni caso il compenso dell'ufficio ciale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede.

Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficio ciale giudiziario dirigente l'ufficio cio nella misura del sessanta per cento all'ufficio ciale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficio ciale giudiziario dirigente l'ufficio cio, in parti uguali, tra tutti gli altri uffici ciali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l'ufficio ciale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492 *-bis* del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155 *-quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.»

5. All'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è inserito, in fine, il seguente periodo:

«Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorità giudiziaria si avvale per l'accesso dell'ufficio ciale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.»

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

## Art. 20.

*Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche.*

1. All'articolo 16 *-bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«9 *-ter*. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.

9 *-quater*. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186 *-bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9 *-ter*, sostituendo il commissario al curatore.

9 *-quinqies*. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo 591 *-bis* del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.

9 *-sexies*. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.»

2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 40, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1 *-bis*. Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa al predetto Ministero con modalità telematiche.»

*b*) all'articolo 75, al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«Il bilancio finale della procedura e il conto della gestione sono redatti in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare,

9



Dossier n 11 2014

-41- E.™=-.KE.=I.E.:A..... SS

del Ministero di cui al periodo che precede, al quale sono sottoposti con modalità telematiche.».

3. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e finali di cui agli articoli 40 e 75, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.

4. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 il Ministero competente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16 -bis, comma 9-sexies del D.L. n. 179/2012.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti previsti all'articolo 40, comma 1 -bis, e 75, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

#### Capo VI

MISURE PER IL MIGLIORAMENTO  
DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

#### Art. 21.

##### *Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati*

1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis (*Termine per l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi*) . — Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all'anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi.

Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende più grave una scoperta del trentacinque per cento dell'organico dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell'efficienza del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell'efficienza di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall'adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l'ufficio di destinazione oggetto della

Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di tramutamento avviate con delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

#### Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 22.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 18 e 20, pari a euro 550.000,00 per l'anno 2014 e a euro 100.000,00 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12, valutate in euro 4,3 milioni, si provvede con le maggiori entrate di cui all'articolo 19.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

delibera di tramutamento ha una scoperta uguale o superiore alla percentuale di scoperta dell'ufficio di provenienza.

Art. 23. *Entrata*

*in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2014

14G00147

10

Dossier n

-42-

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## Elenco Dossier pubblicati dall'Ufficio Studi al 16 settembre 2014

I dossier sono reperibili sul sito web del Consiglio nazionale forense, al seguente indirizzo:

<http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/pubblicazioni/studi-e-ricerche.html>

- Dossier n. **1/2011** – Gli avvocati italiani per la ripresa. Giustizia civile ed economia – 15 luglio 2011;
- Dossier n. **2/2011** – Gli avvocati italiani per la ripresa. Giustizia civile ed economia. II edizione riveduta ed ampliata – 26 luglio 2011;
- Dossier n. **3/2011** – La manovra economica 2011 (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Elementi di interesse per la professione forense – 26 luglio 2011;
- Dossier n. **4/2011** – La manovra economica *bis* 2011 (decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148). Cosa cambia per l'avvocato – 6 ottobre 2011;
- Dossier n. **5/2011** – Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69). Sintesi dei contenuti, norme e disposizioni richiamate – 3 novembre 2011;
- Dossier n. **6/2011** – Professione, giustizia e crisi. Incontro con le componenti dell'Avvocatura. Il maxiemendamento al ddl A.S. 2968-2969 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”. Testo depositato al Senato il 9 novembre 2011 – 12 novembre 2011;
- Dossier n. **7/2011** – Professione, giustizia e crisi. La legge di stabilità per il 2012. Le norme della legge 12 novembre 2011, n. 183, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)” – 24 novembre 2011;
- Dossier n. **8/2011** – Il decreto “Salva Italia” (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). L'impatto sulle professioni – 27 dicembre 2011;

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- Dossier n. **1/2012** – Il decreto-legge 22 gennaio 2012, n. 212 (disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile). Le osservazioni dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 4 gennaio 2012;
- Dossier n. **2/2012** – Legge 17 febbraio 2012, n. 9. Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. Le osservazioni dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 21 febbraio 2012;
- Dossier n. **3/2012** – Congresso Nazionale Forense Straordinario. Raccolta dei materiali congressuali a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 12 marzo 2012;
- Dossier n. **4/2012** – VII Congresso di aggiornamento giuridico forense. Materiali raccolti per la relazione inaugurale a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 15 marzo 2012;
- Dossier n. **5/2012** – Responsabilità civile dei magistrati. Art. 25 del Disegno Legge n. 3129. Dossier di documentazione e analisi a cura del Consiglio nazionale forense – 19 Marzo 2012;
- Dossier n. **6/2012** – Le professioni regolamentate nel decreto “Cresci Italia”. Abrogazione delle tariffe, “parametri”, compenso, preventivo e tirocinio. Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e la legge di conversione. Dossier di documentazione e analisi a cura del dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 22 marzo 2012.
- Dossier n. **7/2012** – Attualità normative – Riforma delle professioni – Parametri – Il filtro in Appello – (*gli approfondimenti dell'ufficio studi*) - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 4 settembre 2012.
- Dossier n. **8/2012** - La conclusione dei lavori parlamentari sulla riforma forense – Seminario di studi - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Sala del Refettorio, Via del Seminario, 76 - Roma, 4 ottobre 2012.
- Dossier n. **9/2012** – Professioni e Concorrenza - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Roma, 3 ottobre 2012.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- Dossier n. **10/2012** – Parametri – Seminario di lavoro con gli Ordini – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Borgo Santo Spirito n. 80, Sala PIO X, Roma, 19 ottobre 2012.
- Dossier n. **11/2012** – Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali – Seminario di lavoro con gli Ordini - Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Borgo Santo Spirito n. 80, Sala PIO X, Roma, 19 ottobre 2012.
- Dossier n. **12/2012** – Geografia giudiziaria – Seminario di lavoro con gli Ordini - Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Borgo Santo Spirito n. 80, Sala PIO X, Roma, 19 ottobre 2012.
- Dossier n. **13/2012** – La riforma forense – Seminario di lavoro con gli Ordini - Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Borgo Santo Spirito n. 80, Sala PIO X, Roma, 19 ottobre 2012.
- Dossier n. **14/2012** – La mediazione e l’Avvocatura italiana (D.Lgs. n. 28/2010) – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma-Parigi, 7-8 novembre 2012.
- Dossier n. **15/2012** – Camere arbitrali presso i Consigli degli Ordini – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 14 dicembre 2012.
- Dossier n. **1/2013** – Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense. Legge 31 dicembre 2012, n. 247 – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 22 gennaio 2013.
- Dossier n. **2/2013** – Le prime bozze dei provvedimenti attuativi della riforma (L. n. 247/2012) – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 19 aprile 2013.
- Dossier n. **3/2013** – CNF n. 2-R-2013. Regolamento per le modalità di accesso allo Sportello per il cittadino – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 19 aprile 2013.
- Dossier n. **4/2013** – Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense – Stato dei lavori attuativi e aggiornamenti in materia di geografia giudiziaria – Incontro con le componenti dell’avvocatura – Dossier di documentazione a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 4 maggio 2013.

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- Dossier n. **5/2013** – Tematiche istituzionali di attualità – Incontro tra il Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri e il Presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa – Roma, 21 maggio 2013.
- Dossier n. **6/2013** – Il decreto legge del “fare”. Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia – Roma, 16 luglio 2013.
- Dossier n. **7/2013** – Aggiornamenti in materia di geografia giudiziaria – Incontro con le componenti dell’Avvocatura – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 13 settembre 2013.
- Dossier n. **8/2013** – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario – Proposte di legge A.C. 259 (Fucci), A.C. 262 (Fucci), A.C. 1312 (Grillo), A.C. 1324 Calabrò), A.C. 1581 (Vargiu) – Audizione presso la Commissione permanente XII (Affari sociali) – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 13 novembre 2013.
- Dossier n. **9/2013** – La bozza di D.M. Ministero della Giustizia in materia di parametri. Le osservazioni dei Consigli dell’Ordine, delle Unioni e delle associazioni. Le elaborazioni dell’Ufficio studi. Il parere del Consiglio nazionale forense – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 22 novembre 2013.
- Dossier n. **10/2013** – Provvedimenti di attuazione della riforma dell’ordinamento della professione forense (L. 247/12). Seduta amministrativa del 12-13 dicembre 2013 – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 11 dicembre 2013.
- Dossier n. **11/2013** – Le proposte del Consiglio Nazionale Forense di semplificazione e razionalizzazione del sistema giudiziario civile – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 13 dicembre 2013.
- Dossier n. **1/2014** – Avvocati stabiliti e abuso del diritto dell’Unione europea: la raccolta dati dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 9 gennaio 2014.
- Dossier n. **2/2014** – Nuovo codice deontologico forense – Bozza del nuovo codice deontologico, osservazioni pervenute e relazione della Commissione deontologica – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 9 gennaio 2014.
- Dossier n. **3/2014** – Regolamento sulle specializzazioni – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 28 gennaio 2014.

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

## PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- Dossier n. **4/2014** - Le fonti normative e gli atti ufficiali in materia di istituzione e attività della Scuola Superiore della Magistratura – Dossier di documentazione a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 5 febbraio 2014.
- Dossier n. **5/2014** – Codice deontologico forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014). Presentazione ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine e alle altre componenti dell’Avvocatura – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 19 febbraio 2014.
- Dossier n. **6/2014** – Provvedimenti di attuazione della riforma dell’ordinamento della professione forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247). “Tavoli” dell’Avvocatura presso il CNF e “tavoli” ministeriali. Resoconto degli incontri dei gruppi di lavoro, materiali pervenuti e posizione del Consiglio Nazionale Forense – Dossier di documentazione a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 29 maggio 2014.
- Dossier n. **7/2014** – Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Audizione del Consiglio Nazionale Forense. Palazzo San Macuto, via del Seminario 76 – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 4 giugno 2014.
- Dossier n. **8/2014** – Osservatorio nazionale permanente sull’esercizio della giurisdizione. Prima riunione. Roma, 6 giugno 2014, Avvocatura dello Stato, Sala Vanvitelli, Via dei Portoghesi 12 – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 6 giugno 2014.
- Dossier n. **9/2014** – Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) - Dossier di documentazione a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 26 giugno 2014.
- Dossier n. **10/2014** – Commissione penale del CNF. Materiali per l’incontro dell’11 settembre 2014 (provvedimenti approvati nel Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, contributi di dottrina e giurisprudenza rilevante) – Dossier di documentazione a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 11 settembre 2014.

## **UFFICIO STUDI Compos**

**Ubaldo Perfetti**

*(Vice Presidente Consiglio Nazionale Forense e Consigliere Delegato all'Ufficio Studi)*

**Giuseppe Colavitti**

*(Coordinatore)*

**Gianluca Bertolotti**

**Carlo Bonzano**

**Marina Chiarelli**

**Nicola Cirillo**

**Riccardo Maria Cremonini**

**Stefania Gentile**

**Silvia Izzo**

**Francesca Mesiti**

**Francesca Romani**

**Angelo Schillaci**

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI**

**AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ANM  
COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO**

**25 settembre 2014**

**Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile**

**Sommario:**

1. **Premessa**
2. **Gli interventi di “degiurisdizionalizzazione” (trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria; convenzione di negoziazione assistita da un avvocato); ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio)**
3. **Altre misure per la funzionalità del processo civile**
4. **La sospensione feriale dei termini**
5. **La riduzione del periodo di congedo annuale per ferie dei magistrati e degli avvocati dello Stato**
6. **Interventi in tema di processo esecutivo (artt. 18 e 19) e monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche (art. 20)**
7. **Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati**
8. **Conclusioni e proposte**

## **1. Premessa**

Va ribadito, ancora una volta e a gran voce, che la reiterata introduzione di continue riforme procedurali attraverso la tecnica della decretazione d’urgenza palesa forti dubbi di costituzionalità e non soddisfa affatto dal punto di vista sistematico, giacché le riforme del processo, per quanto possano essere caratterizzate dall’urgenza e dalla preminente esigenza deflattiva, richiedono necessari approfondimenti e coordinamenti a livello di sistema (ivi compreso il necessario e preliminare controllo parlamentare) e, in quest’ottica, è necessario il ritorno ad una tecnica legislativa

basata su riforme organiche e meditate del processo di cognizione e di esecuzione affinché le norme vengano confezionate nella sede loro propria.

Va poi rimarcato che, a fronte di una inalterata e perdurante conflittualità sociale, permangono gravi vuoti di organico (magistrati, personale amministrativo), con sottoposizione del giudice civile a carichi di ruolo certamente non compatibili con un decoroso “standard” lavorativo e con l’aggravio di numerose incombenze in passato attribuite al personale di cancelleria. Si pensi alla recente introduzione del c.d. processo telematico, il quale, ove non supportato da idonee strutture e risorse, comporta un inaccettabile aggravio nelle modalità di lavoro del magistrato, costringendolo ad accollarsi oneri che esulano dal lavoro intellettuale di conduzione dell’udienza, di studio e di redazione degli atti. Peraltro, le prospettive nel settore dell’innovazione appaiono incerte, attesa l’entità modesta delle risorse finanziarie destinate all’informatica, di importo decrescente di anno in anno, a fronte di impegni che vanno aumentando in misura esponenziale.

Ne consegue che i veri e unici interventi risolutivi e di velocizzazione risiedono essenzialmente nel realizzare un reale adeguamento dei ruoli organici (oltre che la riqualificazione) del personale amministrativo e nell’assicurare la copertura sollecita dell’organico della magistratura, che consenta una gestione efficace dei ruoli, così da accelerare fisiologicamente il processo e la sua conduzione e da ricostruire il difficile equilibrio tra le sopravvenienze e la capacità di smaltimento.

E’ da rivedere anche un criterio di organizzazione degli uffici che non tenga affatto conto, accanto alla necessità comunque di garantire tutela ai diritti, della fisiologica capacità lavorativa del singolo magistrato, il quale, per le gravi responsabilità che assume e per preservare la qualità del suo lavoro giurisdizionale, non può essere chiamato ad un livello sempre crescente – già elevatissimo – di impegno. Decisivo al riguardo il ruolo dei dirigenti.

Quanto ai recenti interventi normativi, si osserva che il legislatore, negli ultimi anni, in materia processual-civilistica ha privilegiato scelte di fondo che optano per una definizione rapida dei procedimenti, persino fuori dalla sede giurisdizionale, senza però andare a verificare approfonditamente le origini del problema, che risiedono nell’inadeguatezza e nella scopertura dei ruoli organici e nel costante depotenziamento dei servizi di cancelleria. Si ritiene dunque che, sul piano dell’efficienza e della conseguente velocizzazione del processo, gli interventi proposti appaiono assai poco significativi; al contrario, si tratta di interventi mal confezionati e volti a rendere ancora più incerta e confusionaria la gestione del processo civile, come si dirà appresso.

## **2. Gli interventi di “degiurisdizionalizzazione”**

### **a) Richiesta congiunta di procedimento arbitrale per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili e pendenti in primo grado e in appello**

Tale soluzione, su base volontaria (richiesta congiunta delle parti) e per i soli diritti disponibili, appare formulata al fine di aggredire la consistente mole di arretrato pendente presso gli uffici giudiziari di primo e di secondo grado. Occorre però evidenziare che gli strumenti deflattivi rimessi alla volontà delle parti (per di più a giudizio in corso) rischiano di trovare scarso successo ove si consideri altresì che, in prossimità della decisione, appare più probabile che i soggetti coinvolti nella lite preferiscano attendere l'esito del procedimento giurisdizionale piuttosto che deferire la controversia ad arbitri.

La soluzione arbitrale della controversia, poi, se non supportata da vantaggi fiscali o di altro tipo rischia di essere molto poco attrattiva per le parti. Invero, a giudizio in corso, le parti hanno già affrontato costi rilevanti per spese e per anticipi dei compensi ai difensori, sicché, ove si volesse favorire il ricorso a tale soluzione deflattiva, dovrebbero essere necessariamente previsti dei meccanismi incentivanti.

Va poi rilevato come le parti, ove ulteriormente gravate per i compensi arbitrali, appaiano ingiustamente penalizzate da tale soluzione, con la conseguenza che il rimedio deflattivo sarebbe destinato a non sortire il beneficio sperato. D'altra parte una rinuncia al contenzioso giurisdizionale e un suo trasferimento in sede arbitrale, ove le parti siano d'accordo, è in astratto perseguibile anche a normativa vigente e tuttavia tale strada in concreto non risulta perseguita, in difetto di chiare garanzie circa l'esecutività della decisione e a causa dei profili relativi al costo del giudizio arbitrale. Del resto, già esistono anche altre forme alternative al giudizio, essendo recente l'introduzione della c.d. mediazione delegata, la cui esperibilità, stando alle prime verifiche operative, è piuttosto scarsa e poco incidente in termini di deflazione del contenzioso.

Sotto il profilo tecnico, la norma evidenzia palesi e gravi limiti di sistema, sia per quanto concerne le modalità del passaggio della controversia dall'autorità giudiziaria agli arbitri, sia per quanto concerne la prosecuzione dei procedimenti in sede arbitrale, sia per l'inevitabile impatto che ne deriverà sul sistema delle impugnazioni. Da un punto di vista strettamente tecnico-giuridico, vanno evidenziate numerose lacune, talune delle quali davvero di portata inusitata.

Si pensi all'attuale configurazione dell'arbitrato e all'impossibilità, stando alla normativa vigente, di configurare un trasferimento di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria direttamente in sede arbitrale. Le norme in commento (art. 1 punto 1) consentono che le parti, con istanza congiunta, possano richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. Il legislatore, forse mosso

dall'urgenza, non ha affatto pensato a quale debba essere la forma dell'atto introduttivo ovvero se l'atto di citazione stesso o il ricorso debba essere devoluto direttamente alla cognizione arbitrale, né ha dettagliato la tipologia introduttiva da praticare giacché la formulazione di quesiti agli arbitri appare fortemente osteggiata dal fatto che gli atti introduttivi e le relative difese già sono cristallizzate in atti, in uno con le attività istruttorie già compiute e con le relative preclusioni e decadenze.

In questa strana forma di "*translatio*", del tutto trascurata risulta l'evenienza di giudizi con più di due parti o di giudizi nei quali vi sia un litisconsorzio facoltativo o cause scindibili in appello, con la conseguente impossibilità di adattare norme e modelli ad istituti diversi.

Poniamo, inoltre, che le parti decidano congiuntamente di sottoporre a procedimento arbitrale una controversia prossima alla decisione; ciò comporterà inevitabilmente un trasferimento in sede arbitrale del procedimento giurisdizionale nella sua integralità, ivi comprese le attività istruttorie già espletate, le decadenze e le preclusioni già maturate, con una bizzarra ed insolita sottomissione di un arbitro a regole del tutto diverse da quelle proprie del procedimento arbitrale. Si assiste ad un vero e proprio sdoppiamento del giudizio, con trasferimento del procedimento contenzioso dal giudice ad un soggetto (arbitro), da individuare persino con criteri difformi rispetto all'art. 810 cod.proc.civ., attribuendo ai consigli dell'ordine dell'Avvocatura un insolito ruolo para-giurisdizionale.

Non si tratta di problemi di poco conto per gli operatori del diritto, poiché tale confusa disciplina procedurale finirà per generare una insostenibile contaminazione tra procedimento arbitrale e procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, tanto da poter dare vita ad una pericolosa osmosi tra l'arbitrato ed il procedimento dinanzi al giudice. Tanto è vero, che la possibilità di proseguire il giudizio di appello dinanzi agli arbitri rappresenta ed evidenzia tale incongruo via vai di giudizi dalla sede giurisdizionale d'appello alla sede arbitrale, con l'ulteriore possibilità di tornare alla sede giurisdizionale nel caso in cui il procedimento arbitrale non si concluda con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale. In siffatta ipotesi, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni (art. 1 punto 4). Il passaggio da una fase all'altra, ove mai sarà prescelto dalle parti, non potrà certo dirsi portatore di efficienza e velocizzazione.

Del pari, anche in tale fase, permangono le forti incertezze di come possa essere devoluta ad arbitri la controversia ovvero se formulando dei quesiti che riproducano i motivi di appello. Che dire, poi, nei casi di appello incidentale: quale sarà la forma degli atti da rimettere agli arbitri?

In ultimo, fatti salvi gli ulteriori approfondimenti sul punto, si intravede in queste norme un forte sospetto di incostituzionalità, poiché, sia pure nella volontà delle parti, si rimette ad un soggetto esterno alla giurisdizione (presidente del consiglio

dell'ordine) la possibilità di nominare gli arbitri con individuazione di una sorta di “giudici” straordinari, nel senso di uffici giudiziari creati “*post factum*” (art. 102 cost. comma 2) i quali, nella sostanza, rappresentano la prosecuzione naturale del giudice e del giudizio allo stato degli atti in cui si trova.

In conclusione, vi è contrarietà sulla proposta, anche per la ferma convinzione circa l'effettiva mancanza di utilità ai fini della deflazione del contenzioso.

### **b) Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato**

Tale rimedio, da tempo auspicato e sollecitato dall'avvocatura, appare neutrale in termini di efficienza e velocizzazione della giustizia, giacché rientra tutt'oggi (ed a pieno titolo) nel ruolo del difensore l'attività c.d. stragiudiziale, volta a stimolare la cooperazione nella fase precedente l'instaurazione della lite al fine di favorire un approccio più meditato al giudizio. Allora, resta da chiedersi se tale norma è correlata principalmente al solo fine di ottenere una “scrematura” degli esagerati accessi al sistema giurisdizionale ovvero all'esigenza di sollecitare nuovi e diversi ruoli dell'avvocatura, anche al di fuori degli alti ruoli difensivi che le sono propri.

Esaminiamo nel dettaglio tale istituto. La negoziazione assistita è l'accordo mediante il quale le parti convengono di “cooperare in buona fede e con lealtà” per risolvere in via amichevole la controversia, tramite l'assistenza obbligatoria di un avvocato. La *ratio* sottesa alla scelta di introdurre nel nostro ordinamento un ulteriore strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie deve essere ravvisata nella volontà di garantire una pronta tutela per i diritti dei cittadini, confidando nella possibilità di addivenire ad una soluzione condivisa, e riservando il consueto *iter* giurisdizionale alle controversie per le quali il tentativo di negoziazione assistita non ha sortito esito positivo.

Precisate natura e funzione dell'istituto, occorre ora soffermarsi sull'art. 2 del decreto legge in esame, il quale elenca i requisiti indefettibili della convenzione di negoziazione: il “termine”, in ogni caso non inferiore a 30 giorni, concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, e l' “oggetto della controversia”, la quale non può riguardare che diritti disponibili. È richiesta altresì, a pena di nullità, la forma scritta (art. 2, comma 4) e la certificazione da parte degli avvocati (la cui assistenza, è bene precisare, è prevista dal decreto come obbligatoria: art. 2, commi 5 e 6) dell'autografia delle sottoscrizioni apposte.

Uno degli aspetti certamente più rilevanti della disciplina, è contenuto nel comma 7 dello stesso articolo 2, in forza del quale “è dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita”. Il cliente dovrà pertanto essere messo a conoscenza della possibilità di risolvere la questione adottando uno strumento alternativo al tradizionale *iter* processuale, già nella fase iniziale del

rapporto professionale, pena una sanzione disciplinare nei confronti dell'avvocato per la propria condotta, inosservante della norma in questione; ciò al fine di rendere la parte edotta della facoltà di usufruire di strumenti giudiziari in grado di ridurre notevolmente i tempi processuali, nonché i costi della giustizia, mantenendo pur sempre inalterata la tutela del diritto da essa vantato.

Una norma particolarmente complessa che merita qualche riflessione è contenuta nell'art. 9, rubricato “*obblighi dei difensori e tutela della riservatezza*”. Essa prevede che le informazioni acquisite nel corso dell'espletamento della procedura non possano essere divulgate né utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto. A tal proposito, pur riconoscendo l'intento sotteso a siffatta previsione, riteniamo opportuno procedere a qualche osservazione critica in merito alle possibili conseguenze derivanti dall'applicazione dell'istituto, sia nella fase di negoziazione in senso stretto, sia in quella eventuale e successiva del giudizio.

In primo luogo, la fase della negoziazione, come già è stato precisato in precedenza, consiste nel tentativo delle parti di risolvere in via amichevole la controversia, cooperando con lealtà e buona fede, al fine di raggiungere un accordo alla presenza obbligatoria dei rispettivi avvocati. Lo svolgimento della negoziazione implica, pertanto, uno scambio cospicuo di informazioni tra le parti, indispensabili per definire la questione oggetto della controversia, nonché i termini dell'accordo che porrà fine alla lite. Siffatta trasmissione di informazioni trova, tuttavia, un limite nel secondo periodo del secondo comma dell'art. 9 del decreto, nella parte in cui viene posto un vincolo sull'utilizzo delle dichiarazioni rese e le informazioni ricevute nel corso del procedimento.

Immaginiamo cosa possa accadere nell'ipotesi in cui le trattative in sede di negoziazione assistita dovessero interrompersi, ad esempio a seguito dell'esercizio del diritto di recesso di una delle parti. In un caso come quello appena ipotizzato, l'art. 9 del decreto legge in esame vieta espressamente l'utilizzo delle informazioni e delle dichiarazioni acquisite in sede di negoziazione nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto. Ebbene, ci si domanda quali ripercussioni possano derivare in materia di responsabilità precontrattuale della parte recedente. Appare del tutto evidente come il divieto espressamente posto dall'art. 9 in relazione all'utilizzo delle informazioni e dichiarazioni costituisca un vero e proprio limite per l'esercizio dell'azione di responsabilità. Ci si domanda, invero, in che modo potrà essere soddisfatto l'onere probatorio attraverso il quale poter dimostrare la sussistenza di detta responsabilità.

In conclusione, la previsione della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità, pare inficiare inevitabilmente tutto l'*iter*, giudiziale e non, intrapreso dalle parti al fine di giungere alla risoluzione definitiva della controversia.

Qualche altra considerazione si impone nel confronto con la mediazione civile. Tale istituto, introdotto il 4.3.2010 col decreto legislativo n. 28/2010, ha avuto fin

dall'inizio un'attuazione travagliata e difficile incontrando resistenze da parte soprattutto degli ordini forensi. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale 6.12.2012 n. 272 che ha sancito l'illegittimità parziale della mediazione obbligatoria, il D. lgs. n. 28/2010 è stato corretto e modificato con il D.L. 13.8.2011 n. 138, successivamente convertito con legge 9.8.2013 n. 98. I correttivi hanno introdotto modifiche rilevanti quali la presenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione e la previsione di un primo incontro di carattere informativo ed interlocutorio nel quale le parti devono esprimere la volontà specifica ed espressa di coltivare il tentativo di mediazione. Nel corso di questi quattro anni il dibattito intorno all'istituto della mediazione è stato arricchito da prese di posizione del mondo forense e contributi dottrinali fortemente critici, mentre la giurisprudenza ha espresso opinioni più morbide in riferimento all'applicazione e alle funzioni di questa figura controversa, in particolare nel senso che il tentativo di mediazione deve essere effettivo e non meramente figurativo.

Il mondo forense ha incentrato le critiche partendo proprio dal confronto con la negoziazione assistita, esprimendo valutazioni negative sulla formazione e sulla funzione del mediatore e richiamando la necessità di attribuire maggiore spazio al ruolo dell'avvocatura. Sono stati espressi dalla categoria degli avvocati giudizi critici sui costi, sui tempi e sulla presenza di soggetti privati quali gli organismi di conciliazione e fin da subito l'OUA ed il CNF hanno invitato il mondo politico all'emanazione di un disegno di legge specifico sulla negoziazione assistita. La naturale contrapposizione tra mediazione civile e negoziazione assistita nel dibattito dottrinale aveva fatto ipotizzare la fine dell'istituto della mediazione civile nell'esperienza italiana, pur considerando che la conciliazione ha avuto notevole applicazione negli ordinamenti giuridici di *common law* e nel resto dell'Europa. Il legislatore del 2014, però, ha deciso diversamente, optando per una coabitazione dei due istituti.

I rapporti tra mediazione e negoziazione assistita costituiscono una specialità del nostro ordinamento giuridico: solo la loro applicazione nel corso del tempo potrà dire se la compresenza ripartita in modo funzionale per materie è stata una scelta felice oppure no. In questa sede è necessario evidenziare che la ripartizione effettuata per materie non ha una specifica razionalità: non si comprende perché, ad esempio, nelle successioni non potrebbe avere efficacia una buona negoziazione assistita o perché, viceversa, nei rapporti commerciali la mediazione facoltativa non potrebbe essere preferibile alla negoziazione assistita.

Sicuramente è possibile affermare - a questo punto - che la presenza di una permanente condizione di procedibilità, prima di adire la giustizia civile ordinaria, rende difficilmente applicabile l'istituto della mediazione civile facoltativa, atteso che l'ambito di applicazione di quest'ultima ormai è assorbito dalla negoziazione assistita che diventa obbligatoria per legge. La conseguenza non è di poco conto, atteso il fatto che la mediazione facoltativa manteneva una sua peculiarità e costituiva una forma di ADR (acronimo che indica l'insieme degli strumenti di risoluzione delle controversie

alternativi al procedimento giurisdizionale ordinario) interessante e con notevoli vantaggi per le parti (ad esempio, il credito di imposta per le spese sostenute, cosa che non sembra allo stato attuale essere prevista per la negoziazione assistita).

Quanto alla natura giuridica dei due istituti, sicuramente è possibile affermare che si tratta in entrambi i casi di a.d.r., pertanto di procedure negoziali su impulso di parte, volontarie e finalizzate al raggiungimento di un accordo. Il buon esito, in entrambe le procedure, si conclude con la redazione di un contratto a forma scritta *ad substantiam*, avente attitudine a costituire titolo esecutivo se sottoscritto dai rispettivi procuratori delle parti oltre che dalle parti stesse. Nella mediazione, per come concepita nel tempo precedente alla sentenza della Corte costituzionale, occorre il procedimento di omologa avanti al Tribunale del luogo ove era redatto il verbale di avvenuta mediazione, ma tale previsione normativa è venuta meno con l'emanazione del decreto correttivo.

L'oggetto del contratto, sia per la mediazione che per la negoziazione assistita, non può che essere un diritto disponibile. Questo aspetto, che generalmente non viene evidenziato dalla dottrina (e dalle critiche del mondo forense), rende evidente l'importanza pratica dei due istituti e la loro compatibilità con l'ordinamento giuridico, dato che non creano alcun *vulnus* come paventato dalle posizioni maggiormente critiche, in quanto si tratta di diritti che rientrano nella sfera giuridica della volontà delle parti e del loro potere di disposizione. Le affinità tra i due istituti sono evidenti: si tratta di istituti che entrano nell'ordinamento sotto forma di condizione di procedibilità e quindi hanno efficacia obbligatoria a pena di improcedibilità dell'azione civile in sede giudiziale. Entrambe le procedure sono volontarie, nel senso che le parti possono recedere in ogni stato di avanzamento sia nel caso di mediazione, sia nel caso di negoziazione assistita. In quest'ultimo caso sarà necessario verificare se il recesso dalle trattative potrà, secondo la giurisprudenza che si formerà sul punto, configurare o meno ipotesi di responsabilità precontrattuale. Come già detto, la previsione della riservatezza come obbligo normativo (unitamente all'obbligo di lealtà) dovrebbe precludere ogni ipotesi di azione risarcitoria per responsabilità da illegittima interruzione delle trattative. Entrambe le procedure prevedono alcune preclusioni di tipo istruttorio, in ossequio al principio già espresso della riservatezza. In particolare: il mediatore non può essere chiamato a testimoniare nel giudizio e, analogamente, le informazioni di cui vengono a conoscenza i procuratori delle parti nella fase della negoziazione assistita non possono essere utilizzate nel giudizio successivo.

Le differenze maggiori sono sotto il profilo strutturale. Nel caso della mediazione civile la presenza del mediatore, quale soggetto terzo, equidistante, autonomo dalle parti, costituisce l'aspetto fondamentale per l'individuazione degli interessi delle parti e l'accordo raggiunto diviene parte integrante del verbale di avvenuta conciliazione. Il mediatore, com'è noto, non è chiamato a emettere alcuna decisione ma a facilitare la comunicazione tra le parti (mediazione facilitativa) oppure ad esprimere valutazioni sempre su richiesta congiunta delle parti nell'ottica del raggiungimento della

soddisfazione dei reciproci interessi (mediazione valutativa). La negoziazione assistita vede invece come protagonisti i procuratori delle parti che devono assumere non più un ruolo meramente difensivo, ma anche propositivo nello spirito della nuova disposizione normativa. In questo specifico istituto i procuratori, contrariamente a quanto avviene nella mediazione civile, ove il loro ruolo è di rappresentanza della parte ma non necessariamente propositivo, dovranno svolgere la funzione propria e tipica del mediatore, proponendo le ipotesi di accordo anche al proprio cliente con un sensibile aumento dell'aspetto anche informativo e divulgativo. Questa tendenza ad un aumento dei compiti del professionista, già riscontrata nella nuova normativa in tema di conferimento di incarico e di abrogazione delle tariffe, oltre che nell'art. 4 comma 3 del D. lgs. n. 28/20120, rientra nella nuova concezione che in capo all'avvocato sorgono, fin dall'inizio del conferimento dell'incarico da parte del cliente, una serie di obblighi di natura informativa con sanzioni anche di rilievo in caso di inosservanza. In quest'ottica l'onere informativo in capo all'avvocato nella negoziazione assistita risulta maggiormente rafforzato. Ulteriori differenze sono relative ai tempi (30 giorni per la negoziazione assistita, 3 mesi per la mediazione civile) e ai costi che nella mediazione sono maggiori perché coinvolgono anche l'organismo di mediazione.

Si è detto che la scelta del legislatore italiano è singolare ed incentrata sulla complementarità tra i due istituti: più propriamente, la mediazione civile rimane quale condizione di procedibilità per le materie indicate nel d. lgs. n. 28/2010 così come modificato dalla L. n. 98/2013, oltre che ovviamente per le previsioni specifiche per le quali era prevista per legge (ad es. L. 6.5.2004 n. 129 in tema di affiliazione commerciale). La coabitazione o complementarità tra i due istituti molto probabilmente non sarà facile e sarà destinata ad ingenerare notevoli confusioni ed incertezze. L'art. 3 comma 1 del D.L. n. 132/2014 descrive chiaramente l'ambito di applicazione della negoziazione assistita che è specifico quanto alla materia della RCA (che rientrava nella prima versione del d. lgs. n. 28/2010) e residuale per tutte le altre controversie con il limite del valore di € 50.000,00. La norma è generica e deve necessariamente essere letta in combinato disposto con l'art. 5 comma 1 bis del D. lgs. n. 28/2010, al fine di circoscrivere correttamente la corretta ripartizione dei due istituti, atteso il fatto che, trattandosi in entrambi i casi di condizione di procedibilità, l'eccezione circa il mancato avveramento della medesima in ogni caso deve essere proposta a pena di decadenza dal convenuto o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza. Dalla formulazione della norma in commento (art. 3 comma 3 del D.L. n. 132/2014) si evince che sono escluse le medesime tipologie di controversie indicate dal d. lgs. n. 28/2010 all'art. 5 comma 3 e comma 4.

Infine, occorre affrontare il problema della lite tra due o più parti quando la stessa ha ad oggetto questioni differenti che possono essere connesse tra loro. Ipotizziamo ad esempio un patto di famiglia, nel quale a garanzia dell'adempimento di una parte è prevista una fidejussione di un terzo soggetto; oppure una questione relativa ad un affitto di azienda con patto di opzione finale di acquisto al quale non è dato seguito. Come si soddisfa la condizione di procedibilità? Quale criterio deve essere adottato

per non rischiare l'eccezione di improcedibilità da parte del convenuto? A sommosso avviso di chi scrive, nel silenzio della legge al riguardo, in casi ove si verifica la commistione tra due istituti differenti per i quali sono previste le due diverse condizioni di procedibilità occorre verificare quale sia la fattispecie principale dedotta in giudizio e quale sia quella accessoria. Si tratta di un aspetto sul quale probabilmente sarà possibile un intervento correttivo in sede di conversione del provvedimento.

### **c) Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio**

L'articolo 12 del d.l. 132 del 2014 prevede la facoltà per i coniugi di concludere innanzi all'ufficiale dello stato civile un accordo di separazione consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Si tratta di una mera facoltà riconosciuta ai cittadini in ordine alla quale non si esprime contrarietà in via di principio. La finalità che si intende perseguire è, all'evidenza, quella deflattiva del carico di lavoro dei tribunali. Essa però, specie per come è stata formulata, troverà applicazione, prevedibilmente, in un limitato numero di casi, per di più di scarsissima incidenza pratica sul peso complessivo dell'attuale intervento giurisdizionale in materia familiare. In sostanza, potranno essere trattati al di fuori del Tribunale esclusivamente separazioni consensuali, divorzi congiunti e modifiche congiunte delle condizioni di separazione e divorzio, ove non vi siano figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente autosufficiente e, anche nei casi residui solo ove le parti intendano rivolgersi all'ufficiale dello stato civile anziché al giudice. Si tratta, palesemente, di procedimenti che sono abitualmente definiti in tempi piuttosto celeri e di irrilevante impegno nel complesso dell'attività giurisdizionale.

La norma ritiene ancora imprescindibile il controllo giurisdizionale sugli accordi in caso vi siano figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave: ciò risulta in linea con il sistema ordinamentale (ma si suggerisce di meglio definire l'esclusione con riguardo ai figli con handicap grave, ripetendo la dizione già utilizzata nel codice civile che richiama la legge 104 del 1992). Non si comprende, invece, il fondamento dell'esclusione dei procedimenti con figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, perché relativamente a questi non si configurano diritti indisponibili che implicino l'esigenza di un controllo giudiziale di ufficio e a prescindere dall'accordo delle parti. La stessa osservazione vale per le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato di cui all'articolo 6 del decreto-legge.

Non si concorda, poi, sulla esclusione generale e assoluta di "*patti di trasferimento patrimoniale*", espressione generica, atecnica e tale da escludere in radice pattuizioni innanzi all'ufficiale di stato civile che abbiano per oggetto anche

solo obblighi a trasferire beni mobili e immobili e somme di denaro. Si restringe, anche per questa via, l'ambito di applicazione della norma.

Si rileva, inoltre, che nel caso della negoziazione assistita non è chiaro quando l'accordo di cui all'articolo 6 acquisti data certa, anche ai fini della decorrenza del termine per la proponibilità della domanda di divorzio ovvero dell'acquisto dello stato libero e, più in generale, per gli effetti della separazione e del divorzio nei confronti dei terzi. Si suggerisce, pertanto, di prevedere che la convenzione acquisti data certa dalla data di ricezione da parte dell'ufficiale di stato civile presso cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto e al quale l'avvocato viene obbligato dalla norma a trasmettere l'atto. Ne consegue la modifica del comma 4 dell'articolo 12.

Va infine segnalato che l'intervento normativo determina una divaricazione tra la definizione consensuale dei procedimenti di separazione e divorzio effettuata innanzi al giudice e quella effettuata ai sensi degli articoli 6 e 12 del decreto-legge. Solo nel primo caso rimane necessario il tentativo di conciliazione. Se il tentativo di conciliazione perde il suo carattere di indefettibilità per l'ordinamento, andrebbe rivista – per coerenza sistematica – tutta la fase introduttiva dei procedimenti consensuali e giudiziali di separazione e divorzio.

### **3. Altre misure per la funzionalità dei processi civili di cognizione**

Parere favorevole si esprime in ordine alla diversa disciplina in materia di compensazione delle spese, intesa a restringerne l'applicazione (art. 13). Ad analoga finalità si ispira l'aumento del saggio degli interessi legali, equiparati a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 17): sull'aumento del saggio di interesse si esprime in linea generale parere favorevole.

Quanto alla della proposta di c.d. "sommarizzazione del rito ordinario" (art. 14), la stessa potrebbe essere favorita solo ove la natura del procedimento lo consenta, vale a dire in procedimenti di facile e pronta definizione, nei quali il corredo documentale sia tale da ritenere superfluo ogni ulteriore approfondimento. In questo senso, ove il legislatore abbia intenzione di confermare tale disposizione, dovrebbe intervenire anche sull'art. 702 bis, comma 1, cpc, rendendo accessibile il procedimento speciale a tutti i giudici di primo grado, giacché, con la possibilità di transitare dal rito ordinario al sommario, ogni giudice potrebbe essere chiamato ad occuparsi di tale rito sommario. Si tratterebbe, in sostanza, di allineare e di ricondurre le norme a sistema per quanto concerne la competenza.

Decisamente contraria, invece, è la valutazione in merito alla previsione della possibilità, attribuita alla parte, di "*produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità*" (art. 15). Tale

istituto, di nuova introduzione, ha un suo antecedente nella previsione dell'art. 257 bis cpc, che consente la produzione di testimonianze scritte, norma rimasta peraltro finora pressoché ignorata. A parte, quindi, il prevedibile scarso utilizzo dell'istituto, peraltro estraneo alla nostra sensibilità e tradizione giuridica, va segnalata anche l'inopportunità di estendere strumenti che, nonostante la possibilità, per il giudice, di chiamare a deporre il dichiarante, rischia comunque di prestarsi ad abusi.

#### **4. La sospensione feriale dei termini**

L'articolo 16 modifica l'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, riducendo il periodo di sospensione feriale dei termini prima fissato «*dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno*» al periodo «*dal 6 al 31 agosto di ciascun anno*». Il periodo di sospensione feriale dei termini è stato storicamente definito per garantire l'esplicazione del diritto di difesa esercitato dai difensori delle parti. In diverse pronunce, la Corte costituzionale ha collegato il periodo di sospensione dei termini feriali all'esplicazione dei diritti garantiti dagli articoli 3 e 24 della Costituzione (Corte cost. n. 380 del 1992; Corte cost. n. 255 del 1987; Corte cost. ord. N. 61 del 1992).

La definizione di tale periodo è, ad ogni modo, rimessa ad una scelta del legislatore ma è comunque fuorviante collegare la riduzione del periodo feriale alla finalità, dichiarata dal decreto legge, di un recupero di efficienza del sistema giustizia. Infatti, il numero dei procedimenti pendenti e la loro durata media dipendono dal numero delle cause in entrata e dal rapporto tra questo numero e quello dei procedimenti che ciascun giudice può decidere in un anno.

Ebbene, il numero dei procedimenti definiti per ciascun anno dai magistrati italiani si colloca – in ragione di misurazioni imparziali del Consiglio d'Europa - Cepej – ai vertici tra gli omologhi dei principali Paesi europei. La produttività dei magistrati italiani e la durata media dei processi, più che alla durata dell'anno giudiziario e del periodo di sospensione feriale dei termini, è correlata al numero di decisioni che è possibile scrivere in un anno e che sono poi variamente scaglionate a seconda dell'organizzazione di ciascun Ufficio e di ciascun magistrato. Tale numero, è bene ribadirlo, si colloca già oggi a livelli altissimi. E' anche bene ricordare che la produttività dei magistrati non solo è collegata a un'organizzazione che tende alla redazione del maggior numero di procedimenti possibili nei termini di legge assegnati al magistrato dai codici di rito ma è anche sottoposta a continuo controllo statistico e a valutazioni quadriennali di professionalità; il rispetto dei termini è presidiato da responsabilità disciplinare in caso di ritardi.

Ne segue che la quantità di procedimenti concretamente definibili non potrebbe aumentare semplicemente per effetto dell'aumento del numero delle udienze ordinarie che dovesse conseguire alla riduzione del periodo di sospensione feriale ma

solo a seguito di profonde riforme strutturali, che però non sono contenute né nel decreto in esame né in altri interventi dei quali si abbia notizia.

In realtà, com'è noto, la sospensione feriale dei termini non determina alcuna riduzione della tutela giurisdizionale riconosciuta ai cittadini: i tribunali, infatti, durante tutto il periodo di sospensione feriale sono in attività per la trattazione dei numerosi procedimenti sottratti dalla stessa legge 7 ottobre 1969, n. 742 alla sospensione dei termini (procedimenti in materia di lavoro, penale con detenuti e procedimenti civili nelle cause indicate dagli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario). In proposito basti citare il provvedimento cautelare del Tribunale civile di Roma, prima sezione civile, che in data 8.8.2014 ha definito il ricorso cautelare d'urgenza presentato da due dei "quattro genitori" nel caso di cronaca dei gemelli contesi nati a seguito di fecondazione assistita presso l'Ospedale Sandro Pertini).

Va aggiunto che la sospensione feriale dei termini non opera - già nella disciplina precedente al d.l. 132 del 2014 - per il deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati. Un provvedimento trattenuto in decisione in data 15 luglio 2014, con termine di giorni trenta per il deposito, ad esempio, deve essere scritto e depositato entro il 15 agosto, in pieno periodo feriale. La sospensione feriale dei termini vale, al contrario e come rilevato dalla Corte costituzionale nelle sentenze innanzi citate, a garantire il diritto di difesa dei cittadini, assicurando il contemperamento tra la tutela dei diritti e il diritto degli avvocati al riposo annuale. La riduzione del periodo di sospensione feriale non varrà, dunque, a garantire alcun serio recupero di efficienza nel settore giustizia.

## **5. La riduzione del periodo di congedo annuale per ferie dei magistrati e degli avvocati dello Stato**

Il periodo di ferie spettante ai magistrati ordinari fu stabilito dalla versione originaria dell'articolo 90 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario, in "*giorni sessanta*". La norma stabiliva che i magistrati "*nei primi quindici giorni definiscono gli affari e gli atti in corso*", così tenendo conto della specificità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie quale prestazione professionale richiesta al magistrato, una prestazione professionale irriducibile alla sola attività di udienza e alla sola presenza in ufficio e caratterizzata da un'ampia e non misurabile attività di studio preventivo dei fascicoli, di preparazione delle udienze e di redazione dei provvedimenti all'esito dell'udienza. Non si spiegherebbe altrimenti la particolarità di una norma che in sostanza prescrive al lavoratore come utilizzare, lavorando, una congrua parte delle ferie. L'attività di studio e redazione dei provvedimenti è, come rilevato, solo indirettamente collegata alla celebrazione delle udienze ed è rimessa alla responsabilità del magistrato, pretendendosi da parte dell'amministrazione della giustizia quale datore di lavoro, essenzialmente un'obbligazione di risultato e cioè la definizione di un congruo numero di

procedimenti e la maggiore riduzione possibile della durata dei procedimenti. In questa direzione va anche tutta la legislazione più recente, sia quella in materia disciplinare, sia quella definita dalla “legge Pinto”. Il riconoscimento ai magistrati di un periodo feriale più elevato rispetto ad altre categorie del pubblico impiego, dunque, trovava giustificazione nell’esigenza di riconoscere ai magistrati stessi uno spazio, libero da impegni di udienza, necessario per la definizione dei provvedimenti assunti in riserva, per la redazione delle sentenze, per l’aggiornamento professionale e per la preparazione delle udienze.

L’articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 704 ebbe a confermare sia la durata di sessanta giorni del periodo di ferie dei magistrati sia la “prescrizione” circa la definizione degli affari in corso nei primi quindici giorni del periodo feriale. L’articolo 8 della legge 2 aprile 1979, n. 97 – nell’ambito di una complessiva rivisitazione dello stato giuridico dei magistrati e del trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato – intervenne sull’articolo 90, comma 1, dell’ordinamento giudiziario riducendo a quarantacinque giorni il periodo di ferie dei magistrati senza far più menzione della redazione dei procedimenti pendenti nei primi quindici giorni del periodo feriale.

Rimaneva, a tutela della specificità della prestazione di lavoro resa nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, il riconoscimento di un periodo di ferie maggiore di quello riconosciuto ad altre categorie del pubblico impiego. Tale specificità si giustificava, oltre che con la descritta particolarità della prestazione lavorativa del magistrato, con la necessità di compensare l’assenza di tipici istituti di tutela del lavoratore contrattualizzato, istituti dei quali il magistrato non gode perché parte di un rapporto di lavoro disciplinato per legge. Si pensi:

- alla **prestazione del lavoro in giorni festivi** (del tutto comune per i magistrati che esercitano funzioni civili e penali nei procedimenti da trattare in via di assoluta urgenza) e **in orario notturno** (si pensi ai turni di reperibilità prestati dai magistrati del pubblico ministero), senza possibilità di chiedere forme di riposo compensativo;
- alla struttura del trattamento economico dei magistrati, storicamente distinto tra tabella stipendiale e indennità giudiziaria, con conseguente forte decurtazione del trattamento, per sottrazione dell’indennità giudiziaria, in tutti i casi di certificata **malattia** (qualunque sia la gravità della patologia, laddove per le altre categorie la gravità della patologia esclude la computabilità delle assenze nel periodo di comportamento e dà diritto all’intera retribuzione) o di **altra assenza del magistrato**, diversa dal congedo obbligatorio di maternità;
- alla **mancata sospensione dei termini di deposito dei provvedimenti nel periodo di congedo per ferie**, circostanza che dimostra come la sospensione dei termini nel periodo feriale è storicamente pensata ed attuata a tutela del diritto di difesa piuttosto che della prestazione professionale del magistrato,

con conseguente necessità, del tutto fisiologica, di continuare ad utilizzare una parte del congedo per ferie per la stesura, obbligatoria, dei provvedimenti.

Dunque, con la riduzione a trenta giorni del periodo di congedo per ferie, i magistrati sono parificati ad altre categorie del pubblico impiego quanto al numero di giorni di congedo riconosciuti. La parificazione, tuttavia, è solo apparente, perché, nella sostanza, il trattamento riconosciuto ai magistrati diviene peggiore. Infatti, le altre categorie del pubblico impiego alle quali si può fare in qualche modo richiamo a fini comparativi, come **prefetti e diplomatici** che prestano servizio in Italia, a differenza dei magistrati possono godere pienamente di tale periodo di ferie, restando sospesa in toto la prestazione lavorativa. Ciò non accade per i magistrati per i quali, anche all'esito del decreto-legge, continuerebbero a decorrere, in costanza del periodo di congedo feriale, ridotto ai canonici trenta giorni, i termini per il deposito dei provvedimenti, con una inaccettabile limitazione del diritto costituzionalmente garantito (come irrinunciabile) al riposo annuale e senza tenersi conto della specificità della prestazione professionale consistente in un'attività di decisione quantificabile solo a posteriori in ragione delle decisioni assunte e motivate.

Va poi considerato che le citate categorie di funzionari pubblici articolano l'orario di servizio su cinque giorni settimanali e conteggiano nello stesso modo le ferie. La prestazione dei magistrati, al contrario, non è commisurabile in termini orari e di presenza fisica in ufficio; tale caratteristica va vieppiù accentuandosi: si pensi, ad esempio, all'entrata in vigore del processo civile telematico, che accresce le caratteristiche di delocalizzazione della funzione giudiziaria civile. I magistrati, inoltre, sono chiamati abitualmente a prestare servizio anche nei giorni festivi (si veda, a solo titolo di esempio, l'art. 14 reg. cpp, che espressamente prevede lo svolgimento di attività di indagine nei giorni festivi) e in ore notturne, per non dire della stesura dei provvedimenti e dell'attività di studio dei processi, che non conosce né giorni né ore prestabiliti. I diplomatici e i prefetti, inoltre, hanno diritto al recupero del riposo settimanale non goduto per esigenze di servizio, nel caso siano chiamati in servizio il sabato o la domenica (fonte: quanto ai Prefetti, Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, Recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera prefettizia; quanto ai diplomatici: Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n.114, di recepimento, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, come sostituito dall'art.14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.85, dell'Accordo relativo al quadriennio 2000 - 2003, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2000 - 2001, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia).

Ma non basta. Infatti, all'esito del decreto legge, si crea una netta e ingiustificata sperequazione con altre categorie storicamente vicine del pubblico impiego. Per **i Carabinieri e la Guardia di Finanza** (e così per gli Ufficiali) se l'orario di servizio è articolato su sei giorni, la durata della licenza ordinaria del militare con

oltre 25 anni di servizio è di giorni 45; se articolato su cinque giorni, la licenza è di giorni 39. Nel calcolo degli anni di servizio è compreso l'anno di leva svolto nell'Arma. (fonti: art. 47, d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395). Per il **personale militare delle forze armate** (e così per gli Ufficiali) la durata della licenza ordinaria è di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata della licenza ordinaria è rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi (art. 12 d.P.R. 31 luglio 1995, n. 394).

Il decreto legge riduce, dunque, il congedo per ferie dei magistrati, riservando agli stessi una disciplina peggiore, sia in astratto, sia in concreto, rispetto ad analoghe categorie del pubblico impiego.

Quanto alle modalità della riforma, va detto che il decreto-legge interviene in via d'urgenza sul congedo per ferie, senza che delle ragioni dell'urgenza si ravvisi traccia nel testo normativo. La disposizione, infatti, non troverà applicazione che a partire dal 2015. Inoltre, non si può non osservare che appare inaccettabile un intervento che, in via unilaterale, con un decreto-legge, modifica un aspetto tutt'altro che secondario del rapporto di lavoro, senza farsi carico di alcuna valutazione complessiva della prestazione lavorativa, delle sue specificità e dei principi di tutela del lavoratore. Il tutto con riguardo a una categoria priva di contrattazione collettiva e che, esercitando con competenza e sacrificio il potere giurisdizionale affidatole dallo Stato, con riguardo al suo complessivo trattamento normativo ed economico, può solo confidare nella correttezza e nella lealtà dei rapporti istituzionali.

In conclusione, le considerazioni che precedono spiegano la ragione per cui le ferie dei magistrati sono state determinate nella misura di quarantacinque giorni, la quale non costituisce, a differenza di quanto talvolta superficialmente si crede, un ingiustificato privilegio. La loro riduzione, in realtà, provocherebbe al servizio giustizia problemi organizzativi – collegati ai termini di deposito dei provvedimenti – maggiori dei presunti benefici che se ne vorrebbero ricavare. Ove quella riduzione dovesse comunque trovare conferma in sede di conversione del decreto legge, sarebbe necessario chiarire che il godimento delle ferie, ridotto alla misura minima di trenta giorni, dovrà essere effettivo. Non può inoltre tralasciarsi la considerazione che i quindici giorni aggiuntivi costituivano anche una sorta di compensazione in via forfettaria del lavoro di carattere straordinario, legato a prestazioni urgenti rese dai magistrati (qualunque sia la funzione in concreto esercitata) in giorni festivi o in orario notturno, prestazioni che resterebbero, a seguito della riforma, prive di qualunque riconoscimento compensativo.

## **6. Interventi in tema di processo esecutivo (artt. 18 e 19) e monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali**

## **e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche (art. 20)**

Si esprime in generale parere favorevole sugli interventi previsti dagli artt. 18 e 19 del decreto legge, in tema di processo esecutivo.

Quanto alle misure introdotte nell'art. 20, si osserva, con riferimento alle procedure concorsuali aventi ad oggetto il concordato preventivo con cessione dei beni con continuità aziendale e alle procedure esecutive individuali su beni immobili, che viene introdotto l'obbligo di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale in conformità a quanto previsto dall'art. 33 quinto comma l.f.. In caso di concordato con continuità aziendale viene introdotto per il commissario giudiziale l'obbligo di redigere il rapporto riepilogativo periodico, già previsto per il concordato liquidatorio.

Tali disposizioni vanno guardate con favore, poiché tali procedure necessitano di una accurata verifica in sede di adempimento e in sede finale. Per quanto concerne la disposizione che prevede la redazione dei rapporti riepilogativi periodici e finali su appositi modelli che saranno adottati dal Ministero della Giustizia, va detto che la legge fallimentare nell'art. 33 già individua gli aspetti che dovranno essere approfonditi in tali rapporti ovvero le attività svolte, l'indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione ed il conto della gestione. L'adozione obbligatoria di modelli prestabiliti e adottati dal Ministero della Giustizia, sia pure con finalità di monitoraggio ed informatiche, esula in qualche modo dal tenore dell'art. 33 l.f., che consente una certa discrezionalità ai professionisti – quanto alla forma – nella redazione delle relazioni, le quali ove omologate secondo criteri “*standard*” rischierebbero di lasciare nell'ombra approfondimenti e peculiarità da tarare necessariamente sulla singola procedura.

Ancora, per quanto concerne le norme introdotte a parziale modifica del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (art. 1 bis), va rilevato che non si comprende se la relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione da redigere a cura del Commissario Straordinario sia da affiancare alla relazione già prevista dall'art. 61 del decreto legislativo cit. (c.d. relazione trimestrale sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e sulla esecuzione del programma) ovvero in che termini le due norme debbano coesistere e trovare applicabilità. Invero, nell'amministrazione straordinaria, durante l'esecuzione del programma, il commissario straordinario ai sensi dell'art. 61 è obbligato al deposito della relazione trimestrale. Una volta terminata l'esecuzione del programma, il Commissario Straordinario deposita la relazione semestrale per effetto del combinato disposto dell'art. 36 del citato decreto legislativo e dell'art. 205 l.f. Ne consegue che la modifica all'art. 40 va meglio specificata, anche al fine di coordinare le norme e di conferire sistematicità ad una normativa già piuttosto complessa e difficilmente districabile persino per gli operatori del settore.

## **7. Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati**

L'art. 21 del decreto legge detta alcune disposizioni che regolano modalità e termini delle procedure di tramutamento dei magistrati. Benché possa convenirsi su alcune delle ragioni sottese a tali disposizioni, con particolare riguardo alla necessità che siano assicurati tempi certi e contenuti, esse tuttavia da un lato appaiono poco rispettose dell'autonomia del CSM, dall'altro ingessano quelle procedure in una rigidità suscettibile di produrre conseguenze incongrue, quali impedimenti e ritardi, che contraddicono lo scopo di efficienza perseguito: si pensi all'eventualità in cui il ritardo nella definizione di una procedura di trasferimento potrebbe determinare il blocco nella procedura di tramutamento di tutti i magistrati interessati dalla medesima delibera del CSM. Infatti, l'imposizione di un'unica delibera consiliare e di un unico decreto ministeriale finirebbe col congelare l'esecuzione di tutti i tramutamenti per il caso di ritardi della definizione di una soltanto delle procedure interessate. Per non dire dell'eventualità di impugnazione ed annullamento di una delibera, con i rischi di effetto a catena sulle altre posizioni a quella collegate.

Va anche aggiunto che, se in generale il termine di quattro mesi appare conforme alla prassi abitualmente rispettata in tema di tramutamenti ordinari, ove si tratti, invece, di tramutamenti presso la Corte di cassazione o di passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa, occorrerà tenere conto dei tempi imposti dall'acquisizione dei pareri richiesti per tali situazioni specifiche.

In conclusione, le ragioni dianzi esposte inducono ad esprimere parere contrario su tale disposizione.

## **8. Conclusioni e proposte per l'efficacia del processo civile**

Costituisce un dato incontestato il fatto che i giudici civili italiani diano una risposta di giustizia che si pone ai massimi livelli in Europa, quanto a produttività *pro-capite* e quanto ad adeguatezza in termini qualitativi.

In realtà, oltre che ragionare su come smaltire il contenzioso pendente, del quale peraltro sarebbe opportuno censire con esattezza l'entità (al fine di aggredirlo con maggiore organizzazione all'interno degli uffici), sarebbe altresì necessario impostare il discorso legislativo a monte, ovvero partendo dalla necessità di ridurre le aree del contenzioso e della litigiosità. A tal fine appaiono necessari ed improcrastinabili interventi idonei a selezionare l'accesso indiscriminato alla giurisdizione, nonché a dotare gli uffici di risorse umane e strumentali. A tal fine si propone, ad esempio, di estendere l'area della "delega" in materia di atti di volontaria giurisdizione a notai e/o avvocati.

Ancora, al fine di ridurre il contenzioso si propone di:

- favorire il “giudizio secondo equità” prevedendo l’estensione del valore determinato dall’art.113 c.p.c. per le c.d. liti “bagatellari” o di minimo valore;
- consentire il coinvolgimento della magistratura onoraria nell’ufficio del processo e nelle relative fasi di supporto;
- organizzare l’ufficio del giudice: le migliori esperienze internazionali e le prassi virtuose già avviate da diversi uffici giudiziari evidenziano come l’istituzione e l’organizzazione di un ufficio di supporto al giudice consenta di utilizzare appieno la professionalità dei magistrati togati con incremento della produttività e delle qualità del servizio;
- incrementare e facilitare l’utilizzo dei g.o.t. (giudici onorari di tribunale), lasciando ai capi degli uffici maggiore potere discrezionale sull’impiego di tale personale;
- effettuare una seria analisi e ricostruzione degli strumenti deflattivi già esistenti e verificarne nel concreto la loro funzionalità, giacché la continua e reiterata creazione di strumenti di deflazione affidati per giunta ad organismi di varia natura rischia di produrre l’effetto opposto, ovvero quello di rendere la deflazione stessa un ulteriore strumento di complicazione e di aggravio procedurale anziché veicolo per l’efficienza e per la velocizzazione.

## ADR CENTER

### **MISURE DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE E ALTRI INTERVENTI PER LA DEFINIZIONE DELL'ARRETRATO IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE**

#### **Problemi pratici e giuridici posti dalla procedura di "Negoziazione Assistita", e relative soluzioni**

1. Buon pomeriggio a tutti. Sono Leonardo D'Urso, co-fondatore e amministratore delegato di ADR Center, primo organismo privato di mediazione in Italia, iscritto al nr. 1 dell'apposito Registro ministeriale. ([www.adrcenter.com](http://www.adrcenter.com))
2. ADR Center è inoltre una tra le società leader al mondo nell'elaborazione di politiche capaci di favorire concretamente la risoluzione alternativa delle controversie. Dalla sua fondazione nel 1998, ADR Center ha infatti gestito numerosi progetti internazionali di promozione degli strumenti di ADR. Questi progetti, del valore complessivo di svariati milioni di euro, sono stati realizzati su incarico di istituzioni internazionali come la Banca Mondiale, la Banca Inter-americana di Sviluppo, la Commissione europea e il Parlamento europeo<sup>1</sup>. L'attività ha avuto luogo, oltre che in tutti i Paesi dell'Ue, in Medio Oriente, Nord Africa, Africa Occidentale, America Latina, Caraibi e Asia Centrale ([www.adrcenter.com/international](http://www.adrcenter.com/international)).
3. Mentre vi parlo, il co-fondatore e presidente di ADR Center, professor Giuseppe De Palo, è a Kabul per assistere il governo afgano nella creazione del primo centro di risoluzione alternativa delle controversie commerciali, nazionali e internazionali. La creazione del centro è finanziata dai Governi di Stati Uniti e Regno Unito.
4. La decisione del Governo italiano di potenziare gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, con il DL 132/14, è assai positiva, e non lo dico solo per interesse di parte.
5. Tuttavia, l'istituto della "negoziata assistita", pensato per arginare il numero di liti che affluiscono nei nostri tribunali, desta perplessità grandi quanto le aspettative del Governo: contribuire a migliorare radicalmente la giustizia civile, in 1000 giorni.
6. Queste perplessità sulle effettive capacità di "filtro" della negoziazione assistita, secondo l'opinione di gran lunga prevalente – tra cui quella dell'ANM e persino di esponenti della stessa avvocatura – sono decisamente fondate.
7. In primo luogo, la novità dell'istituto appare di poco conto: le parti di una lite possono sempre negoziare la risoluzione bonaria, e ottenere rapidamente un titolo esecutivo. In

<sup>1</sup> Tra le attività di "policy advice", di particolare rilevanza è lo studio completato nel gennaio del 2014 per il Parlamento europeo dal titolo: "Rebooting the mediation directive: assessing the limited impact of its implementation and proposing measures to increase the number of mediations in the Eu". ([http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_13\\_1\\_1.wp?previousPage=mg\\_13\\_1&contentId=COM980000](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_13_1_1.wp?previousPage=mg_13_1&contentId=COM980000))

Cap. Soc. € 60.000

Reg. Impr. di RM - REA 1083072

P. IVA e C. F. 03535970879

Via Marcantonio Colonna, 54

00192 Roma

Tel. 06 6992 5496

Fax 06 6919 0408

[adrcenter.com](http://adrcenter.com)

quest'ottica, gli oltre 5 milioni di processi civili pendenti non sono altro che altrettante negoziazioni assistite fallite.

8. Secondo un recente rapporto del Senato francese (nr. 404 del 2014), poi, oltralpe l'equivalente della negoziazione assistita ha generato solo 7 procedure in un anno. Assai significativamente, lo stesso rapporto, a pagina 67, raccomanda invece la sperimentazione della mediazione obbligatoria per alcuni anni, come in Italia.

9. Ancora, la negoziazione assistita è prevista come condizione di procedibilità: lo stesso meccanismo che però, nel caso della mediazione, parte dell'avvocatura continua a considerare incostituzionale.

10. Ma la posizione di questa parte dell'avvocatura pare ancor più schizofrenica. Mediazione e negoziazione assistita verrebbero infatti entrambe introdotte nell'ordinamento con decreto legge; inoltre, prevedono analoghe conseguenze sia per chi non avvia la procedura, quando vi è tenuto, sia per chi non accetta di aderirvi, quando invitato. Nondimeno, per questi stessi motivi specifici, i medesimi avvocati tacciano la mediazione di incostituzionalità, mentre accolgono con entusiasmo la negoziazione assistita.

11. Infine, la negoziazione assistita cozza frontalmente con la normativa europea, che richiede la presenza di un terzo neutrale, ed esclude espressamente l'obbligatorietà della presenza dell'avvocato nelle procedure di ADR. Il riferimento va all'art. 8, lettera b, della Direttiva nr. 11 del 2013, che recita: *“le parti hanno accesso alla procedura [di ADR] senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale”*.

12. È vero che nella versione del DL 132/14 presentata al Parlamento la materia del “consumo” non è più tra quelle per le quali la negoziazione assistita è condizione di procedibilità. Ma la condizione resta per la RC auto, ignorandosi che più del 70% delle liti in materia di RC auto ricadono nel cd “indennizzo diretto”. Queste liti riguardano un rapporto contrattuale - diretto, appunto - tra l'assicurato e il proprio assicuratore; pertanto, esse sono non solo rapporti di consumo (nella stragrande maggioranza dei casi), ma già oggetto di una diversa condizione di procedibilità, ossia quella prevista dall'art. 5, comma 1 bis, del DLgs 28/2010, relativa ai contratti assicurativi e bancari.

13. Questa rapida carrellata mostra l'assoluta inadeguatezza pratica della negoziazione assistita a raggiungere gli obiettivi dichiarati, e persino la sua erroneità tecnico-giuridica, sotto vari aspetti.

14. Tale inadeguatezza diventerebbe addirittura un vero e proprio danno diretto alla giustizia civile, inoltre, qualora il Parlamento accogliesse la proposta, formulata anche ieri in questa sede (stando ai giornali di oggi), di aggiungere nel testo del DL, in sede di conversione, il principio dell'alternatività tra negoziazione assistita e mediazione.

15. In pratica, nelle materie ove è ora richiesto ai litiganti di partecipare a un primo incontro gratuito con il mediatore, per decidere se proseguire o meno, le parti e i loro avvocati potrebbero esperire - in alternativa, appunto - una negoziazione assistita. Poiché per rifiutare l'invito a negoziare con l'assistenza dell'avvocato è sufficiente non rispondere, entro 30 giorni, alla richiesta del legale di controparte, il principio di alternatività verrebbe verosimilmente utilizzato per

“sterilizzare” la mediazione. Questa resterebbe solo sulla carta, aggirabile con l’invio di una semplice raccomandata.

16. Considerare alternative negoziazione e mediazione è assurdo a livello logico, oltre che numerico! Inoltre, equivarrebbe a ritenere nullo l’apporto professionale del terzo neutrale (comunicativo, relazionale, propositivo, di valutazione imparziale dei fatti e dei diritti etc.) alla soluzione delle liti. L’equiparazione tra negoziazione e mediazione significherebbe poi, di conseguenza, considerare inutili anche i 120 e passa organismi di mediazione creati dagli ordini forensi in questi anni.

17. Equiparare negoziato e mediazione è ancor più insensato, stando ai dati forniti dal Ministero della Giustizia: quando le parti vanno in mediazione (e nel 90% dei casi le parti vanno dal mediatore solo perché il primo incontro è obbligatorio), evidentemente il negoziato tra le parti e i rispettivi avvocati è fallito. Altrimenti, perché si recano dal giudice? Eppure, di fronte al mediatore l’accordo si trova in oltre il 40% dei casi, quando le parti decidono di entrare nel merito della procedura (per vero, la percentuale di successo è del 50% presso gli organismi privati, e del 29% presso gli organismi forensi; il margine di miglioramento per i secondi è quindi sia notevole sia alla portata, visti i risultati di altri operatori).

18. Come ha mostrato l’esperienza anche italiana (precedente e successiva alla nota sentenza della Consulta sulla mediazione), il tentativo di conciliazione non viene avviato se non in presenza di un obbligo di farlo, pur essendo nel migliore interesse delle parti e della collettività (un’efficace analogia è quella dell’obbligo delle cinture di sicurezza in auto, di indossare il casco in moto, o di non fumare in certi luoghi: sono comportamenti individualmente e collettivamente virtuosi, oltre che utili dal punto di vista economico, ma che spontaneamente non vengono tenuti; per questo motivo la loro mancata osservanza prevede delle sanzioni di legge). Consentire l’aggiramento surrettizio tale obbligo, che per giunta è assai lieve e gratuito per le parti, sarebbe un grave autogol per la giustizia civile.

### **CONCLUSIONI E SOLUZIONI**

19. La “negoziata assistita” è un procedura di risoluzione alternativa delle liti non testata, non prevista in alcuna Direttiva europea (nemmeno allo studio) e dimostratasi sino ad ora irrilevante, non solo in Francia, di recente, ma da più tempo in Germania (e il fatto che della procedura tedesca siano in pochissimi a sapere è di per sé molto significativo). Nutrire grandi aspettative su di essa in Italia, anche potenziandola grazie al meccanismo della condizione di procedibilità, ed eventualmente di incentivi fiscali, è quindi illusorio.

20. Usare poi la negoziazione assistita, che conferisce un inspiegabile monopolio all’avvocatura anche sulla fase stragiudiziale della lite, per sterilizzare la sperimentazione (in corso) della mediazione sarebbe gravemente sbagliato, quando anche il Fondo Monetario Internazionale, qualche giorno fa, ha nuovamente invitato il nostro Paese a estenderne l’applicazione.

21. Testare la negoziazione assistita per alcuni anni, al pari di quanto si sta facendo con la mediazione, è un esperimento che può valere la pena, non fosse altro per avere la prova provata della sua incapacità di contribuire significativamente alla risoluzione alternativa delle controversie. Questo, però, solo a condizione di definirne più chiaramente l’ambito, evitando in particolare ogni sovrapposizione con la mediazione.

22. La strada comunque più raccomandabile per arginare il numero di controversie che intasano i tribunali - e per fornire ai litiganti un'alternativa celere, sensata, economica ed efficace - è quella di potenziare la mediazione, rafforzandone da subito la sperimentazione.

23. In proposito, anche per via delle informazioni errate che continuano a circolare in materia, è doveroso rimarcare che l'attuale modello di mediazione in Italia è radicalmente diverso dal precedente, perché:

- i. il tentativo di conciliazione non è più obbligatorio (le parti sono tenute a un mero incontro preliminare gratuito, non a esperire - e pagare per - un'intera procedura di mediazione);
- ii. le cd "materie obbligatorie" sono meno (e l'esclusione della RC auto "vale" da sola diverse centinaia di migliaia di cause in più all'anno);
- iii. i costi della mediazione sono molto inferiori (qualora le parti decidano volontariamente di andare oltre il primo incontro gratuito);
- iv. la durata massima della procedura, per chi non voglia proprio mediare, è di soli 30 giorni, rispetto ai 120 previsti in precedenza (l'incontro gratuito, dal quale ciascuna parte può uscire liberamente e senza incorrere in alcuna sanzione, deve infatti avvenire entro un mese dall'avvio della procedura);
- v. la qualità della mediazione è assai maggiore, perché la previsione di un incontro "filtro" preliminare porta a nominare solo mediatori qualificati e convincenti, altrimenti le parti abbandonano subito e senza costi la procedura (l'avvenuto calo del numero degli organismi di mediazione ne è la riprova);
- vi. nessuna proposta capace di avere riflessi sull'eventuale processo successivo può essere fatta dal mediatore senza che le parti lo vogliano, poiché i litiganti debbono espressamente accettare di entrare in quella fase ove la proposta è possibile, sempre poi che il regolamento di procedura la preveda.

24. Sulle colonne del Corriere della Sera, qualche mese fa, il relatore della Direttiva europea ha definito quello italiano "un modello [di mediazione] da cui l'intera Europa deve prendere esempio". Per il Parlamento italiano, mantenere l'integrità e l'efficacia di questo modello è un dovere; rafforzarlo è una straordinaria opportunità.

25. Il rafforzamento della mediazione è agevolmente possibile con:

- a. l'ampliamento del novero delle materie ove è necessario un primo incontro gratuito con il mediatore
- b. un meccanismo efficace per la cd "chiamata di terzo" (è il caso delle assicurazioni, per esempio)
- c. l'incremento degli incentivi per le parti che esperiscono volontariamente la procedura.

26. Queste sono modifiche da inserire, e con decisione, nel testo da convertire, non certo l'alternatività tra negoziazione assistita e mediazione.

Grazie a tutti della cortese attenzione.

# N°404

## SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 février 2014

**ADR RAPPORTO SENATO FRANCESE**

## RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

*au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la **justice familiale**,*

Par Mme Catherine TASCA et M. Michel MERCIER,

Sénateurs.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur, *président* ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains, *vice-présidents* ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès, *secrétaires* ; MM. Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Cécile Cukiermaa, MM. Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, René Garree, Gaétan Gorce, Mme Jacqueline Gourault, MM. François Grosdidier, Jean-Jacques Hyst, Philippe Kaltenbach, Jean-René Lecerf,

Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Mme Hélène Lipietz, MM. Roger Madec, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendlé, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zucchetto.

## SOMMAIRE

	Pages
<b>LISTE DES PROPOSITIONS.....</b>	<b>5</b>
<b>AVANT-PROPOS.....</b>	<b>9</b>
<b>I. LE PARADOXE D'UNE JUSTICE QUI FONCTIONNE BIEN MAIS NE DONNE</b>	
<b>PAS SATISFACTION .....</b>	<b>11</b>
A. LES SUCCÈS D'UNE JUSTICE « VITRINE » DU CONTENTIEUX CIVIL.....	11
1. <i>Un champ de compétence devenu cohérent au fil des réformes .....</i>	11
2. <i>Une gestion efficace d'un contentieux de masse .....</i>	14
3. <i>Une justice accessible.....</i>	16
B. UN DIVORCE ENTRE LES ATTENTES ET LA RÉALITÉ DE LA JUSTICE AUX AFFAIRES FAMILIALES.....	17
1. <i>Pour le justiciable : une organisation judiciaire qui manque de lisibilité et une justice à         la fois trop lente ou trop expéditive .....</i>	18
2. <i>Pour les magistrats et les professionnels de la justice : un manque de temps et de moyens.....</i>	21
3. <i>Une spécialisation familiale inaboutie, une fonction peu prisee.....</i>	24
4. <i>Une justice qui peine à faire prévaloir l'intérêt de l'enfant sur celui des parents.....</i>	25
<b>II. UNE NOUVELLE CULTURE ET DE NOUVELLES PRATIQUES, POUR UNE     MEILLEURE RÉPONSE AUX ATTENTES DES JUSTICIABLES .....</b>	<b>28</b>
A. CONFORTER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DANS SON OFFICE.....	28
1. <i>Le doter de nouveaux moyens, sans remettre en cause ses attributions .....</i>	29
a) Conserver le périmètre actuel de compétence du JAF.....	29
(1) Rejeter la fusion avec le juge des enfants.....	29
(2) Conserver la distinction tutelles-mineurs / tutelles-majeurs.....	30
b) Donner au JAF les moyens d'adapter davantage les mesures qu'il prend à la situation des parties et de mieux accompagner leur application.....	32
2. <i>Poursuivre le mouvement de simplification et de déjudiciarisation de certains         contentieux familiaux .....</i>	36
a) La question de la déjudiciarisation partielle du divorce par consentement	

mutuel .....	37
b) Les autres simplifications ou déjudiciarisation envisageables.....	40
<b>B. AMÉLIORER L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE</b>	
AUX AFFAIRES FAMILIALES .....	42
<i>1. Favoriser l'émergence d'une culture et d'une jurisprudence commune au sein de la</i>	
<i>  jaferie.....</i>	
a) Développer le recours à des barèmes indicatifs en matière familiale.....	42
b) Écarter la spécialisation statutaire du juge aux affaires familiales au profit d'un renforcement de sa spécialisation fonctionnelle.....	43
<i>2. Accentuer la coordination au sein du pôle famille du TGI.....</i>	
a) Prévoir la participation du juge aux affaires familiales aux instances collégiales intéressant la famille .....	46
b) Renforcer le dialogue des juges .....	46
c) Préciser les attributions du magistrat coordonnateur .....	47

<b>C. FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉDIATION ET DES MODES DE RÈGLEMENT AMIABLE DES LITIGES FAMILIAUX ET MOBILISER EN LEUR</b>	
<b>FAVEUR LES PARTENAIRES DE JUSTICE.....</b>	<b>49</b>
1. <i>La médiation, un outil efficace aux potentialités sous-exploitées</i> .....	50
a) De la conciliation à la médiation .....	51
b) Les obstacles à la médiation.....	54
2. <i>Mieux intégrer la médiation ou le règlement amiable des litiges au processus judiciaire</i> .....	56
a) Le renforcement des dispositifs actuellement expérimentés en matière de médiation familiale .....	56
(1) Conforter les dispositifs d'expérimentation existants .....	58
(2) Étendre l'expérimentation de manière progressive.....	63
b) Conforter le rôle des avocats dans les procédures alternatives de règlement des conflits .....	67
(1) L'association des avocats au processus de médiation.....	67
(2) Les avocats au cœur de la procédure participative .....	68
c) Prévoir une meilleure articulation des compétences entre le juge et le notaire pour la liquidation du patrimoine commun des époux.....	71
d) Prévoir l'intervention des conciliateurs de justice pour régler, sur renvoi du juge, les menues questions patrimoniales .....	72
<b>CONCLUSION GÉNÉRALE .....</b>	<b>75</b>
<b>EXAMEN EN COMMISSION.....</b>	<b>77</b>
<b>LISTE DES PERSONNES ENTENDUES LORS DU DÉPLACEMENT AU</b>	
<b>TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ARRAS .....</b>	<b>85</b>
<b>LISTE DES PERSONNES ENTENDUES AU SÉNAT.....</b>	<b>87</b>
<b>ANNEXE - BARÈME DES PENSIONS ALIMENTAIRES .....</b>	<b>93</b>

En tout état de cause, les difficultés matérielles précédemment évoquées imposent d'adopter une démarche d'extension progressive de l'expérimentation s'accompagnant de l'allocation des moyens nécessaires.

Proposition n°14

Étendre les expérimentations de «double convocation» et de tentative de médiation préalable obligatoire à deux tribunaux de grande instance de ressorts différents par an, pendant trois ans, et dresser un bilan, au terme de cette période, avant d'envisager de procéder à leur généralisation

b) Conforter le rôle des avocats dans les procédures alternatives de règlement des conflits

(1) L'association des avocats au processus de médiation

Selon Me Blandine Prévost-Linquercq, bâtonnier d'Arras, la médiation fait, par essence, partie des fonctions de l'avocat. Le rôle de l'avocat médiateur a encore été renforcé par la création de la procédure du divorce par consentement mutuel.

Comme le souligne le bâtonnier Bernard Quesnel, avocat au barreau de Bordeaux, «la médiation va prendre une place de plus en plus importante et il est important que les avocats puissent y entrer de façon efficace, d'abord auprès des clients et dans un deuxième temps en tant que médiateurs»<sup>1</sup>.

Au cours du processus de médiation, les services de médiation familiale rencontrés par la mission d'information à Arras, ont fait valoir que la présence de l'avocat rassurait le justiciable et le mettait en confiance. Sa présence est particulièrement nécessaire au moment de la séance d'information, pour garantir que le justiciable s'engage dans la médiation en toute connaissance de ses droits. Sa présence est ensuite très utile au terme du processus, pour formaliser l'accord en vue de son homologation par le juge. Il s'assure ainsi que l'accord respecte les règles de droit et les intérêts de son client. En effet, les litiges familiaux sont parfois complexes et les médiateurs n'ont pas toujours la formation juridique nécessaire.

En revanche, son rôle d'assistance est moins primordial dans les autres phases de la médiation ou dans le cadre d'instances modificatives de décision, pour lesquelles la tentative de médiation préalable est obligatoire sous peine d'irrecevabilité de la requête.

Avec le développement de la médiation familiale judiciaire, les avocats du barreau d'Arras, entendus par vos rapporteurs, estiment

indispensable de réévaluer l'indemnisation des avocats qui interviennent dans le cadre de médiations, au titre de l'aide juridictionnelle. En effet, en

<sup>1</sup> Dallez actualité 11 octobre 2013 «Médiation familiale obligatoire: quelle place pour les avocats?».

préparatoires auxquels elle aura donné lieu. L'accord auquel parviennent les parties est soumis au juge pour homologation. Avant d'homologuer la transaction, le juge s'assure, comme en matière de médiation, qu'elle préserve suffisamment les droits de chacune des parties.

#### La convention de procédure participative

Aux termes de l'article 2062 du code civil, tels que résultant de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010<sup>1</sup>, « *la convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend* ». Les parties qui signent ce type de convention s'engagent donc, pour une durée déterminée à tout mettre en œuvre pour résoudre leur conflit.

La convention est écrite. Elle précise son terme, l'objet du différend et les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange (article 2063 du code civil).

Pour conclure une telle convention, chaque partie doit être assistée d'un avocat. La convention ne peut porter que sur des droits dont la personne à la libre disposition (article 2065 du code civil). Cependant, une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps (article 2067).

Pendant la durée de la procédure, les parties s'engagent à ne pas saisir le juge. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige (article 2065 du code civil).

Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge (article 2066 du code civil).

La procédure participative est couverte par l'aide juridictionnelle (article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique).

La convention de procédure participative présente un cadre structuré de négociation susceptible de convaincre deux époux qui n'ont pu élaborer entre eux un accord sur les conditions de leur divorce, de s'engager dans une négociation parce qu'ils auront, d'une part l'assurance que celle-ci ne pourra être interrompue par le dépôt d'une demande de divorce, et, d'autre part, la garantie de recevoir le conseil de deux avocats chargés de veiller aux intérêts respectifs de l'une ou l'autre des parties.

Le dispositif se cumule avec les garanties offertes par la procédure judiciaire car, quelle que soit l'issue de la négociation préalable, la procédure de divorce s'applique intégralement. À cet égard, par exception à la règle posée à l'article 2066 du code civil, les parties qui ne sont pas parvenues à un accord et ont engagé une procédure de divorce, autre que par consentement mutuel, ne seront pas pour autant dispensées de la conciliation obligatoire prévue à l'article 252 du code civil. Les conventions de divorce par consentement mutuel seront,

quant à elles, soumises à l'homologation du juge dans les conditions définies à l'article 232 du code civil.

<sup>3</sup> *Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires*

Ainsi, lorsqu'elles aboutissent, les négociations assistées diminuent d'autant les divorces contentieux, au profit de divorces par consentement mutuel. Quant à l'accord partiel des parties, il limite les points restant en discussion dans le cadre de la procédure de divorce. Même lorsque la négociation se solde par un échec, un certain nombre d'échanges d'informations a eu lieu et les positions de chacun ont été clairement exprimées, ce qui est susceptible de faire gagner du temps dans la procédure de divorce.

La convention de procédure participative est également adaptée aux procédures après divorce et aux procédures concernant la séparation des couples non mariés, qu'ils soient liés par un pacte civil de solidarité ou en concubinage. Elle permet au couple de régler les modalités de sa séparation et de faire homologuer la convention par le juge, en le saisissant d'une requête unique.

Cependant, force est de constater que cette procédure n'a pas rencontré le succès escompté. Pour 2013, année de mise en place au ministère de la justice de l'outil statistique permettant de mesurer le nombre de demandes tendant à conférer force exécutoire à un accord conclu par les parties, issues d'une procédure participative, en dehors de toute convention judiciaire, on en comptait 7, pour lesquelles la nature de l'affaire [(contentieux familial ou autre), n'est pas identifiée.

Il semble que, lorsque les parties souhaitent trouver un accord, en dehors d'une procédure judiciaire, elles n'aient pas forcément le réflexe d'utiliser les procédures alternatives de règlement des conflits. Pour la procédure participative, ce manque d'engouement est peut-être lié au fait que l'accord intervenant hors de la procédure judiciaire, le paiement des avocats est à la charge des parties, quel que soit leur niveau de revenus.

#### **Modalités de conclusion des accords entre les parties, hors procédure judiciaire**

**(2013)**

Nature des affaires	Demandes tendant à conférer force exécutoire à un accord issu d'une procédure participative <sup>1</sup>	Demandes tendant à conférer force exécutoire à un accord issu d'une transaction conclue en l'absence de médiation, conciliation ou procédure participative <sup>2</sup>
<b>Total</b>	7	115

Sans nature d'affaire		77
Demande en remboursement de prêt		19
Autres demandes relatives au prêt	6	3
Autres demandes relatives à la propriété		3

*Source : ministère de la justice*

<sup>1</sup> *En dehors de toute procédure judiciaire.*

<sup>2</sup> *En dehors de toute procédure judiciaire.*



CONFINDUSTRIA

**CONFINDUSTRIA**

**Commissione Giustizia del Senato della Repubblica**

**Disegno di legge di conversione del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 recante**

***“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione***

***dell’arretrato in materia di processo civile”***

**Audizione del Direttore Affari Legislativi di Confindustria Antonio**

**Matonti**

**Roma, 25 settembre 2014**

Illustre Presidente, Onorevoli Senatori,

Vi ringrazio a nome di Confindustria per l'invito a partecipare a questa audizione, che ci consente di condividere con Voi alcune considerazioni sul decreto-legge n. 132/2014, che reca *“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”*.

Si tratta di un provvedimento che giudichiamo positivamente, perché, attraverso misure puntuali e meccanismi che consentono di valutarne l'effettiva implementazione, punta a efficientare il sistema giudiziario civile.

Un obiettivo, quello appena richiamato, centrale per Confindustria, che ha avuto un ruolo determinante negli ultimi anni nel far sì che diventasse una priorità nell'azione dei Governi e delle recenti legislature, nella piena consapevolezza che efficienza del sistema giudiziario significa anzitutto migliore funzionalità del processo civile, a dispetto di un dibattito pubblico che, per troppo tempo, si è concentrato sulle dinamiche della giustizia penale.

Infatti, la possibilità di disporre di una giustizia civile efficiente è una priorità irrinunciabile per un Paese che, nell'attuale contesto di crisi economica, è chiamato a fare scelte di chiara discontinuità rispetto al passato.

La capacità competitiva di un apparato produttivo non dipende soltanto dalla validità ed efficacia delle strategie imprenditoriali, ma anche dal corretto funzionamento delle istituzioni pubbliche, che devono essere in grado di fornire servizi adeguati alle dinamiche d'impresa, anche in termini di certezza del diritto nei rapporti economici e ragionevolezza dei tempi di risposta.

In questa direzione, il buon governo della macchina giudiziaria dovrebbe caratterizzarsi per la capacità di produrre decisioni in tempi compatibili con le vicende economiche. Se questo principio vacilla, le imprese perdono fiducia nelle istituzioni e, soprattutto, le difficoltà connesse all'avvio o allo sviluppo dei progetti di investimento crescono in modo esponenziale.

Gli attuali malfunzionamenti del sistema giudiziario finiscono poi col far prevalere le relazioni sociali dirette, fondate su rapporti personali, a scapito di quelle indirette e impersonali, che invece presuppongono la fiducia nel reciproco rispetto delle regole e nella presenza di istituzioni in grado di assicurare l'effettività di questo principio.

Ciò contribuisce a spiegare, tra le altre cose, lo scarso sviluppo dei mercati finanziari alternativi al canale bancario, la reticenza degli operatori stranieri a investire in Italia e, non da ultimo, le difficoltà delle imprese italiane a crescere dimensionalmente.

Sono queste, in sintesi, le ragioni per cui da tempo Confindustria segnala la necessità di interventi diretti a eliminare alla radice le cause dell'intollerabile lentezza dei processi, trasformando la giustizia in un servizio reso a imprese e cittadini. Questo vuol dire abbandonare una concezione autoreferenziale di un sistema che parla a se stesso e non sa comunicare coi propri utenti, né soddisfarne i bisogni.

È noto che la qualità della vita e dei rapporti economici è migliore laddove esistono meccanismi efficienti ed equi di accesso ai servizi pubblici. Il sistema giustizia ne è una componente fondamentale ed è per questo che, a giudizio di Confindustria, riforma della Pubblica Amministrazione significa anche ripensamento del servizio-giustizia, che deve essere in grado di assicurare un livello accettabile di tutela dei diritti.

Qualcosa sta cambiando, anzi è già cambiato.

Lo conferma il fatto che, lo scorso giugno, il Governo ha avviato una consultazione pubblica sulle linee di riforma della giustizia, che Confindustria ha apprezzato, rispondendo con proprie osservazioni e proposte di intervento. La consultazione ha rappresentato un utile strumento di dialogo, riconoscendo a cittadini e imprese il ruolo di utenti di un servizio e, in quanto tali, parti attive nel processo di riforma.

Peraltro, questo cambio di rotta ha già trovato espressione in alcune riforme degli ultimi anni. Il riferimento è, tra le altre, alla revisione della geografia giudiziaria, al Tribunale delle imprese, alla digitalizzazione dei procedimenti, al filtro nei processi di appello e in Cassazione, al rito sommario di cognizione, alla mediazione.

Su tutte, un'attenzione particolare merita a nostro giudizio la revisione della geografia giudiziaria, che è senz'altro la più importante delle azioni finora messe in campo, perché da essa dipende anche l'efficacia degli altri interventi. Il mondo delle imprese ha accolto con favore l'avvio di questa riforma strutturale, che recepisce un'istanza manifestata da più parti negli anni e che renderà finalmente possibile valorizzare le necessarie economie di scala e specializzazione, praticabili soltanto in contesti dimensionali adeguati.

Più in generale, siamo convinti che queste misure, agendo su aspetti organizzativi, ordinamentali e procedurali, possano contribuire a creare un contesto più favorevole all'attività di impresa. Lo dimostrano i segnali di miglioramento registrati dal nostro Paese nei *ranking* internazionali. In particolare, nel Rapporto *Doing Business 2014* l'Italia si posiziona al 103° posto su 189 Paesi per *l'enforcing contracts*, ottenendo così un significativo miglioramento rispetto al rapporto 2013, che ci collocava al 140° posto.

Ancora: secondo i dati diffusi dal primo Presidente della Corte di Cassazione nella relazione 2013 sull'amministrazione della giustizia, il numero delle liti pendenti è leggermente calato. In particolare, rispetto al 2012, i procedimenti sono diminuiti del 9% per i Giudici di pace, del 2% per i Tribunali, del 6% per le Corti d'Appello e dell'1% per la Corte di Cassazione. Anche la durata media dei giudizi civili nel 2013 si è ridotta, rispetto all'anno precedente, del 2,5% per i giudizi in Corte d'appello, del 6,4% per quelli pendenti in primo grado, del 2,6% per quelli davanti ai giudici di pace.

Questi risultati devono essere considerati come timidi segnali di miglioramento. I riconoscimenti sul piano internazionale sono senz'altro rilevanti, ma restano sterili se non si accompagnano a effettivi benefici percepiti da imprese e cittadini.

E la percezione che le imprese hanno delle recenti riforme è ancora incompleta e insoddisfacente. La sensazione è che non tutte le misure siano state implementate o, laddove applicate, non se ne conosca l'effettivo stato di funzionamento.

Vi è, dunque, anzitutto un tema di monitoraggio sul funzionamento di quanto è stato già fatto. In proposito, il dibattito dovrebbe essere aperto e senza pregiudizi. Confindustria offre la propria disponibilità a parteciparvi, ma l'auspicio è che alla

nostra si accompagni la disponibilità anche delle altre parti “in causa”, *in primis* magistrati e avvocati.

Il provvedimento che oggi discutiamo fa registrare segnali apprezzabili in questa direzione, in quanto affida al Consiglio nazionale forense il compito di trasmettere al Ministero, con cadenza annuale, i dati sulle procedure di negoziazione assistita ai fini di una compiuta valutazione dell’efficacia di questo nuovo istituto.

Così come appare condivisibile la scelta di obbligare curatori, liquidatori e commissari giudiziali a depositare periodicamente rapporti riepilogativi delle procedure cui sovrintendono. Con particolare riferimento al concordato preventivo il decreto, in linea con una proposta di Confindustria, punta sugli strumenti di trasparenza informativa per assicurare seri controlli su efficacia ed efficienza delle procedure esecutive.

Accanto al monitoraggio, per garantire al sistema giustizia una tenuta stabile, è indispensabile basare la politica legislativa su un disegno organico. Esattamente quello che si sta cercando di fare, su più vasta scala, per riorganizzare la nostra PA.

Pertanto, la linea da seguire è quella di scelte ponderate, che si traducano in poche norme chiare, razionali e coerenti.

Anche sotto questo profilo, il decreto-legge risponde alle aspettative di Confindustria, poiché punta su un ristretto numero di misure orientate a obiettivi specifici:

- deflazionare il contenzioso civile;
- contrastare l’utilizzo strumentale del giudizio;
- semplificare le procedure.

Prima di svolgere alcune considerazioni su questi punti, ci preme rilevare come il provvedimento affidi all’Avvocatura un ruolo chiave per la sua effettiva implementazione. L’auspicio di Confindustria è che questa opportunità venga colta in tutta la sua portata dalla classe forense, chiamata a una seria assunzione di responsabilità dopo anni di contrapposizioni, spesso polemiche e controproducenti.

Tornando alle tre linee di intervento sopra indicate, le osservazioni che seguono sono volte a indicare gli aspetti prioritari per Confindustria, a rafforzare la portata del decreto-legge e a correggerne alcune criticità.

In primo luogo, esso punta sugli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi al giudizio (*Alternative Dispute Resolution, ADR*) per **deflazionare il contenzioso civile** e ridurre l'arretrato.

La scelta è senz'altro positiva. I meccanismi ADR, infatti, costituiscono un importante fattore di riduzione della domanda di giustizia, poiché spostano al di fuori del processo la composizione dei conflitti, consentendo alle parti di chiuderli in tempi brevi e a costi contenuti. Inoltre, nel lungo periodo, tali sistemi possono contribuire a generare un nuovo sistema di gestione delle liti, più moderno e liberale.

Per queste ragioni, Confindustria condivide l'introduzione della procedura di negoziazione assistita che, facendo leva sul rapporto cliente-avvocato, si presenta come un metodo rapido ed efficace di risoluzione delle controversie.

Il decreto attribuisce all'Avvocatura un ruolo di primo piano nella promozione e, al contempo, nella tenuta di questo nuovo strumento deflattivo. La nostra aspettativa è che la classe forense assuma un atteggiamento propositivo e accolga con senso istituzionale del dovere e spirito collaborativo la nuova sfida.

Nel merito, è senz'altro apprezzabile la scelta di non sovrapporre la negoziazione assistita alla mediazione civile e commerciale e agli altri procedimenti conciliativi. Una soluzione diversa, infatti, avrebbe alterato l'intero sistema ADR, che sembra ormai aver raggiunto una certa stabilità, compromettendone funzionamento ed efficacia.

Il nuovo meccanismo presenta però alcune criticità con riferimento alle controversie in materia di lavoro.

È un punto per noi molto rilevante.

Infatti, da un lato, il decreto esclude il ricorso al nuovo strumento per la risoluzione delle controversie vertenti su diritti indisponibili e, dall'altro, equipara gli accordi

raggiunti in sede di negoziazione assistita alle conciliazioni aventi ad oggetto i diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi.

Vi è, quindi, un difetto di coordinamento tra le due previsioni, considerato che la maggior parte dei diritti dei lavoratori si connota proprio per la natura inderogabile e indisponibile.

Peraltro, il decreto prevede la negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda per le liti aventi a oggetto il pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro, senza escludere espressamente quelle in materia di lavoro. Questa previsione avrebbe l'effetto di imporre, ogniqualvolta si intenda proporre una domanda giudiziale in materia lavoristica che abbia contenuto economico, la verifica, certamente complessa, in ordine alla natura indisponibile o meno dei diritti azionati, con la conseguenza - tra le altre - di neutralizzare la stessa efficacia deflattiva del nuovo istituto, perché c'è il concreto rischio di dover verificare, ogni volta, la procedibilità della domanda.

Peraltro, per questa tipologia di controversie, caratterizzate dalla delicatezza delle posizioni giuridiche delle parti, che spesso giustifica anche il coinvolgimento delle rispettive rappresentanze sindacali e datoriali, l'ordinamento già prevede molti strumenti di composizione bonaria, che hanno dato e continuano a dare buona prova di sé, e di cui appare quindi necessario preservare tipicità e funzionamento.

Pertanto, ragioni di certezza giuridica e di efficacia dei meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie suggeriscono la necessità di escludere la materia del lavoro dall'ambito di applicazione della negoziazione assistita.

Ulteriore aspetto qualificante del decreto-legge è quello che attiene alle misure volte a contrastare **l'utilizzo strumentale del processo** e, quindi, a ridurre gli attuali livelli di litigiosità e il carico di lavoro dei tribunali.

In questa direzione, si valorizza uno strumento che Confindustria considera, da sempre, di rilievo strategico, vale a dire il principio "chi perde paga". Ne invociamo da

tempo un'applicazione più rigorosa e, dunque, accogliamo con favore la scelta del Governo di rafforzarne la portata, attraverso la limitazione dei casi di compensazione giudiziale delle spese di lite.

Infatti, rispetto alla precedente formulazione dell'articolo 92 del codice di procedura civile, il decreto-legge circoscrive la discrezionalità del giudice, in quanto la compensazione può essere ora disposta, oltre che in caso di soccombenza reciproca, nelle ipotesi di novità della materia e mutamento della giurisprudenza e non più, genericamente, in caso di gravi ed eccezionali ragioni.

È senz'altro apprezzabile la scelta del legislatore di rafforzare i criteri di liquidazione delle spese di lite e provare a circoscrivere il perimetro della compensazione. L'auspicio è che la nuova norma trovi un'applicazione rigorosa da parte dei giudici, i quali dovrebbero far sì che la compensazione sia limitata a specifici casi. È noto, infatti, che l'utilizzo sistematico di questo strumento alimenta comportamenti opportunistici da parte di chi utilizza il processo non per ottenere giustizia, bensì per dilazionare o aggirare l'adempimento delle proprie obbligazioni. L'effetto è che le aule dei Tribunali sono ingolfate da un numero di cause nelle quali, paradossalmente, il vero interesse a proseguire nel giudizio è della parte in torto.

Inoltre, si condivide la scelta di contrastare l'utilizzo strumentale del processo anche attraverso l'innalzamento del tasso di interesse moratorio a partire dal momento della presentazione della domanda, ovvero dell'atto introduttivo di un procedimento arbitrale. Si tratta di una misura molto severa, ma che può rappresentare un valido strumento per raffreddare il livello ormai patologico della litigiosità, motivato anche dalla "convenienza" dell'accesso alla giustizia in chiave strumentale.

Infine, con riferimento alle **misure di semplificazione processuale**, sono nel complesso positivi gli interventi sul processo esecutivo, che agevolano e rendono più efficienti le procedure mobiliari, velocizzando la ricerca dei beni del debitore da pignorare mediante l'utilizzo di strumenti telematici. La misura, che risponde a un'esigenza

sentita dalle imprese, consente peraltro di superare il gap informativo tra debitore e creditore, attualmente di ostacolo al rapido soddisfacimento delle pretese creditorie.

Concludo sottolineando il valore della riforma della giustizia.

Nella Patria del diritto qualcosa da molto tempo non funziona più. A tal punto che il sistema giudiziario italiano viene ormai rappresentato e percepito come uno dei meno efficienti del pianeta. Gli osservatori internazionali ci dicono, invece, che il buon funzionamento della giustizia è un potente propulsore di competitività.

Ma - come ha avuto modo di sottolineare qualche giorno fa il nostro Vice Presidente Gaetano Maccaferri nel corso dell'audizione sul disegno di legge di riorganizzazione della PA - non è solo una questione di crescita e di prodotto interno lordo: è in gioco una partita più grande, che è quella della legittimazione democratica delle Istituzioni e dei poteri dello Stato.

È necessario che essi recuperino una dimensione naturale di servizio pubblico, di cui la giustizia rappresenta una componente indispensabile, per cui essa deve rispondere alla logica del risultato.

Confidiamo che il Parlamento, il Governo e gli altri protagonisti della vita economica e sociale che accompagneranno l'attuazione di questa riforma siano consapevoli di questa necessità.

L'auspicio di Confindustria è, dunque, che essa venga confermata nelle sue linee di fondo dal Parlamento e rapidamente tradotta in fatti concreti.